

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

N. 307

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni
al codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82

(Parere ai sensi dell'articolo 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 20 maggio 2016)



*Il Ministro
per le riforme costituzionali
e i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVII/D201/16

Roma, 20 maggio 2016

Gentile Presidente

trasmetto, ai fini dell'espressione del parere da parte della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, lo schema di decreto legislativo recante "Modifiche e integrazioni al codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 20 gennaio 2016.

Respettamente

Maria Elena Boschi

Sen. Pietro GRASSO
Presidente del Senato della Repubblica
ROMA



*Il Ministro
per le riforme costituzionali
e i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVII/D201/16

Roma, 1 giugno 2016

Gentile Presidente,

facendo seguito alla nota del 20 maggio 2016 con la quale Le ho trasmesso lo schema di decreto legislativo recante "Modifiche e integrazioni al codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", Le comunico che il termine per l'espressione del parere del Garante per la protezione dei dati personali previsto dall'articolo 154, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, risulta inutilmente decorso, consentendo quindi all'amministrazione di procedere indipendentemente.

Tanto Le rappresento al fine di chiedere di avviare l'esame dello schema di decreto legislativo *de quo*, riservandomi comunque di trasmettere il parere del Garante per la protezione dei dati personali, qualora sia reso in tempo utile.

Con rispetto

Maria Elena Boschi

Sen. Pietro GRASSO
Presidente del Senato della Repubblica
ROMA

re

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Nel quadro della più ampia delega al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, ad oltre dieci anni dall'emanazione del Codice dell'amministrazione digitale (CAD), di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il Parlamento, con l'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, ha delegato il Governo a intervenire - attraverso uno o più decreti legislativi da emanarsi entro dodici mesi - sulla disciplina contenuta nel CAD al fine di promuovere e rendere effettivi i diritti di cittadinanza digitale di cittadini e imprese.

La scelta di dedicare al Codice e ai diritti di cittadinanza digitale l'articolo 1 della predetta legge è sintomatica della centralità che il Parlamento ha inteso riconoscere alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nei rapporti tra cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni, quale strumento per la promozione del processo di radicale riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato.

La volontà è quella di spostare l'attenzione dal processo di digitalizzazione ai diritti digitali di cittadini e imprese. Con la "carta della cittadinanza digitale" si riconoscono direttamente diritti a cittadini e imprese e si costituisce la base giuridica per implementare Italia Login, la piattaforma di accesso che, attraverso il Sistema pubblico d'identità digitale e l'Anagrafe nazionale della popolazione residente, permetterà ai cittadini di accedere ai servizi pubblici - e a quelli degli operatori privati che aderiranno - con un unico nome utente e un'unica *password* (prenotazioni di visite mediche, iscrizioni a scuola, pagamento dei tributi).

Ciò permetterà di superare la complessità della situazione attuale per cui ogni pubblica amministrazione o Ente pubblico che garantisce servizi *on-line* richiede proprie modalità di registrazione e di utilizzo dei servizi (si va dall'account *social* del Comune di Bologna, alla pre-registrazione del Comune di Firenze, alla semplice compilazione *on-line* di schede per i comuni di Milano e Bari, alla guida messa a punto dal Comune di Roma che spiega come entrare in possesso di un identificativo, una *password* e un *pin* consegnato in due momenti diversi attraverso una procedura *on-line* e l'invio anche postale della fotocopia del documento e del contratto sottoscritto di adesione; anche l'Inps, ad esempio, prevede l'attivazione di un *pin*, che scade ogni sei mesi, con una modalità in parte *on-line* e in parte via posta ordinaria).

L'articolo 1, inoltre, come esplicitato in alcuni dei principi e dei criteri che ne tracciano gli obiettivi e ne perimetrano l'ambito, risponde all'esigenza di accelerare - attraverso l'intervento normativo demandato al Governo - l'attuazione, a livello nazionale, dell'Agenda digitale europea, coordinando la disciplina italiana con quella di matrice comunitaria.

Il Parlamento ha, infine, delegato il Governo a razionalizzare e semplificare, anche nel linguaggio, la disciplina della materia allo scopo di renderla più elastica e al passo con i continui cambiamenti caratteristici del sistema digitale, consentendo così ai destinatari di beneficiare appieno dei vantaggi offerti dalle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

A tal fine, il presente decreto risponde alle esigenze più urgenti tra quelle individuate dal Parlamento attraverso i seguenti principali interventi:

- ampliamento dell'ambito soggettivo di applicazione del Codice mediante il riferimento, oltre che alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche alle società nonché alle società a controllo pubblico, come definite nel decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 18 della legge n. 124 del 2015, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
- ampliamento del novero dei diritti di cittadinanza digitale; innanzitutto, diritto per ogni cittadino al domicilio digitale, a cui si accede anche con *pin* unico in collegamento con l'Anagrafe nazionale della popolazione residente;



- introduzione dell'obbligo, per le pubbliche amministrazioni, le società a controllo pubblico, come definite nel decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 18 della legge n. 124 del 2015, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ad accettare pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso i servizi di pagamento elettronici, ivi incluso l'utilizzo, per i micro pagamenti, del credito telefonico;
- introduzione del principio "innanzitutto digitale" (c.d. "digital first"), anche in relazione al procedimento amministrativo;
- rafforzamento del quadro sanzionatorio alle amministrazioni e delle azioni a disposizione degli interessati per l'ipotesi di violazione dei diritti di cittadinanza digitale;
- introduzione dell'obbligo per le amministrazioni di rendere disponibili agli utenti, presso i propri uffici, idonee risorse di connettività ad *Internet* in modalità *wi-fi*. Quando un ufficio pubblico non utilizza la banda sarà obbligato a renderla disponibile ai cittadini attraverso il *wi-fi*. (es: un Comune ha un abbonamento *flat* e negli orari di chiusura degli uffici, quando la banda non è utilizzata, consente ai cittadini la fruizione di *Internet*);
- riordino e razionalizzazione della *governance* del digitale;
- coordinamento della disciplina nazionale in materia di documenti informatici e firme elettroniche con quella europea e, in particolare, con le nuove disposizioni dettate dal Regolamento (UE) n. 910/2014 (*electronic IDentification Authentication and Signature – eIDAS*) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE in modo di garantire ad un tempo maggior validità ed efficacia ai documenti informatici anche privi di firma elettronica e di rafforzare l'efficacia delle firme elettroniche diverse da quella digitale;
- razionalizzazione e semplificazione della disciplina in materia di trasmissione di dati e documenti informatici tra le amministrazioni e tra queste ultime e i privati;
- eliminazione dell'obbligo di conservare un documento informatico se questo è già in possesso della PA o dei gestori dei servizi pubblici (es: le bollette elettriche o del gas);
- rafforzamento del principio dell'*open data by default* e coordinamento della disciplina vigente in materia di dati aperti con quella di matrice europea relativa all'accesso alle informazioni pubbliche;
- riorganizzazione e razionalizzazione - anche al fine di garantire il coordinamento con la disciplina europea - delle disposizioni in materia di identità digitale;
- istituzione del Punto unico telematico di accesso ai servizi pubblici;
- semplificazione e razionalizzazione della disciplina del Sistema pubblico di connettività;
- abrogazione di una serie di disposizioni del Codice vigente al fine di semplificare la disciplina della materia anche attraverso interventi di delegificazione e di attuare il principio di neutralità tecnologica della disciplina medesima. Il CAD viene alleggerito di alcune norme ormai superate; le stesse materie saranno disciplinate da norme tecniche più facili da adottare e da adattare all'evoluzione tecnologica.

Il presente decreto si compone di 65 articoli il cui contenuto viene di seguito descritto.

Articolo 1

L'articolo 1 modifica le definizioni contenute nel Codice dell'amministrazione digitale, aggiungendo alcune voci - tra le quali si segnalano: *Agid*, *domicilio digitale*, *identità digitale* - e abrogandone altre. Il fine è di coordinare il testo del CAD con il Regolamento UE 23 luglio 2014, n.



910 (Regolamento eIDAS), che entrerà in vigore il 1° luglio 2016 e alle cui definizioni, non riportate nel presente articolo, si rinvia.

All'articolo 1 del CAD viene, inoltre, aggiunto il comma 1-ter che prevede nei casi in cui la legge consente l'utilizzo della posta elettronica certificata anche l'utilizzo di altro servizio elettronico qualificato di recapito certificato.

Articolo 2

L'articolo 2 fissa l'ambito di applicazione del CAD estendendolo anche alle società a controllo pubblico, come definite nel decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 18 della legge n. 124 del 2015, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Le disposizioni del CAD si applicano nel rispetto della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali; non si applicano, invece, limitatamente all'esercizio delle attività e funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, e consultazioni elettorali. Le disposizioni del presente Codice si applicano altresì al processo civile e penale in quanto compatibili e salvo che non sia diversamente disposto dalle disposizioni in materia di processo telematico.

Articolo 3

Viene riformulato l'articolo 3 del CAD, rafforzando la tutela del diritto all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Ai fini della partecipazione a tutti i procedimenti amministrativi, la nuova formulazione, riconosce, da un lato, il diritto all'uso delle tecnologie a "chiunque", ovvero – rispetto alla disposizione vigente – anche a soggetti di diritto diversi da cittadini e imprese e, dall'altro, chiarisce gli obblighi che gravano sui soggetti destinatari delle disposizioni, per rendere effettivo l'esercizio del suddetto diritto.

Tali obblighi si sostanziano nell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione nel modo più adeguato al soddisfacimento degli interessi degli utenti e al raggiungimento degli scopi e delle finalità di ogni procedimento e, inoltre, in quello di consentire a tutti gli interessati di verificare - anche da remoto e attraverso le medesime tecnologie - i tempi di risposta previsti ed effettivi per ogni specifico procedimento amministrativo e il relativo stato di avanzamento, nonché di individuare l'ufficio e il responsabile del procedimento.

Viene, poi, riordinata e razionalizzata la vigente disciplina in materia di identità digitale, elevando la disponibilità di una identità digitale assegnata nell'ambito del sistema pubblico di identità digitale (SPID) al rango di diritto di cittadinanza digitale. Viene, a tal fine, riconosciuto a tutti gli iscritti all'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) il diritto di essere identificati dalle pubbliche amministrazioni tramite l'identità digitale, nonché di inviare comunicazioni e documenti alle pubbliche amministrazioni e di riceverne dalle stesse tramite un domicilio digitale (alle condizioni di cui all'articolo 3-bis del Cad, come modificato dal presente decreto).

Articolo 4

L'articolo 4 modifica l'articolo 3-bis del CAD, riordinando e ampliando la vigente disciplina in materia di domicilio digitale delle persone fisiche, favorendone l'elezione ai fini dell'interazione con le amministrazioni.

L'articolo 3-bis, come modificato, prevede che, al fine di facilitare la comunicazione tra pubbliche amministrazioni e cittadini, è facoltà di ogni cittadino indicare al comune di residenza un proprio domicilio digitale. Tale domicilio costituisce mezzo esclusivo di comunicazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 (pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,



del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto del riparto di competenza di cui all'articolo 117 della Costituzione e società a controllo pubblico, come definite nel decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 18 della legge n. 124 del 2015, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.).

Nel pieno rispetto dei principi di delega, viene stabilito che verrà messo a disposizione agli iscritti all'Anagrafe nazionale della popolazione residente, qualora non abbiano ancora provveduto ad indicarne uno, un domicilio digitale. Ciò avverrà con modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Con lo stesso decreto sono individuate altre modalità con le quali, per superare il divario digitale, i documenti possono essere consegnati ai cittadini.

Viene, inoltre, prevista la possibilità di eleggere un domicilio speciale diverso da quello inserito nell'Anagrafe purché quest'ultimo consenta la prova della ricezione di una comunicazione o del tempo di ricezione.

Tali previsioni valgono a consentire - in tempi coerenti con gli obiettivi di cui all'Agenda digitale europea - il completamento del necessario *switch off* analogico-digitale nel sistema delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale.

È, infatti, evidente che in assenza della disponibilità, da parte della totalità degli utenti dei servizi pubblici, di un indirizzo di domicilio digitale, le amministrazioni sarebbero costrette a continuare ad utilizzare gli strumenti tradizionali per tutte le comunicazioni aventi valore legale.

Il completamento di tale *switch off* e le attività ad esso strumentali è coerente con l'attuazione del principio del *digital first*.

La trasmissione di atti e documenti aventi valore legale ha dei costi per le amministrazioni e per i cittadini. Lo scopo, quindi, è di "obbligare" la PA a produrre (obbligo già previsto dal comma 4-bis) e trasmettere (obbligo introdotto con la modifica) solo documenti digitali.

L'invio di un documento digitale avverrà in due modi: direttamente nei confronti di chi avrà eletto un domicilio digitale oppure indirettamente nei confronti di chi non avrà il suddetto domicilio. In quest'ultimo caso lo Stato metterà a disposizione una "casella di posta virtuale" che verrà utilizzata dalle PPAA per inviare le comunicazioni ai destinatari. Trattandosi di "casella di posta virtuale", l'erogatore del servizio stamperà, poi, il documento trasmesso in digitale e lo consegnerà al destinatario. Ciò consentirà a tutte le PPAA di produrre e trasmettere in digitale

Articolo 5

Viene modificato l'articolo 5 del CAD prevedendo che le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le società a controllo pubblico, come definite nel decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 18 della legge n. 124 del 2015, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, siano tenuti ad accettare pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso i servizi di pagamento elettronici, ivi incluso l'utilizzo, per i micro pagamenti, del credito telefonico. Inoltre, l'Agid metterà a disposizione, attraverso il Sistema pubblico di connettività, una piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare, attraverso strumenti condivisi di riconoscimento unificati, l'autenticazione certa dei soggetti interessati all'operazione in tutta la gestione del processo di pagamento. Con il provvedimento di cui all'articolo 71 del CAD, sentita la Banca d'Italia, si procederà alla determinazione delle modalità di attuazione dei pagamenti elettronici, inclusi gli obblighi di pubblicazione di dati e informazioni strumentali all'utilizzo degli strumenti di pagamento.



Articolo 6

L'articolo 6 modifica l'articolo 6 del CAD prevedendo un rinvio all'articolo 3-bis dello stesso Codice, al fine di coordinare la disciplina delle comunicazioni attraverso posta elettronica certificata con quella del domicilio digitale delle persone fisiche in modo da evitarne la sovrapposizione.

Articolo 7

L'articolo 7 modifica l'articolo 6-bis del CAD. Viene aggiunto il comma 2-bis che prevede che l'INI-PEC acquisisca dagli ordini e dai collegi professionali gli attributi qualificati dell'identità digitale; ciò costituisce una misura di semplificazione in quanto evita che il gestore dell'identità digitale si debba rivolgere a ciascun gestore di identità digitale qualificata per avere le medesime informazioni. L'Indice nazionale costituisce mezzo esclusivo di comunicazione con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2.

Inoltre, al fine di assicurare la pubblicità degli indirizzi di posta elettronica delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi, aggiunge l'articolo 6-ter (già art. 57-bis) che istituisce il pubblico elenco denominato "indice degli indirizzi della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi", la cui realizzazione e gestione sono affidate all'Agid. In tale elenco saranno indicati gli indirizzi di posta elettronica certificata da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge tra le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi ed i privati.

La mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell'indice e del loro aggiornamento è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili.

Articolo 8

L'articolo 8, al fine di dare effettività ai principi di cittadinanza digitale, sostituisce l'articolo 7 del CAD stabilendo che i soggetti destinatari degli obblighi in esso previsti rendono disponibili i propri servizi per via telematica nel rispetto degli *standard* e livelli di qualità anche in termini di fruibilità, accessibilità, usabilità e tempestività (fissati con le regole tecniche di cui all'articolo 71 del CAD), stabilendo altresì che gli utenti possono ricorrere, in ogni ipotesi di violazione dei citati obblighi ovvero di erogazione di servizi *on-line* con *standard* inferiori a quelli previsti dalla legge, all'azione di cui al decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, ovvero alla cosiddetta "*class action*". In ogni caso, per i servizi in rete, ogni amministrazione dovrà consentire agli utenti di esprimere la loro soddisfazione rispetto alla qualità del servizio reso e dovrà pubblicare, sul proprio sito, i dati risultanti.

Articolo 9

L'articolo 9 modifica l'articolo 8 del CAD, ponendo a carico dello Stato il compito di promuovere la diffusione della cultura digitale tra i cittadini e introduce nel Codice un nuovo articolo 8-bis, ponendo a carico delle singole amministrazioni - ad invarianza di spesa - l'obbligo di rendere disponibili agli utenti, presso gli uffici pubblici e altri luoghi pubblici, in particolare nei settori scolastico, sanitario e di interesse turistico, la connettività ad *Internet* in modalità *wifi*. Viene, inoltre, prevista anche la possibilità per gli utenti di usufruire della banda non utilizzata dagli uffici attraverso un sistema di autenticazione tramite SPID.



Articolo 10

L'articolo 10 modifica l'articolo 9 del CAD stabilendo che le amministrazioni, le società a controllo pubblico, come definite nel decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 18 della legge n. 124 del 2015, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, favoriscano ogni forma di uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini, anche residenti all'estero, al processo democratico, per facilitare l'esercizio dei diritti politici e civili, sia individuali che collettivi, nonché per migliorare la qualità dei propri atti regolatori.

Articolo 11

L'articolo 11 apporta modifiche all'articolo 12 del CAD prevedendo che le amministrazioni pubbliche utilizzino le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per l'effettivo riconoscimento dei diritti di cittadinanza digitale, in conformità a quanto previsto dal Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione. Inoltre, prevede che i medesimi soggetti utilizzino, anche nei rapporti interni, in quelli con altre amministrazioni e con i privati, le predette tecnologie anche al fine di garantire la consultazione, la circolazione e lo scambio di dati e informazioni, nonché l'interoperabilità dei sistemi e l'integrazione dei processi di servizio.

Articolo 12

L'articolo 12 modifica l'articolo 13 del CAD prevedendo che le politiche di formazione dei dipendenti pubblici siano anche volte allo sviluppo delle competenze tecnologiche e manageriali dei dirigenti per la transizione alla modalità operativa digitale.

Articolo 13

L'articolo 13 modifica l'articolo 14 del CAD prevedendo che, nell'ambito dei rapporti tra Stato, regioni e autonomie locali, l'Agid assicuri il coordinamento informatico dei dati delle predette amministrazioni con la finalità di progettare e monitorare l'evoluzione strategica del Sistema informativo della pubblica amministrazione, favorendo, altresì, l'adozione di infrastrutture e *standard* che riducano i costi sostenuti dalle singole amministrazioni e migliorino i servizi erogati. Viene inoltre aggiunto un ulteriore articolo 14-bis in cui viene affidata all'Agid la promozione dell'innovazione digitale nel Paese e l'utilizzo delle tecnologie digitali nell'organizzazione della pubblica amministrazione e nel rapporto tra questa, i cittadini e le imprese, nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità e trasparenza e secondo criteri di efficienza, economicità ed efficacia. Essa inoltre collabora con le istituzioni dell'Unione europea svolgendo i compiti necessari per l'adempimento degli obblighi internazionali assunti dallo Stato nelle materie di competenza. Vengono, inoltre, affidate all'Agid le funzioni di: emanazione di regole di vigilanza e controllo sul rispetto delle norme di cui al CAD; programmazione e coordinamento delle attività delle amministrazioni per l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione; monitoraggio delle attività svolte dalle amministrazioni in relazione alla loro coerenza con il Piano triennale e verifica dei risultati; predisposizione, realizzazione e gestione di interventi e progetti di innovazione; promozione della cultura digitale e della ricerca; rilascio di pareri obbligatori e non vincolanti, sugli schemi di contratti, accordi quadro e convenzioni stipulati da singole amministrazioni concernenti l'acquisizione di beni e servizi relativi a sistemi informativi automatizzati per quanto riguarda la congruità tecnico-economica; rilascio di pareri tecnici, obbligatori e non vincolanti, sugli elementi essenziali (oggetto della fornitura o del servizio, valore economico del contratto, tipologia di procedura che si intende adottare, criterio di aggiudicazione e



relativa ponderazione, principali clausole che caratterizzano le prestazioni contrattuali) delle procedure di gara bandite da Consip e dai soggetti aggregatori di cui all'articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 ai sensi dell'articolo 1, comma 512 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 concernenti l'acquisizione di beni e servizi relativi a sistemi informativi automatizzati e definiti di carattere strategico nel piano triennale. Tali pareri sono resi tenendo conto dei principi di efficacia, economicità, ottimizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni e favorendo l'adozione di infrastrutture condivise e standard che riducano i costi sostenuti dalle singole amministrazioni e il miglioramento dei servizi erogati, nonché in coerenza con i principi, i criteri e le indicazioni contenuti nei piani triennali approvati. *Copia dei pareri tecnici attinenti a questioni di competenza dell'Autorità nazionale anticorruzione è trasmessa dall'Agid a detta Autorità; vigilanza sui servizi fiduciari ai sensi di quanto disposto dal Regolamento eIDAS; ogni altra funzione attribuitale da specifiche disposizioni di legge e dallo Statuto, sulla base di apposita convenzione che disciplini anche i maggiori oneri da sostenersi per la sua esecuzione.*

Articolo 14

L'articolo 14 modifica l'articolo 16 del CAD coordinando sistematicamente il testo.

Articolo 15

L'articolo 15 del decreto riformula l'articolo 17 del Codice prevedendo che le pubbliche amministrazioni garantiscano l'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione dell'amministrazione definite dal Governo in coerenza con le regole tecniche di cui all'articolo 71. A tal fine, è affidata a un unico ufficio dirigenziale generale la transizione alla modalità operativa digitale e dei processi di riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di una amministrazione digitale aperta.

Vengono, inoltre, affidati al responsabile dell'ufficio - dotato di adeguate competenze tecnologiche e manageriali e direttamente sottoposto all'organo di vertice politico - funzioni di difensore civico digitale. I cittadini e le imprese possono inviare al responsabile segnalazioni e reclami relativi ad ogni presunta violazione del Codice. Il difensore invita l'ufficio responsabile a porre rimedio alle segnalazioni ritenute fondate nel termine di trenta giorni. È previsto, inoltre, che il citato difensore segnali le inadempienze all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.

Per favorire una piena consapevole e maggiore trasparenza, Agid pubblica sul proprio sito una guida al cittadino di riepilogo dei diritti digitali.

Articolo 16

L'articolo 16 modifica l'articolo 18 del CAD prevedendo l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di una conferenza permanente per l'innovazione tecnologica cui è affidato il compito di supportare il Presidente del Consiglio nell'elaborazione delle linee strategiche di indirizzo in materia di innovazione e digitalizzazione. La Conferenza opera anche attraverso la consultazione di rappresentanti di ministeri ed enti pubblici o dei portatori di interessi.

Articolo 17

L'articolo 17 riformula parzialmente l'articolo 20 del CAD in materia di validità ed efficacia probatoria dei documenti informatici.

Viene soppresso il comma 1, ormai superfluo a seguito della disciplina della firma elettronica contenuta nel regolamento eIDAS e nell'articolo 21 del CAD, come modificato dall'articolo 17 del presente decreto.



Viene, inoltre, sostituito il comma 1-bis in cui si prevede che l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità.

Articolo 18

L'articolo 18 modifica l'articolo 21 del CAD in materia di documento informatico sottoscritto con firma elettronica, riconoscendo che il documento informatico sottoscritto con qualsiasi tipo di firma elettronica soddisfa il requisito della forma scritta e, ai sensi dell'articolo 2702 c.c., fa piena prova fino a querela di falso della provenienza delle dichiarazioni se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione.

A tal riguardo, si prevede che salvo il caso di sottoscrizione autenticata, le scritture private di cui all'articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12 del Codice civile redatte su documento informatico, sono sottoscritte, a pena di nullità, con firma elettronica qualificata o digitale. Gli atti di cui al numero 13 del medesimo articolo 1350 del Codice civile, redatti su documento informatico o formati attraverso procedimenti informatici, sono sottoscritti, a pena di nullità, con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 110, ogni altro atto pubblico redatto su documento informatico è sottoscritto dal pubblico ufficiale a pena di nullità con firma qualificata o digitale.

E' prevista la salvaguardia delle disposizioni concernenti il deposito degli atti e dei documenti in via telematica in materia di processo telematico.

Articolo 19

L'articolo 19 modifica l'articolo 22 del CAD in materia di copie informatiche di documenti analogici prevedendo, al comma 3, che la copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico è prodotta mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto, previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza della forma e del contenuto dell'originale e della copia. La modifica tende a garantire la sussistenza anche di altri metodi che garantiscano la conformità del documento informatico rispetto a quello analogico basati sulla certificazione di processo del raffronto tra i due.

L'articolo, inoltre, abroga il comma 6 del citato articolo 22, che prevedeva che, fino all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (di cui al comma 5 dell'articolo 22 del CAD) che individua i documenti analogici originali unici, permanesse l'obbligo della conservazione dell'originale analogico oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la loro conformità all'originale dovesse essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente e allegata al documento informatico.

Articolo 20

L'articolo 20 aggiunge il comma 2-bis all'articolo 23 del CAD che riprende quanto già disposto dal vigente articolo 23-ter, comma 5, che viene conseguentemente abrogato. In esso si prevede che sulle copie analogiche di documenti informatici possa essere apposto a stampa un contrassegno (sulla base delle regole tecniche di cui all'art. 71 CAD) tramite il quale è possibile accedere al documento informatico, ovvero verificare la corrispondenza allo stesso della copia analogica. Il contrassegno sostituisce, a tutti gli effetti di legge, la sottoscrizione autografa del pubblico ufficiale e non può essere richiesta la produzione di altra copia analogica con sottoscrizione autografa del medesimo documento informatico.



Articolo 21

L'articolo 21 modifica l'articolo 23-*bis* del CAD prevedendo, al comma 2, che la copia e gli estratti informatici sono prodotti mediante processi e strumenti che assicurino la corrispondenza del contenuto della copia o dell'estratto informatico alle informazioni del documento informatico di origine previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza del contenuto dell'originale e della copia. Ciò tende a garantire la sussistenza anche di altri metodi che garantiscano la conformità del documento informatico rispetto a quello analogico basati sulla certificazione di processo del raffronto tra i due. Resta fermo, ove previsto, l'obbligo di conservazione dell'originale informatico.

Articolo 22

L'articolo 22 modifica l'articolo 23-*ter* del CAD prevedendo, come prima cosa, la sostituzione del comma 4. Viene precisato il procedimento per l'adozione delle regole tecniche in materia di formazione e conservazione di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni; le stesse saranno definite ai sensi dell'articolo 71, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Viene, poi, abrogato il comma 2 del citato articolo 23-*ter* del CAD che prevedeva che i documenti costituenti atti amministrativi con rilevanza interna al procedimento amministrativo sottoscritti con firma elettronica avanzata avessero l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile. Inoltre, viene abrogato il comma 5 dello stesso articolo 23-*ter* in quanto la disposizione in esso contenuta è stata spostata, per coordinamento di testo, nell'articolo 23 del predetto Codice.

Articolo 23

L'articolo 23 modifica l'articolo 24 del CAD introducendo i commi 4-*bis* e 4-*ter*, di contenuto identico ai commi 4 e 5 dell'articolo 21 che si è ritenuto opportuno collocare in questa sede per coordinare sistematicamente il testo. Esso prevede, in particolare, che l'apposizione ad un documento informatico di una firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica qualificata basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso, equivale a mancata sottoscrizione, salvo che lo stato di sospensione sia stato annullato su richiesta del titolare. La revoca o la sospensione, comunque motivate, hanno effetto dal momento della pubblicazione, salvo che il revocante, o chi richiede la sospensione, non dimostri che essa era già a conoscenza di tutte le parti interessate.

Quanto sopra stabilito vale anche nei casi in cui la firma elettronica è basata su un certificato qualificato rilasciato da un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea, quando ricorrono una serie di condizioni.

Articolo 24

L'articolo 24 modifica l'articolo 25 del CAD coordinando sistematicamente il testo.

Articolo 25

L'articolo 25 modifica l'articolo 27 del CAD fissando i requisiti che devono possedere i prestatori di servizi fiduciari qualificati, i gestori di posta elettronica certificata, i gestori dell'identità digitale di cui all'articolo 64 e conservatori di cui all'articolo 44-*bis*. Si prevede che tali soggetti debbano



conformarsi alle previsioni dell'articolo 24 del Regolamento eIDAS. Essi, inoltre, devono possedere i requisiti di cui all'articolo 29, comma 3.

Articolo 26

L'articolo 26 modifica l'articolo 28 del CAD.

Viene abrogato il comma 1 nel quale venivano indicate le informazioni che i certificati qualificati (ora rinominati dal successivo comma 3 "certificati di firma elettronica qualificata") dovevano contenere, dovendosi ora fare riferimento a quelle indicate dal Regolamento eIDAS (art. 28 e Allegato I).

Viene, inoltre, sostituito il comma 2, prevedendo che nel certificato di firma elettronica qualificata sia inserito il codice fiscale o, per i residenti all'estero, un analogo codice identificativo.

Articolo 27

L'articolo 26 modifica l'articolo 29 del CAD prevedendo che i soggetti che intendono avviare la prestazione di servizi fiduciari qualificati o svolgere l'attività di gestore di posta elettronica certificata e di gestore dell'identità digitale, nonché i conservatori presentano all'Agid domanda di qualificazione o accreditamento, allegando alla stessa una relazione di valutazione della conformità rilasciata da un organismo accreditato dal soggetto designato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99 (attualmente ACCREDIA).

Articolo 28

L'articolo 28 modifica l'articolo 30 del CAD estendendo la disciplina della responsabilità dei certificatori (figura ormai superata con l'entrata in vigore del Regolamento eIDAS) ai prestatori di servizi fiduciari qualificati, ai gestori di posta elettronica certificata, ai gestori dell'identità digitale e ai conservatori. In particolare, viene previsto a carico degli stessi soggetti l'obbligo del risarcimento per danno cagionato ad altri nello svolgimento della loro attività, a meno che non provino di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno. La volontà è quella di rafforzare la responsabilità degli operatori in ragione della delicatezza delle attività svolte.

Articolo 29

L'articolo 29 modifica l'articolo 32 del CAD fissando gli obblighi a carico del prestatore di servizi di firma elettronica qualificata, figura che sostituisce quella del certificatore, ormai non più rispondente a quanto previsto dal Regolamento eIDAS.

Articolo 30

L'articolo 30 modifica l'articolo 32-bis del CAD prevedendo che l'Agid possa irrogare (tramite il Direttore Generale) ai prestatori di servizi fiduciari qualificati, ai gestori di posta elettronica certificata, ai gestori dell'identità digitale e, limitatamente alle attività di conservazione di firme, sigilli o certificati elettronici, ai conservatori di cui all'articolo 44-bis, che abbiano violato gli obblighi del Regolamento eIDAS e del CAD, sanzioni amministrative in relazione alla gravità della violazione accertata e all'entità del danno provocato all'utenza (per importi da un minimo di euro 2.000,00 a un massimo di euro 20.000,00). Nei casi di particolare gravità l'Agid può disporre la cancellazione del soggetto dall'elenco dei soggetti qualificati. Il procedimento sanzionatorio verrà garantito attraverso il rispetto della disciplina della legge di depenalizzazione (legge n. 689 del 1981).



Viene inoltre inserito un ulteriore comma, *1-bis*, in cui si prevede che l'Agid, prima di irrogare la sanzione amministrativa, diffidi i soggetti a conformare la propria condotta agli obblighi previsti dal Regolamento eIDAS e dal CAD.

Articolo 31

L'articolo 31 modifica l'articolo 34 del CAD recando norme di coordinamento con le disposizioni contenute nel Regolamento eIDAS.

Articolo 32

L'articolo 32 apporta modifiche all'articolo 35 del CAD in materia di dispositivi sicuri e procedure per la generazione della firma qualificata.

Viene aggiunto un ulteriore comma, *1-bis*, in base al quale i dispositivi per la creazione di una firma elettronica qualificata devono soddisfare i requisiti di cui all'Allegato II del Regolamento eIDAS.

Al comma 5 vengono apportate modifiche di natura sistematica.

Infine, viene sostituito il comma 6 che prevede che la conformità dei requisiti di sicurezza dei dispositivi per la creazione di una firma qualificata, prescritti dalla direttiva eIDAS, sia riconosciuta se accertata da un organismo designato da un altro Stato membro e notificato secondo la procedura prevista dalla direttiva stessa. Inoltre, la valutazione della conformità del sistema e degli strumenti di autenticazione utilizzati dal titolare delle chiavi di firma è effettuata dall'Agid.

Articolo 33

L'articolo 33 modifica l'articolo 37 del CAD recando norme di coordinamento normativo e sistematico. Nello specifico, in conformità al Regolamento eIDAS, viene sostituita la figura del "certificatore qualificato" con quella del "prestatore di servizi fiduciari qualificato".

Articolo 34

L'articolo 34 modifica l'articolo 40 del CAD prevedendo che le pubbliche amministrazioni forniscano gli originali dei propri documenti, inclusi quelli inerenti ad albi, elenchi e pubblici registri, con mezzi informatici secondo le regole tecniche di cui all'articolo 71. Vengono abrogati i commi 3 e 4 che prevedono l'adozione di un Regolamento per individuare le categorie di documenti che possono essere redatti in originale anche su supporto cartaceo in relazione al particolare valore storico e artistico, in quanto, sin dall'introduzione di tale disposizione (2006), ad oggi non risulta essere stato ancora emanato alcun Regolamento.

Articolo 35

L'articolo 35 modifica l'articolo 40-bis del CAD recando norme di coordinamento normativo e sistematico.

Articolo 36

L'articolo 36 modifica l'articolo 41 del CAD prevedendo che le pubbliche amministrazioni gestiscano i provvedimenti amministrativi in via informatica e, a tal fine, forniscano gli opportuni servizi di interoperabilità e cooperazione applicativa.

Articolo 37



L'articolo 37 aggiunge il comma 1-*bis* all'articolo 43 eliminando l'obbligo di conservazione a carico dei cittadini e delle imprese dei documenti informatici quando gli stessi siano conservati per legge da una pubblica amministrazione.

Articolo 38

L'articolo 38 modifica l'articolo 44 del CAD in materia di requisiti per la gestione e conservazione dei documenti informatici. A tal riguardo, si prevede che il sistema di gestione informatica dei documenti della pubblica amministrazione debba assicurare, tra le altre, la sicurezza e l'integrità del sistema, la sua corretta e puntuale registrazione di protocollo dei documenti in entrata e in uscita, la raccolta di informazioni sul collegamento esistente tra ciascun documento ricevuto dall'amministrazione e i documenti dalla stessa formati e l'accesso, in condizioni di sicurezza, alle informazioni del sistema da parte dei soggetti interessati, nel rispetto delle disposizioni in materia di riservatezza e tutela dei dati personali.

Tale sistema è gestito da un responsabile che opera d'intesa con il dirigente dell'ufficio competente, il responsabile del trattamento dei dati personali e il responsabile del sistema della conservazione dei documenti informatici, nella definizione e gestione delle attività di rispettiva competenza. Almeno una volta all'anno il responsabile della gestione dei documenti informatici provvede a trasmettere al sistema di conservazione i fascicoli e le serie documentarie anche relative a procedimenti conclusi.

Articolo 39

L'articolo 39 modifica l'articolo 44-*bis* del CAD prevedendo che i soggetti pubblici e privati che svolgono attività di conservazione dei documenti informatici e di certificazione chiedano l'accreditamento presso l'Agid secondo le regole tecniche di cui all'articolo 71 del CAD. Si continua ad utilizzare la dizione "conservatori accreditati" in quanto non prevista nel Regolamento eIDAS.

Articolo 40

L'articolo 40 modifica l'articolo 48 del CAD specificando che altre soluzioni tecnologiche utilizzabili siano individuate con le regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71.

Articolo 41

L'articolo 41 aggiunge il comma 3-*bis* (già articolo 58, comma 1) all'articolo 50 del CAD prevedendo che il trasferimento di un dato da un sistema informativo a un altro non modifichi la titolarità del dato.

Articolo 42

L'articolo 42 modifica l'articolo 51 del CAD sostituendo il comma 1-*bis*. In particolare, viene previsto che l'Agid attui il Quadro strategico nazionale per la sicurezza dello spazio cibernetico e il Piano Nazionale per la sicurezza cibernetica e la sicurezza informatica. Ciò al fine, tra le altre, di coordinare le iniziative di prevenzione e gestione degli incidenti di sicurezza informatici. Viene prevista, inoltre, l'abrogazione del comma 2-*bis* al fine di coordinare sistematicamente il testo.

Articolo 43



L'articolo 43 abroga i comma 1, 8 e 9 dell'articolo 52 del CAD in materia di accesso telematico e utilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni. Ciò al fine di coordinare sistematicamente il testo con le esigenze emerse in sede di Agenda digitale europea.

Articolo 44

L'articolo 44 modifica l'articolo 53 del CAD in materia di requisiti dei siti *Internet* delle pubbliche amministrazioni e dei dati in essi contenuti. Viene previsto, in particolare, che le PPAА pubblicino anche il catalogo dei dati e dei metadati definitivi, nonché delle relative banche dati in loro possesso e dei regolamenti che ne disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria.

Viene, inoltre, previsto che con le regole tecniche di cui all'articolo 71 del CAD siano adottate le linee guida per la realizzazione e la modifica dei siti delle amministrazioni.

Articolo 45

L'articolo 45 modifica l'articolo 54 del CAD recando norme di coordinamento normativo e sistematico.

Articolo 46

L'articolo 46 modifica l'articolo 56 del CAD stabilendo il principio secondo il quale i dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi alle autorità giudiziarie di ogni ordine e grado e delle decisioni e sentenze *on-line* sono pubblicati sul sito istituzionale delle autorità emananti. Alla pubblicazione si procede nel rispetto dei termini e modalità dettate del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), fermo restando quanto previsto dalle disposizioni processuali concernenti la visione e il rilascio di estratti e di copie di atti e documenti.

Articolo 47

L'articolo 47 modifica l'articolo 59 del CAD in materia di dati territoriali. In particolare, viene stabilito che il Repertorio nazionale dei dati territoriali (le cui regole tecniche saranno adottate con decreto su proposta delle amministrazioni competenti), sia l'infrastruttura di riferimento per l'erogazione dei servizi di ricerca dei dati territoriali, e relativi servizi, e il punto di accesso nazionale ai fini dell'attuazione della direttiva 2007/2/CE (direttiva INSPIRE).

Contestualmente, viene abrogata la disposizione che prevedeva l'istituzione del Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni, che aveva il compito di definire le regole tecniche per la realizzazione delle basi dei dati territoriali, la documentazione, la fruibilità e lo scambio degli stessi tra le pubbliche amministrazioni centrali e locali.

Sono, inoltre, abrogati i commi 6 e 7-*bis* al fine di coordinare normativamente e sistematicamente il testo.

Articolo 48

L'articolo 48 modifica l'articolo 60 del CAD, prevedendo che la realizzazione di basi dati di interesse nazionale (rilevanti per lo svolgimento delle funzioni istituzionali delle altre pubbliche amministrazioni, anche solo per fini statistici) e le loro modalità di aggiornamento siano attuate, oltre che secondo le vigenti regole del Sistema statistico nazionale, secondo le regole tecniche di cui



all'articolo 71 dello stesso Codice. Si prevede, inoltre, che tali sistemi informativi possiedono le caratteristiche minime di sicurezza, accessibilità e interoperabilità. È previsto che l'Agid pubblici sul proprio sito istituzionale l'elenco delle basi di dati di interesse nazionale realizzate ai sensi del presente articolo

Articolo 49

L'articolo 49 modifica l'articolo 61 del CAD recando norme di coordinamento normativo e sistematico.

Articolo 50

L'articolo 50 modifica l'articolo 62 del CAD recando norme di coordinamento normativo e sistematico. In particolare, al comma 6, lettera a), viene sostituito il riferimento all'articolo 58 con quello all'articolo 50 che ora regola interamente la materia della disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni.

Articolo 51

L'articolo 51 modifica l'articolo 63 del CAD, in materia di organizzazione e finalità dei servizi in rete.

In particolare viene esteso l'ambito soggettivo delle disposizioni facendo riferimento, non più alle pubbliche amministrazioni centrali, ma alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto del riparto di competenza di cui all'articolo 117 della Costituzione, nonché alle società a controllo pubblico, come definite nel decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 18 della legge n. 124 del 2015, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Vengono, infine, abrogati i commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinqües al fine di coordinare il testo del decreto dal punto di vista normativo e sistematico.

Articolo 52

L'articolo 52 modifica l'articolo 64 del CAD dettando una disciplina organica del Sistema pubblico di identità digitale (SPID) e delle modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni.

Si tratta di un intervento che mira a coordinare e razionalizzare la disciplina vigente in materia di strumenti di identificazione, comunicazione e autenticazione *on-line*, garantendo la coerenza con la disciplina europea della materia dettata, tra l'altro, dal già citato Regolamento eIDAS.

Inoltre, con l'articolo 64-bis, che viene aggiunto al CAD, viene istituito il punto unico telematico di accesso ai servizi pubblici, destinato a rappresentare l'interfaccia universale attraverso la quale cittadini e imprese potranno interagire con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del Codice, prevedendo che questi ultimi debbano rendere fruibili tutti i propri servizi in rete attraverso tale punto unico di accesso telematico, in conformità alle modalità tecnico-operative che dovranno essere individuate dall'Agid. Infine, con l'articolo 64, comma 2-septies, si prevede che un atto giuridico può essere posto in essere da un soggetto identificato mediante SPID, nell'ambito di un sistema informatico avente i requisiti fissati nelle regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71 attraverso processi idonei a garantire, in maniera manifesta e inequivoca, l'acquisizione della sua volontà.



Articolo 53

L'articolo 53 modifica l'articolo 65 del CAD in materia di istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica, recando norme di coordinamento normativo e sistematico.

In particolare, viene previsto che le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici siano valide anche laddove l'autore sia identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), ovvero siano sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d'identità.

Articolo 54

L'articolo 54 modifica l'articolo 66 del CAD in materia di carta d'identità elettronica e carta nazionale dei servizi, recando norme di coordinamento normativo e sistematico. Tali documenti saranno rilasciati dalle amministrazioni pubbliche nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71 del Codice.

Articolo 55

L'articolo 55 modifica l'articolo 68 del CAD in materia di analisi comparativa delle soluzioni, recando norme di coordinamento normativo e sistematico. In particolare, si sopprime la possibilità che i soggetti interessati chiedano all'Agid di esprimere il parere circa la modalità di svolgimento della valutazione comparativa delle soluzioni, essendo quest'ultima effettuata secondo modalità e criteri definiti dalla stessa Agid.

Articolo 56

L'articolo 56 modifica l'articolo 70 del CAD in materia di banca dati dei programmi informatici riutilizzabili. In particolare, si prevede che l'Agid definisca i requisiti minimi affinché i programmi informatici realizzati dalle pubbliche amministrazioni siano idonei al riuso da parte di altre pubbliche amministrazioni, anche con riferimento a singoli moduli, nonché le modalità di inserimento nell'apposita banca dati dei programmi informatici riutilizzabili.

Articolo 57

L'articolo 57 modifica il comma 1 dell'articolo 71 del CAD al fine di rendere semplificate e funzionali le modalità di adozione delle regole tecniche. Viene previsto, in particolare, che le stesse siano adottate con decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, su proposta dell'Agid, di concerto con il Ministro della giustizia e con i Ministri competenti, sentita la Conferenza unificata e il Garante per la protezione dei dati personali nelle materie di competenza.

Articolo 58

L'articolo 58 modifica l'articolo 73 del CAD, semplificando e razionalizzando in termini significativi la vigente disciplina sul Sistema Pubblico di connettività. La nuova struttura e formulazione delle disposizioni disegna tale sistema come l'insieme di infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche che assicura l'interoperabilità tra i sistemi informativi delle pubbliche



amministrazioni, permettendo il coordinamento informativo e informatico dei dati tra le amministrazioni centrali, regionali e locali e tra queste e i sistemi dell'Unione europea. Viene, inoltre, prevista una generale apertura – previa istanza all'Agid – di tale sistema ai gestori di servizi pubblici e ai privati.

Il Sistema Pubblico di connettività (costituito da un insieme di elementi che comprendono infrastrutture, architetture e interfacce tecnologiche; linee guida e regole per la cooperazione e l'interoperabilità; catalogo di servizi e applicazioni) garantisce la sicurezza e la riservatezza delle informazioni, nonché la salvaguardia e l'autonomia del patrimonio informativo di ciascun soggetto aderente.

A norma dell'articolo 71 del CAD saranno dettate le regole tecniche del Sistema pubblico di connettività, al fine di assicurare l'aggiornamento, l'aderenza alle linee guida europee in materia di interoperabilità, l'adeguatezza rispetto alle esigenze delle pubbliche amministrazioni e dei suoi utenti e la più efficace e semplice adozione da parte di tutti i soggetti, pubblici e privati.

Articolo 59

L'articolo 59 modifica l'articolo 75 del CAD in materia di partecipazione al Sistema pubblico di connettività. L'intervento risponde ai principi e criteri individuati dall'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge delega e vanno, come anticipato, nel senso indicato dal Parlamento di semplificare le regole di cooperazione applicativa tra amministrazioni pubbliche e di favorire l'adesione al SPC da parte dei privati garantendo la sicurezza e la resilienza dei sistemi.

È previsto, inoltre, che l'Agid renda disponibile ogni altra informazione necessaria a garantire l'interoperabilità del SPC.

Articolo 60

L'articolo 60 modifica l'articolo 76 del CAD recando norme di coordinamento sistematico, al fine di raccordare l'ambito soggettivo di applicazione della disposizione in materia di scambio di documenti informatici nell'ambito dell'SPC al presente Codice. Viene, inoltre, aggiunto l'articolo 76-bis che prevede che i costi relativi alle infrastrutture nazionali dell'SPC siano a carico dei fornitori, per i servizi da essi direttamente utilizzati e proporzionalmente agli importi dei contratti di fornitura; una quota di tali costi sarà a carico delle pubbliche amministrazioni, relativamente ai servizi da esse utilizzati. I costi, i criteri e la relativa ripartizione saranno determinati periodicamente da Agid e sottoposti ad approvazione da parte del Comitato di indirizzo.

Articolo 61

L'articolo 61 rinvia la definizione della rilevanza, ai fini della responsabilità dirigenziale, della violazione alle disposizioni del decreto legislativo n. 82 del 2005 e del mancato o inadeguato utilizzo delle tecnologie ivi disciplinate al decreto legislativo che sarà adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

Articolo 62

L'articolo 62 detta disposizioni di coordinamento prevedendo che con decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione saranno aggiornate e coordinate le regole tecniche previste dal CAD.



Viene modificato l'articolo 30-ter del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, al fine di utilizzare il Sistema pubblico di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti per svolgere funzioni di supporto al controllo delle identità e alla prevenzione del furto di identità nei casi previsti dalla Legge e dai Regolamenti anche in settori diversi da quelli precedentemente indicati, limitatamente al riscontro delle informazioni strettamente pertinenti.

Viene, inoltre, previsto che i certificatori qualificati, i gestori dell'identità digitale che partecipano al Sistema pubblico dell'identità digitale (SPID), e i prestatori di servizi fiduciari qualificati partecipino al sistema pubblico di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti, con specifico riferimento al furto di identità, di cui al predetto articolo 30-ter del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141.

Viene modificato l'articolo 28, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, al fine di consentire che gli obblighi di identificazione e adeguata verifica della clientela (da parte dei soggetti indicati dalla predetta legge) si considerano comunque assolti anche nel caso in cui i soggetti siano dotati di identità digitale di livello massimo di sicurezza nell'ambito del Sistema pubblico per la gestione delle identità digitali (SPID).

Viene, infine, modificato l'articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, prevedendo che la Sogei realizzi uno dei poli strategici per l'attuazione e la conduzione dei progetti e la gestione dei dati, delle applicazioni e delle infrastrutture delle amministrazioni centrali di interesse nazionale previsti dal piano triennale di razionalizzazione dei CED delle pubbliche amministrazioni.

Articolo 63

L'articolo 63 detta disposizioni transitorie prevedendo che:

- a) gli indirizzi di posta elettronica certificata contenuti nell'INI-PEC costituiscono mezzo esclusivo di comunicazione da parte delle pubbliche amministrazioni e delle società a controllo pubblico (come definite nel decreto legislativo adottato in attuazione dell'art. 18 della legge n. 124 del 2015 e inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT), a partire dalla completa attuazione dell'ANPR e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2017.
Entro lo stesso termine (a partire dalla completa attuazione dell'ANPR e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2017), agli iscritti all'ANPR che non abbiano provveduto a indicarne uno è messo a disposizione un domicilio digitale con modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Tale decreto sarà adottato entro 31 dicembre 2017;
- b) alla completa attuazione dell'ANPR, il Ministero dell'interno, inserisce d'ufficio i domicilia digitali dei professionisti presenti nel Registro Ini-PEC che non abbiano ancora provveduto a indicarne uno, nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione residente, fermo restando il diritto del professionista di modificare, in ogni momento, tale indicazione;
- c) le pubbliche amministrazioni, le società, interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico e i gestori di pubblici servizi (limitatamente alla loro attività di pubblico interesse limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario) identifichino chiunque ne faccia richiesta attraverso l'identità digitale



- assegnatagli ai sensi dell'articolo 3-ter del CAD decorsi ventiquattro mesi dall'accREDITAMENTO del primo gestore;
- d) l'Agid fissi, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, i limiti e le modalità di applicazione dell'articolo 8-bis, comma 2, del CAD, in materia disponibilità di connettività alla rete Internet presso gli uffici pubblici e altri luoghi pubblici, in particolare nei settori scolastico, sanitario e di interesse turistico;
 - e) i certificati qualificati rilasciati, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, a persone fisiche a norma della direttiva 1999/93/CE, siano considerati certificati qualificati di firma elettronica a norma del predetto regolamento fino alla loro scadenza;
 - f) il prestatore di servizi che ha presentato la relazione di conformità, ai sensi dell'articolo 51 del regolamento eIDAS, sia considerato prestatore di servizi fiduciari qualificato a norma del predetto regolamento e dell'articolo 29 del CAD, come modificato dal presente decreto, fino al completamento della valutazione della relazione da parte dell'Agid;
 - g) entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, l'Agid adegui il proprio Statuto alle modifiche introdotte dall'articolo 14-bis del CAD, come aggiunto dal presente decreto.

Articolo 64

L'articolo 64 contiene, al comma 1, l'elenco degli articoli del CAD abrogati (dalla data di entrata in vigore del presente decreto) in quanto superati.

Le abrogazioni disposte seguono, essenzialmente, due linee direttrici: quella di semplificare, razionalizzare e coordinare la disciplina della materia e quella di delegificare, rinviando alle regole tecniche la disciplina dei profili tecnico-operativi.

Vengono inoltre abrogate le disposizioni ormai superate del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e mediante l'abrogazione dei commi 2, 2-bis e 2-ter dell'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, viene disposta la soppressione della cabina di regia per l'attuazione dell'agenda digitale italiana e del Tavolo costituito nel suo ambito, al fine di semplificare la *governance* dell'agenda digitale. Infine, vengono abrogate disposizioni del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 135. Si fa riferimento ad alcune disposizioni dell'articolo 20 del decreto-legge sopracitato, riguardanti le funzioni di Agid, perché contenute e ampliate dall'articolo 14-bis del codice. In particolare, viene abrogata la previsione del Comitato tecnico delle comunità intelligenti (PNCI), per meglio coordinare la normativa vigente con le disposizioni previste dal citato articolo 14-bis.

Articolo 65

L'articolo 65 stabilisce che il decreto di cui alla presente relazione entri in vigore il 1° luglio 2016.



RELAZIONE TECNICA

Articolo 1

L'articolo 1 modifica le definizioni contenute nel Codice dell'amministrazione digitale, introducendone alcune nuove in linea con le evoluzioni tecnologiche e con i più recenti interventi normativi. La disposizione, con l'obiettivo di maggiore certezza e qualità della regolazione, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Quanto previsto dalla disposizione sarà effettuato a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 2

L'articolo 2, definendo l'ambito soggettivo di applicazione del CAD, non produce effetti dal punto di vista finanziario. Quanto previsto dalla disposizione sarà effettuato a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 3

L'articolo 3, perseguendo obiettivi di trasparenza, semplificazione e accelerazione dei procedimenti, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'esercizio del diritto di accesso, anche attraverso mezzi telematici, ai procedimenti amministrativi non richiede l'implementazione di soluzioni che non siano già in uso presso le amministrazioni (protocollo informatico e gestione documentale) ed è già previsto dalla normativa vigente: il DPR 445/2000 – Testo unico sulla documentazione amministrativa (TUDA) – che all'art. 59 disciplina l'accesso esterno ai documenti amministrativi (contemplando strumenti che consentano il reperimento, la visualizzazione e la stampa per via telematica). Peraltro lo stesso TUDA, all'art.52, comma 1, lettera e) indica che "il sistema di protocollo informatico deve consentire, in condizioni di sicurezza, l'accesso alle informazioni da parte dei soggetti interessati" (si tratta di disposizioni previste nel previgente DPR 428/1998 "Regolamento recante norme per la gestione del protocollo informatico da parte delle Amministrazioni pubbliche"). L'esercizio di tale diritto è richiamato nella novella del CAD al solo scopo di consentire una lettura chiara e inequivoca dei diritti di cittadinanza digitale, ma non introduce – di fatto – un nuovo diritto per esercitare il quale le amministrazioni debbano porre in essere azioni non già previste dalla normativa vigente. Conseguentemente, si tratta di disposizioni già esistenti nell'ordinamento da molti anni, alle quali deve ritenersi che le amministrazioni si siano già adeguate.

Articolo 4

L'articolo, intervenendo sulla disciplina in materia di domicilio digitale delle persone fisiche, prevede che gli iscritti all'Anagrafe nazionale della popolazione residente possono chiedere l'inserimento nell'Anagrafe medesima di un domicilio digitale che, se richiesto, costituisce mezzo esclusivo di comunicazione con le pubbliche amministrazioni e con le società a controllo pubblico inserite nel conto economico dell'Istat. L'articolo, pertanto, attuando il principio c.d. *digital first*, determinerà un evidente recupero in termini di efficienza dei servizi offerti dalle pubbliche amministrazioni anche sotto il profilo della tempestività con un contestuale risparmio dei costi sostenuti dalle stesse soprattutto in considerazione della transizione progressiva dalle comunicazioni cartacee a quelle elettroniche.

L'architettura sottesa al domicilio digitale non contempla costi aggiuntivi: non si tratta infatti di dotare di PEC i cittadini che non ne possiedono una, bensì di utilizzare – per i soggetti che lo chiederanno – l'indirizzo PEC degli utenti che ne sono già in possesso o un'altra forma di domicilio digitale.



Per gli utenti già dotati di PEC, i costi di gestione del domicilio digitale registrato presso ANPR sono già coperti e non gravano sulle PA. Sotto tale profilo pertanto la norma non comporta oneri e determina risparmi certi, anche se non quantificabili, corrispondenti ai costi di invio delle comunicazioni ai destinatari dotati di PEC.

Per i cittadini che non possiedono un indirizzo di PEC, sono previste soluzioni alternative, sempre digitali, una delle quali è descrivibile come una casella postale virtuale accessibile ai cittadini dotati di identità digitale e utilizzabile da parte delle amministrazioni per trasmettere in forma digitale ogni comunicazione. Tale soluzione è già finanziata nell'ambito delle azioni previste dalla Strategia per la crescita digitale 2014-2020 e non comporta pertanto oneri per le amministrazioni.

Il domicilio digitale, così come proposto, non rappresenta quindi un costo aggiuntivo, bensì un risparmio netto di spesa pubblica, posto che le spese postali – il cui ammontare è per le sole PA locali non inferiore a 250M€/anno – sono spesa certa, mentre con il domicilio digitale le spese postali si azzerano per i possessori di PEC o di identità digitale. Con il domicilio digitale le PA non dovranno più sostenere i costi per produrre, conservare, trasmettere documenti cartacei, né altri costi, diretti (carta, toner, buste, etc.) e indiretti (costo del lavoro, tempo per attività manuali, tempo impiegato dal destinatario in caso di assenza per recuperare una raccomandata, etc.). Il domicilio digitale, quindi, risponde alla duplice esigenza di riduzione dei costi delle pubbliche amministrazioni e di realizzazione di servizi completamente digitali.

Articolo 5

La disposizione introduce, per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, l'obbligo di accettare pagamenti attraverso i servizi elettronici, ivi incluso l'utilizzo, per i micro pagamenti, del credito telefonico. La riduzione dell'utilizzo del denaro contante comporta vantaggi in termini di trasparenza del rapporto col cittadino, velocità dei servizi, nonché riduzione di contenziosi sui pagamenti e certezza della riscossione.

La piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati è già stata realizzata da AgID e ad essa dal dicembre 2015 le pubbliche amministrazioni sono obbligate ad aderirvi. La piattaforma sarà estesa da AgID per gestire i micro pagamenti per cui tutte le amministrazioni, già obbligate ad utilizzare la piattaforma, potranno usufruire dei nuovi servizi di pagamenti gratuitamente. La disposizione, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche perché i costi di gestione rientrano comunque tra quelli previsti per le infrastrutture del sistema pubblico di connettività (SPC) di cui all'articolo 58.

Articolo 6

La disposizione, di semplice coordinamento, non produce impatti sulla finanza pubblica. Quanto previsto dalla disposizione sarà effettuato a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 7

L'articolo introduce l'indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi per le comunicazioni e per l'invio di documenti tra le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi e i privati. La struttura è già realizzata e operativa da alcuni anni e la relativa gestione dell'indice è affidata all'AgID che utilizza, a tal fine, elenchi e repertori già formati dalle amministrazioni pubbliche. L'attuazione della disposizione avviene nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente.



Articolo 8

La disposizione, relativa alla qualità dei servizi resi disponibili telematicamente dalle pubbliche amministrazioni, non produce effetti sulla finanza pubblica, in quanto le regole valgono esclusivamente per i nuovi servizi che saranno comunque realizzati a seguito dell'adozione delle relative regole tecniche. Si tenga conto che il processo di standardizzazione produce sinergie ed economie di scala, benché non quantificabili a priori e, pertanto, ci si attende un efficientamento delle future spese di sviluppo.

Articolo 9

La disposizione non produce effetti di finanza pubblica in quanto le singole amministrazioni – a invarianza di spesa – renderanno disponibili agli utenti, all'interno degli uffici pubblici, idonee risorse di connettività a Internet in modalità *wi-fi* solo ove ne siano già dotate e nei limiti della banda disponibile. La misura in termini infrastrutturali trova già copertura finanziaria in bilancio (statale o regionale), posto che i costi di accesso alla rete Internet per le pubbliche amministrazioni sono fissi e non sono in relazione col numero di utenti collegati.

Il Piano banda ultralarga trova copertura a valere su tre tipologie di fondi di origine comunitaria, nazionale e regionale: Fers (Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale), Fears (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) e Fsc (Fondo Sviluppo e coesione), congiuntamente a investimenti privati:

- l'impegno degli operatori privati, concentrato nelle prime 482 città italiane, è stimato in circa 2 miliardi di euro;
- il Piano Strategico Banda Ultralarga, operativo dal 2013, ha già previsto l'utilizzo di 419 milioni di euro per collegare 777 Comuni;
- i POR FESR e FEASR distribuiranno 4,2 miliardi di euro (incluso cofinanziamento nazionale);
- il PON Competitività 2014-2020 dedica alle infrastrutture a banda ultralarga 230 milioni di euro.

Inoltre, la porzione di banda non utilizzata dagli uffici e messa a disposizione degli utenti attraverso il sistema di autenticazione SPID non ha un costo aggiuntivo in quanto, come previsto dall'articolo 14, comma 5 del dPCM 24 ottobre 2014, le pubbliche amministrazioni, in qualità di fornitori dei servizi, usufruiscono gratuitamente delle verifiche rese disponibili dai gestori di identità digitali e dai gestori di attributi qualificati.

Articolo 10

L'attuazione della disposizione avviene, ove prevista la consultazione preventiva, nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente.

Articolo 11

La disposizione non produce effetti sulla finanza pubblica. L'attuale formulazione non è nuova nella sostanza, essendo presente in norme previgenti. L'interoperabilità dei sistemi informativi pubblici è infatti principio base della informatizzazione delle pubbliche amministrazioni. Prova ne sia che il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 recante "Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche" prevede (art. 1, comma 3) che tra i criteri relativi allo sviluppo dei sistemi informativi rientrano "l'integrazione e interconnessione dei sistemi medesimi". E il comma 4 del medesimo articolo ribadisce l'ambito di applicazione: "Allo scopo di conseguire l'integrazione e l'interconnessione dei sistemi informativi di tutte le amministrazioni pubbliche, le regioni, gli enti locali, i concessionari di pubblici servizi sono



destinatari di atti di indirizzo e di raccomandazioni, nei modi previsti dall'art. 7." L'interoperabilità dei sistemi informativi pubblici è un principio ormai consolidato e la novella non fa che ribadire principi e norme già esistenti. Per i nuovi sistemi, realizzati successivamente all'entrata in vigore della disposizione e nell'ambito delle risorse disponibili, sarà assicurata l'interoperabilità.

Articolo 12

La disposizione, prevedendo che le politiche di formazione dei dipendenti pubblici siano volte allo sviluppo delle competenze tecnologiche e manageriali dei dirigenti per la transizione alla modalità operativa digitale, non produce effetti sulla finanza pubblica.

Articolo 13

La disposizione razionalizza le funzioni esercitate dall'AgID anche in coerenza con la normativa europea, in particolare con il regolamento UE n. 910 del 2014 (electronic identification and trust services-eIDAS). Tra i compiti dell'Agenzia viene previsto il coordinamento informatico nell'ambito dei rapporti tra Stato, Regioni e autonomie locali con l'adozione di infrastrutture e *standard* che migliorino i servizi erogati. Alle attività si provvede con le risorse a legislazione vigente dell'AgID.

Articolo 14

Non ha impatti sulla finanza pubblica.

Articolo 15

La disposizione, per garantire l'attuazione delle linee strategiche definite dal Governo per la riorganizzazione e la digitalizzazione dell'amministrazione, prevede che le pubbliche amministrazioni affidino a un unico ufficio dirigenziale generale la transizione alla modalità operativa digitale. Al responsabile di tale ufficio viene, inoltre, affidata la funzione di difensore civico digitale. Non ci sono impatti di natura finanziaria in quanto la previsione normativa si attua esclusivamente attraverso processi di riorganizzazione nell'ambito complessivo degli uffici dirigenziali già previsti. Quanto previsto dalla disposizione sarà effettuato a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 16

La disposizione è finalizzata alla razionalizzazione e alla semplificazione delle strutture deputate alla governance in materia di digitalizzazione, con la riduzione di quelle attualmente previste a tal fine. La disposizione mantiene operativa un'unica struttura, la già esistente Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica, con il compito di elaborare indirizzi e fornire consulenza al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di innovazione e digitalizzazione. Sono infatti soppresse tre strutture attualmente previste: la cabina di regia per l'agenda digitale, il Tavolo permanente per l'innovazione e la Commissione di coordinamento del sistema pubblico di connettività.

Articolo 17

Articolo 18

Articolo 19

Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Quanto previsto dalla disposizione sarà effettuato a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.



Articolo 20

L'articolo introduce il contrassegno che sostituisce, a tutti gli effetti di legge, la sottoscrizione autografa. La disposizione non ha effetti sulla finanza pubblica. Quanto previsto dalla disposizione sarà effettuato a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 21

Articolo 22

Gli articoli non hanno effetti sulla finanza pubblica. Quanto previsto dalle disposizioni sarà effettuato a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 23

La disposizione, finalizzata a garantire il pieno coordinamento tra le norme nazionali e quelle europee, (Regolamento eIDAS), non comporta effetti di finanza pubblica. Quanto previsto dalla disposizione sarà effettuato a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 24

L'articolo non comporta effetti sulla finanza pubblica. Quanto previsto dalla disposizione sarà effettuato a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 25

La disposizione, di coordinamento con la normativa europea, non produce impatti sulla finanza pubblica. Quanto previsto dalla disposizione sarà effettuato a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 26

Articolo 27

Gli articoli non producono effetti sulla finanza pubblica. Alle attività si provvede con le risorse a legislazione vigente dell'AgID.

Articolo 28

L'articolo, di coordinamento con il regolamento eIDAS, disciplina le responsabilità dei prestatori qualificati di servizi fiduciari. Quanto previsto dalla disposizione sarà effettuato a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 29

L'articolo non produce effetti di finanza pubblica. Quanto previsto dalla disposizione sarà effettuato a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 30

L'articolo, di coordinamento con il regolamento eIDAS, disciplina il regime sanzionatorio da applicare ai prestatori qualificati di servizi fiduciari. Alle attività si provvede con le risorse a legislazione vigente dell'AgID.



Articolo 31

L'articolo reca norme di coordinamento normativo e sistematico che, come tali, non comportano effetti sulla finanza pubblica. Quanto previsto dalla disposizione sarà effettuato a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 32

L'articolo, di coordinamento con il regolamento eIDAS, non comporta effetti di finanza pubblica.

Articolo 33

Articolo 34

Articolo 35

Le disposizioni non producono effetti sulla finanza pubblica. Quanto previsto dalle disposizioni sarà effettuato a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 36

L'articolo non introduce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, posto che l'interoperabilità tra i sistemi informativi è norma vigente, la gestione dei procedimenti è attuata con strumenti informatici e l'accesso delle altre amministrazioni ai procedimenti è normato dal TUDA (art. 60). Si tratta di norma che, per i nuovi sistemi informativi e nell'ambito delle risorse disponibili, riduce i costi e i tempi dell'attività amministrativa.

Articolo 37

La disposizione non produce effetti sulla finanza pubblica. Quanto previsto dalla disposizione sarà effettuato a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 38

L'articolo prevede che il sistema di gestione informatica dei documenti debba assicurare la sicurezza e l'integrità del sistema, la sua corretta e puntuale registrazione di protocollo dei documenti in entrata e in uscita, la raccolta di informazioni sul collegamento esistente tra ciascun documento ricevuto dall'amministrazione e i documenti dalla stessa formati e l'accesso, in condizioni di sicurezza, alle informazioni del sistema da parte dei soggetti interessati, nel rispetto delle disposizioni in materia di riservatezza e tutela dei dati personali.

Tale sistema è gestito da un responsabile che opera d'intesa con il dirigente dell'ufficio competente, il responsabile del trattamento dei dati personali e con il responsabile del sistema della conservazione dei documenti informatici, nella definizione e gestione delle attività di rispettiva competenza. La disposizione si applica ai nuovi sistemi informativi nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Articolo 39

La disposizione non produce effetti sulla finanza pubblica. Quanto previsto dalla disposizione sarà effettuato a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.



Articolo 40

La disposizione, recando norme di coordinamento normativo e sistematico, non produce effetti sulla finanza pubblica. Quanto previsto dalla disposizione sarà effettuato a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 41

Articolo 42

Gli articoli non comportano impatti sulla finanza pubblica. Quanto previsto dalle disposizioni sarà effettuato a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 43

L'articolo, di coordinamento sistematico con le esigenze emerse in sede di Agenda digitale europea, non ha effetti sulla finanza pubblica. Quanto previsto dalla disposizione sarà effettuato a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 44

Articolo 45

Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Quanto previsto dalle disposizioni sarà effettuato a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 46

La disposizione non comporta impatti di finanza pubblica, anzi razionalizza la materia dei dati territoriali, abrogando la disposizione che prevedeva l'istituzione del Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni, riducendone, pertanto, i relativi costi di gestione.

Articolo 47

Articolo 48

Articolo 49

Articolo 50

Le disposizioni, di coordinamento normativo, non producono effetti sulla finanza pubblica. Quanto previsto dalle disposizioni sarà effettuato a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 51

L'articolo coordina e razionalizza la disciplina vigente in materia di strumenti di identificazione, comunicazione e autenticazione *online*, garantendo la coerenza con il regolamento eIDAS. Inoltre viene istituito il punto unico telematico di accesso ai servizi pubblici, destinato a rappresentare l'interfaccia universale attraverso la quale cittadini e imprese potranno interagire con le pubbliche amministrazioni. La disposizione, di coordinamento normativo, non produce effetti sulla finanza pubblica. Quanto previsto dalla disposizione sarà effettuato a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.



Articolo 52
Articolo 53
Articolo 54
Articolo 55
Articolo 56

Le disposizioni non hanno impatti sulla finanza pubblica. Quanto previsto dalle disposizioni sarà effettuato a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 57

L'articolo semplifica e razionalizza in termini significativi la vigente disciplina sul Sistema Pubblico di connettività. La nuova struttura e formulazione delle disposizioni disegnano tale sistema come l'insieme di infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche che assicura l'interoperabilità tra i sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni, permettendo il coordinamento informativo e informatico dei dati tra le amministrazioni centrali, regionali e locali e tra queste e i sistemi dell'Unione europea e prevedono la generale apertura – previa istanza all'AgID– di tale sistema ai privati. A seguito delle modifiche al suddetto sistema, è stata soppressa la relativa Commissione di coordinamento.

Articolo 58

La disposizione non produce effetti sulla finanza pubblica. Quanto previsto dalla disposizione sarà effettuato a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 59

La disposizione non produce effetti sulla finanza pubblica. Quanto previsto dalla disposizione sarà effettuato a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 60

Il costo delle infrastrutture nazionali condivise del Sistema pubblico di connettività trova copertura finanziaria nel bilancio dell'AgID (per un importo di 26.785.508 €). Tale budget copre i costi per i prossimi cinque anni, fermo restando il dimensionamento attuale. Le pubbliche amministrazioni possono realizzare e integrare i propri servizi nell'ambito del SPC utilizzando accordi quadro Consip. L'adesione a tali accordi oggi comporta, per le amministrazioni, il versamento di un contributo a Consip per spese in parte sostenute dalla stessa Consip e, in parte, da AgID. La previsione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 61

Le disposizioni non producono effetti sulla finanza pubblica. Quanto previsto dalle disposizioni sarà effettuato a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 62

L'articolo contiene alcune disposizioni di coordinamento che non producono effetti sulla finanza pubblica.



Articolo 63

L'articolo contiene alcune disposizioni transitorie che non producono effetti sulla finanza pubblica. Quanto previsto dalla disposizione sarà effettuato a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 64

L'articolo abroga gli articoli del CAD obsoleti e non in linea con il processo di riforma, operando la semplificazione, la razionalizzazione e il coordinamento della disciplina. Non produce effetti sulla finanza pubblica.

Articolo 65

La disposizione non ha effetti sulla finanza pubblica.


La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 198 ha avuto esito



POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato



3 FEB. 2016



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Titolo: decreto legislativo recante “Modifiche e integrazioni al Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell’articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”.

Referente: dott.ssa Francesca Moglia – tel. 06.68997521 - f.moglia@governo.it

dott. Giorgio Criscuolo – tel. 06.68997056 - g.criscuolo@governo.it

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

Le modifiche e le integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’amministrazione digitale” si inseriscono nella cornice più ampia degli interventi di semplificazione amministrativa previsti dalla legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, con specifico riguardo alla garanzia dei diritti di cittadinanza digitale (art. 1). L’intervento normativo è volto a semplificare il testo del citato decreto legislativo n. 82/2005, che nel corso degli anni ha subito diverse riscritture e inserimenti normativi (non sempre coerenti); la finalità è quella di rendere il “nuovo Codice” una più fruibile “Carta della cittadinanza digitale” alla quale imprese e cittadini, oltre alle pubbliche amministrazioni, possano fare riferimento per semplificare il proprio rapporto con le stesse PPAA, grazie all’utilizzo più diffuso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

In particolare, il decreto legislativo in esame mira a:

- fornire a imprese e cittadini la possibilità di utilizzare soluzioni e strumenti informatico-giuridici nei rapporti con le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e con le società a controllo pubblico, come definite nel decreto legislativo adottato in attuazione dell’articolo 18 della predetta legge n. 124 del 2015, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
- semplificare e accelerare i servizi per i cittadini e le imprese, garantendo agli stessi – attraverso l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione – il diritto all’accesso di dati, documenti e servizi di loro interesse in modalità digitale, anche al fine di ridurre l’esigenza di accedere fisicamente alle sedi degli uffici pubblici;
- assicurare la diffusione dell’accessibilità *on-line* di informazioni e documenti in possesso delle amministrazioni pubbliche o l’invio di documenti al domicilio fisico;
- semplificare i procedimenti amministrativi ricorrendo a un più diffuso utilizzo delle tecnologie, anche al fine di ridurre gli oneri in capo alle amministrazioni pubbliche;

- consentire, mediante strumenti informatici e in tempo reale, la possibilità per il cittadino di verificare i tempi di risposta previsti ed effettivi per lo specifico procedimento e il relativo stato di avanzamento, nonché di individuare l'ufficio e il responsabile del procedimento;
- dotare cittadini e imprese di un'identità digitale mediante la quale accedere e utilizzare i servizi erogati in rete dalle PPAA;
- coordinare e razionalizzare la disciplina vigente in materia di strumenti di identificazione, comunicazione e autenticazione *on-line*, garantendo la coerenza con la disciplina di attuazione relativa al sistema pubblico di identità digitale e con la disciplina europea della materia dettata, tra l'altro, dal Regolamento (UE) n. 910/2014 del 23 luglio 2014 (*electronic IDentification Authentication and Signature – eIDAS*);
- mettere a disposizione per tutti gli iscritti all'Anagrafe nazionale della popolazione residente un domicilio digitale, in coerenza con l'obiettivo dell'Agenda digitale europea;
- promuovere iniziative volte a favorire la diffusione della cultura digitale tra i cittadini, con particolare riguardo alle categorie a rischio di esclusione, anche al fine di favorire l'utilizzo dei servizi digitali delle pubbliche amministrazioni;
- rendere disponibili agli utenti, all'interno degli uffici pubblici e nei settori scolastico, sanitario e di interesse turistico, idonee risorse di connettività a Internet in modalità *wi-fi*;
- favorire i pagamenti verso le PPAA attraverso i servizi di pagamento elettronico, ivi inclusi, per i micro-pagamenti, anche quelli basati sull'uso del credito telefonico;
- promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini, anche residenti all'estero, al processo democratico, attraverso l'utilizzo delle tecnologie digitali e telematiche nella pubblica amministrazione;
- ottenere dalle PPAA servizi telematici che rispettino *standard* e livelli minimi di qualità, fruibilità, accessibilità, usabilità e tempestività per ciascuna tipologia di servizio;
- rendere costante la rilevazione *on-line* della soddisfazione dell'utenza in relazione ai requisiti previsti dall'Agid per i servizi in rete;
- ridefinire il Sistema pubblico di connettività;
- in generale, al superamento del cosiddetto "*digital divide*".

Il decreto legislativo introduce, altresì, norme di forte impatto sull'efficienza della pubblica amministrazione, anche al fine di porre rimedio alla sostanziale mancata applicazione fin qui del CAD, quali:

- la previsione, da parte degli interessati, di poter agire in giudizio nei confronti delle amministrazioni pubbliche che non osservino l'obbligo del rispetto degli *standard* e livelli qualità, fruibilità, accessibilità, usabilità e tempestività dei servizi in rete;
- l'obbligo, per la pubblica amministrazione, di attuare politiche di formazione del personale finalizzate alla conoscenza e all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, anche volte al conseguimento delle competenze tecnologiche e manageriali dei dirigenti;
- la previsione, per le pubbliche amministrazioni, di affidare a un unico ufficio dirigenziale generale la transizione alla modalità operativa digitale;
- l'affidamento al responsabile del predetto ufficio delle funzioni di difensore civico digitale, al quale i cittadini e le imprese potranno inviare segnalazioni e reclami relativi ad ogni presunta violazione del CAD. È previsto, inoltre, che il citato difensore segnali le inadempienze all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari;

- la previsione in base alla quale a un documento informatico non possono essere negati gli effetti giuridici e l'ammissibilità come prova in procedimenti giudiziari o amministrativi per il solo motivo della sua forma;
- la previsione in base alla quale sulle copie analogiche di documenti informatici possa essere apposto, a stampa, un contrassegno tramite il quale è possibile ottenere il documento informatico, ovvero verificare la corrispondenza allo stesso della copia analogica. Il contrassegno sostituisce, a tutti gli effetti di legge, la sottoscrizione autografa e non può essere richiesta la produzione di altra copia analogica con sottoscrizione autografa del medesimo documento informatico;
- l'obbligo, per le pubbliche amministrazioni, di formare gli originali dei propri documenti, inclusi quelli inerenti ad albi, elenchi e pubblici registri, con mezzi informatici.

L'intervento normativo scaturisce dalla necessità di fornire al Governo uno strumento utile a proseguire l'opera di modernizzazione e di razionalizzazione della pubblica amministrazione, attraverso la completa digitalizzazione della stessa, anche nei rapporti con cittadini e imprese.

Il provvedimento prende atto della generalizzata difficoltà riscontrata presso gli *stakeholders* nell'accesso ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni. Il presente decreto intende rispondere alle esigenze più urgenti tra quelle individuate dal Parlamento, aggiornando il Codice dell'amministrazione digitale ai mutamenti registrati nel sistema digitale nell'ultimo quinquennio, ovvero a seguito dell'ultimo intervento di modifica organica delle disposizioni in esso contenute. Inoltre, bisogna tener presente che in ambito europeo è stato approvato il citato Regolamento eIDAS, che si applicherà automaticamente a decorrere dal 1° luglio 2016.

Proprio in quest'ottica, il provvedimento mira ad assicurare ai cittadini e alle imprese la totale accessibilità *on-line* alle informazioni e ai documenti in possesso delle amministrazioni pubbliche, ai pagamenti nei loro confronti, nonché all'erogazione dei servizi.

Le misure di semplificazione introdotte sono indispensabili - anche per gli impegni presi in sede europea - al fine di creare le condizioni di contesto per la ripresa economica e il mantenimento sul mercato delle imprese italiane nell'attuale situazione di crisi economica mondiale.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Il presente decreto legislativo mira a introdurre ulteriori misure di semplificazione e incentivazione per lo sviluppo dell'amministrazione digitale, nell'ottica del *digital first*.

Vengono eliminate dal d.lgs. n. 82/2005 le norme dal contenuto strettamente tecnico, allo scopo di assicurare neutralità tecnologica al "nuovo CAD"; tali regole sono destinate a essere superate nel corso del tempo e necessitano di essere periodicamente aggiornate, tenendo conto del progresso tecnologico e dei nuovi *standard* di mercato. La definizione delle predette regole viene pertanto rimandata a un Regolamento, su proposta dell'Agenzia per l'Italia digitale (Agid).

Nel decreto in esame sono, inoltre, disciplinate le funzioni della predetta Agenzia che ha il compito, tra l'altro, di monitorare l'attuazione del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, promuovendone annualmente di nuove, in linea con l'Agenda digitale europea.

In questo contesto, il decreto legislativo prevede anche l'emanazione di successivi decreti per proseguire l'opera di riassetto normativo già avviata. Si segnalano:

- il decreto del Ministro dell'Interno (di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali) per stabilire le modalità per l'attribuzione di un domicilio digitale a tutti gli iscritti all'Anagrafe nazionale della popolazione residente che non abbiano ancora provveduto;
- il decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione per adottare, su proposta delle amministrazioni competenti, le regole tecniche per la definizione e l'aggiornamento del contenuto del repertorio nazionale dei dati territoriali nonché per la formazione, la documentazione, lo scambio e il riutilizzo dei dati territoriali detenuti dalle amministrazioni stesse;
- il decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, su proposta dell'Agid, di concerto con i Ministri competenti, sentita la Conferenza unificata e il Garante per la protezione dei dati personali nelle materie di competenza, per adottare le regole tecniche per l'attuazione del CAD.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

Il presente decreto legislativo, oltre ad apportare modifiche e integrazioni, come detto in premessa, al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, incide inoltre:

1. sul decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, in quanto prevede, all'articolo 8, che in caso di violazione degli obblighi inerenti *standard* e livelli di qualità dei servizi resi e soddisfazione dell'utenza (anche in termini di fruibilità, accessibilità, usabilità e tempestività), gli interessati possano agire in giudizio con lo strumento della cosiddetta "*class action*";

2. sul decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, abrogandone l'articolo 20 che disciplina le funzioni dell'Agid. Tali funzioni vengono, ora, interamente disciplinate all'articolo 13 del decreto in esame;

3. sull'articolo 28, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, al fine di consentire che gli obblighi di identificazione e adeguata verifica della clientela (da parte dei soggetti indicati dalla predetta legge) si considerano comunque assolti anche nel caso in cui i soggetti siano dotati di identità digitale di livello massimo di sicurezza nell'ambito del Sistema pubblico per la gestione delle identità digitali (SPID);

4. sull'articolo 33-*septies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, prevedendo che la Sogei realizzi uno dei poli strategici per l'attuazione e la conduzione dei progetti e la gestione dei dati, delle applicazioni e delle infrastrutture delle amministrazioni centrali di interesse nazionale previsti dal piano triennale di razionalizzazione dei CED delle pubbliche amministrazioni.

5. sull'articolo 30-*ter* del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, al fine di utilizzare il Sistema pubblico di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti per svolgere funzioni di supporto al controllo delle identità e alla prevenzione del furto di identità nei casi previsti dalla Legge e dai Regolamenti anche in settori diversi da quelli precedentemente indicati, limitatamente al riscontro delle informazioni strettamente pertinenti.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il decreto è coerente con i principi costituzionali sulla delegazione legislativa e sulle norme che garantiscono efficienza e legittimità dell'azione della pubblica amministrazione.

5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Il presente decreto è stato predisposto nel rispetto della ripartizione delle competenze legislative, delineate dall'articolo 117 della Costituzione, fra Stato e Regioni e nel rispetto delle attribuzioni degli enti locali, valorizzando il relativo apporto per gli interventi di riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione.

Si segnala che all'articolo 57 è prevista una modifica al comma 1 dell'articolo 71 del CAD che reca norme di coordinamento normativo e sistematico al fine di rendere più snelle e funzionali le modalità di attuazione delle regole tecniche. Viene previsto, in particolare, che le stesse siano adottate con decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, su proposta dell'Agid, di concerto con i Ministri competenti, sentita la Conferenza unificata e il Garante per la protezione dei dati personali nelle materie di competenza.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Il presente provvedimento è compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Il presente decreto non interviene su materie già disciplinate con norme di rango secondario. La finalità perseguita è di semplificare, razionalizzare e coordinare la disciplina della materia e quella di delegificare, rinviando alle regole tecniche la disciplina dei profili tecnico-operativi.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non si segnalano disegni di legge di analoga portata presentati in Parlamento.

9) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano giudizi di costituzionalità pendenti incidenti su aspetti specifici trattati dal decreto legislativo in esame. Le norme contenute nel presente provvedimento non appaiono in dissonanza con i principi della giurisprudenza costituzionale nella materia di riferimento. Le prevalenti linee giurisprudenziali saranno analizzate nelle analisi tecnico-normative dei singoli decreti legislativi attuativi oggetto delle delegazioni.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

L'intervento, in un'ottica di riorganizzazione, razionalizzazione, riordino normativo e semplificazione, risulta in linea con le norme in materia derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea. Il provvedimento infatti si conforma al Regolamento (UE) del 23 luglio 2014, n. 910, del Parlamento europeo e del Consiglio, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, noto con l'acronimo di eIDAS - *electronic IDentification Authentication and Signature (eTS electronic Trust Services)*.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedure di infrazione rilevanti ai fini degli interventi specifici di semplificazione.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Le disposizioni del provvedimento non comportano problematiche di compatibilità con gli obblighi internazionali.

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indicazioni prevalenti di giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea o giudizi pendenti davanti alla stessa.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indicazioni prevalenti di giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo o giudizi pendenti davanti alla stessa.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Non risultano particolari indicazioni di linee prevalenti della regolamentazione in altri Stati membri dell'Unione europea rilevanti ai fini degli interventi specifici in esame.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

L'intervento normativo, in piena coerenza con il Regolamento eIDAS, fa proprie alcune delle definizioni ivi contenute, tra le quali si segnalano: domicilio digitale e identità digitale. Si prevede,

inoltre, che ai fini delle materie disciplinate dal CAD, valgano le definizioni di cui all'articolo 3 del predetto Regolamento eIDAS.

Ciò consentirà al legislatore di fare riferimento in futuro a uno spettro di definizioni di diversa ampiezza e portata che consentiranno di evitare il proliferare del quadro definitorio in materia di pubblica amministrazione e il ricorso a definizioni dettate per scopi specifici.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

Sono stati verificati i richiami esterni, facendo riferimento alla versione vigente degli stessi.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.*

Si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa per modificare e integrare il decreto legislativo n. 82 del 2005, recante "Codice dell'amministrazione digitale".

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

L'intervento normativo non comporta effetti abrogativi impliciti, ma sono presenti abrogazioni espresse all'articolo 64.

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Il decreto legislativo non contiene norme aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non risultano aperte deleghe legislative su punti oggetto degli interventi specifici in esame.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.*

L'intervento normativo comporta l'adozione di decreti attuativi delle deleghe conferite al Governo, con indicazione puntuale di procedure e termini di adozione.

- il decreto del Ministro dell'Interno (di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali) per stabilire le modalità per l'attribuzione di un domicilio digitale a tutti gli iscritti all'Anagrafe nazionale della popolazione residente che non abbiano ancora provveduto;
- il decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione per adottare, su proposta delle amministrazioni competenti, le regole tecniche per la definizione e l'aggiornamento del contenuto del repertorio nazionale dei dati territoriali nonché per la

formazione, la documentazione, lo scambio e il riutilizzo dei dati territoriali detenuti dalle amministrazioni stesse;

- il decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, su proposta dell'Agid, di concerto con i Ministri competenti, sentita la Conferenza unificata e il Garante per la protezione dei dati personali nelle materie di competenza, per adottare le regole tecniche per l'attuazione del CAD.

I termini previsti dall'intervento normativo sono congrui in relazione alle procedure previste per l'adozione degli atti attuativi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.

Per la predisposizione dell'intervento normativo sono stati utilizzati i dati già disponibili presso le amministrazioni e gli enti interessati.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

(Dir. P.C.M. 16 GENNAIO 2013 – G.U. 12 APRILE 2013, N. 86)

Titolo: decreto legislativo recante “Modifiche e integrazioni al Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell’articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”.

Referenti: dott. Giorgio Criscuolo - tel. 06.68997056 - g.criscuolo@governo.it

SEZIONE 1 - Contesto e obiettivi dell’intervento di regolamentazione

Ad oltre dieci anni dall’emanazione del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il Parlamento, con la disposizione di cui all’articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, ha delegato il Governo ad intervenire – attraverso uno o più decreti legislativi da emanarsi entro dodici mesi – sulla disciplina contenuta nel predetto Codice al fine di promuovere e rendere effettivi i diritti di cittadinanza digitale di cittadini ed imprese, garantendone, contestualmente, il diritto di accesso a dati, documenti e servizi di loro interesse in modalità digitale e semplificando le modalità di accesso ai servizi alla persona.

Il provvedimento, pertanto, come suggerito dalla stessa rubrica del citato articolo 1, ha l’obiettivo di realizzare una vera e propria “Carta della cittadinanza digitale”.

Il presente decreto legislativo è stato emanato sulla base di una serie di principi e criteri direttivi che ne tracciano gli obiettivi e ne perimetrano l’ambito, introducendo misure volte a favorire l’accesso dell’utenza ai servizi delle amministrazioni pubbliche in modalità digitale, tra le quali:

- la definizione di un livello minimo delle prestazioni in materia di servizi *on-line* delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, in relazione alla qualità, fruibilità, accessibilità, tempestività e sicurezza di detti servizi;
- la piena applicazione del principio "innanzitutto digitale" (c.d. *digital first*), in base al quale il digitale è il canale principale per tutte le attività delle p.a.;
- il potenziamento della connettività a banda larga e ultralarga e dell’accesso alla rete *Internet* presso gli uffici pubblici, anche attribuendo carattere prioritario nei bandi per accedere ai finanziamenti pubblici per la realizzazione della banda ultralarga, alla infrastrutturazione con la banda larga nei settori scolastico, sanitario e turistico, prevedendo per quest’ultimo una unica rete *wi-fi* ad accesso libero attraverso autenticazione tramite il sistema pubblico di identità digitale;
- la partecipazione con modalità telematiche ai processi decisionali pubblici;
- l’armonizzazione della disciplina del Sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale

(SPID), volto ad assicurare l'utilizzo del c.d. PIN unico;

- la promozione dell'elezione del domicilio digitale;
- l'adeguamento dell'ordinamento alle norme europee in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche. Si tratta di materia disciplinata dal Regolamento (UE) n. 910/2014 del 23 luglio 2014 (*electronic IDentification Authentication and Signature – eIDAS*), che si applicherà automaticamente a decorrere dal 1° luglio 2016;
- l'individuazione del pagamento elettronico come mezzo principale di pagamento nei confronti delle pubbliche amministrazioni e degli esercenti di pubblica utilità.

Un secondo gruppo di principi e criteri direttivi attiene alla riforma dei processi decisionali interni alle pubbliche amministrazioni. Essi dispongono, in particolare:

- la razionalizzazione degli strumenti di coordinamento e collaborazione tra le pubbliche amministrazioni, favorendo l'uso di *software open source*, ma tenendo comunque conto di una valutazione tecnico-economica delle soluzioni disponibili;
- la razionalizzazione dei meccanismi e delle strutture di *governance* della digitalizzazione;
- la semplificazione dei procedimenti di adozione delle regole tecniche;
- la ridefinizione delle competenze dell'ufficio dirigenziale generale unico, istituito nelle pubbliche amministrazioni centrali con funzioni di coordinamento in materia digitale;
- la digitalizzazione del processo di misurazione e valutazione della *performance*.

L'articolo 1 della legge delega, inoltre, risponde anche all'esigenza di accelerare – attraverso l'intervento normativo demandato al Governo – l'attuazione, a livello nazionale, dell'Agenda digitale europea, coordinando la disciplina italiana con quella di matrice comunitaria.

A tal riguardo, si segnala, perché di grande interesse, l'articolo 4 che riordina e amplia la vigente disciplina in materia di domicilio digitale delle persone fisiche, favorendone l'elezione ai fini dell'interazione con le amministrazioni.

Al fine di facilitare la comunicazione tra pubbliche amministrazioni e cittadini, è facoltà di ogni cittadino indicare al comune di residenza un proprio domicilio digitale. Tale domicilio costituisce mezzo esclusivo di comunicazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2. Nel pieno rispetto dei principi di delega, viene stabilito che verrà messo a disposizione agli iscritti all'Anagrafe nazionale della popolazione residente, qualora non abbiano ancora provveduto ad indicarne uno, un domicilio digitale. Ciò avverrà con modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Con lo stesso decreto sono individuate altre modalità con le quali, per superare il divario digitale, i documenti possono essere consegnati ai cittadini.

Viene, inoltre, prevista la possibilità di eleggere un domicilio speciale diverso da quello inserito nell'Anagrafe purché quest'ultimo consenta la prova della ricezione di una comunicazione o del tempo di ricezione.

Tali previsioni valgono a consentire - in tempi coerenti con gli obiettivi di cui all'Agenda digitale europea - il completamento del necessario *switch off* analogico-digitale nel sistema delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale.

È, infatti, evidente che in assenza della disponibilità, da parte della totalità degli utenti dei servizi pubblici, di un indirizzo di domicilio digitale, le amministrazioni sarebbero costrette a continuare ad utilizzare gli strumenti tradizionali per tutte le comunicazioni aventi valore legale.

Il completamento di tale *switch off* e le attività ad esso strumentali è coerente con l'attuazione del principio del *digital first*.

La trasmissione di atti e documenti aventi valore legale ha dei costi per le amministrazioni e per i cittadini. Lo scopo, quindi, è di "obbligare" la PA a produrre (obbligo già previsto dal comma 4-bis) e trasmettere (obbligo introdotto con la modifica) solo documenti digitali.

L'invio di un documento digitale avverrà in due modi: direttamente nei confronti di chi avrà eletto un domicilio digitale oppure indirettamente nei confronti di chi non avrà il suddetto domicilio. In quest'ultimo caso lo Stato metterà a disposizione una "casella di posta virtuale" che verrà utilizzata dalle PPAA per inviare le comunicazioni ai destinatari. Trattandosi di "casella di posta virtuale", l'erogatore del servizio stamperà, poi, il documento trasmesso in digitale e lo consegnerà al destinatario. Ciò consentirà a tutte le PPAA di produrre e trasmettere in digitale.

L'Agenda Digitale Europea (ADE) prevede sette principi guida fra cui "*ICT-enabled benefits for EU society*", ovvero rendere effettivi i benefici potenziali dell'utilizzo delle ICT per i cittadini europei.

L'Agenda digitale italiana (ADI), istituita con decreto ministeriale nel marzo del 2012, in coerenza con quanto espresso dall'Agenda digitale europea (ADE), è basata su sette pilastri principali in materia di digitalizzazione: identità digitale e servizi innovativi per i cittadini, amministrazione digitale, istruzione digitale, sanità digitale, diffusione della banda larga e ultralarga, moneta e fatturazione elettronica e giustizia digitale. In tale contesto, il Governo, approvando i piani "Strategia per la crescita digitale" e "BUL" ha definito le iniziative strategiche prioritarie:

- realizzazione delle infrastrutture e della rete di connettività, necessaria per la penetrazione della banda ultralarga e per la completa connessione delle amministrazioni al Sistema pubblico di connettività (SPC);
- anagrafe unica, che ha come obiettivo la realizzazione di un'unica base dati anagrafica per tutto il territorio nazionale, idonea a supportare la realizzazione dell'identità e del domicilio digitale;
- SPID, Sistema pubblico per la gestione dell'Identità Digitale di cittadini e imprese, progetto strategico per il passaggio dallo sportello fisico a quello digitale;
- fatturazione elettronica, volano per i processi di digitalizzazione e archiviazione documentale digitale.

Le iniziative di digitalizzazione avviate in Italia hanno, inoltre, riguardato la gestione degli "*Open Data*" e della "Trasparenza", ovvero la messa a disposizione degli accessi alle basi di dati per amministrazioni, cittadini e imprese. In coerenza con tutte le esperienze dei Paesi più avanzati, la realizzazione degli interventi descritti dovrebbe garantire una serie di risultati legati alla maggiore efficienza operativa delle amministrazioni oltre che al riavvicinamento tra PA, cittadini e imprese.

Le modifiche e integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale (CAD), di cui al decreto legislativo 7 marzo 2015 n. 82, forniscono i principi generali per l'attuazione, da parte delle amministrazioni pubbliche, delle azioni strategiche previste nell'ADI. In particolare, gli aspetti più rilevanti attengono:

- alla digitalizzazione del rapporto fra le pubbliche amministrazioni i cittadini e le imprese, attraverso la disponibilità di identità digitale e domicilio digitale;
- alla realizzazione di servizi online *end-to-end* (cd. "*digital first*") e di più semplice utilizzo;
- al coordinamento della normativa vigente in materia di firma elettronica con il Regolamento eIDAS (910/2014);
- alla semplificazione dei rapporti tra pubbliche amministrazioni;
- all'estensione del sistema pubblico di connettività ai privati.

La modifica del CAD e l'entrata in vigore del Regolamento eIDAS assicureranno un nuovo corso al

processo di digitalizzazione e di utilizzo delle nuove tecnologie sia da parte della pubblica amministrazione che dei cittadini e delle imprese che interagiscono con essa.

Impatto economico dell'economia digitale (PIL e produttività)

Il valore della *Internet economy* in Italia è di poco inferiore all'1,8% del PIL. Gran parte dei benefici della digitalizzazione sull'economia e sul PIL, peraltro, derivano dalla disponibilità di banda larga che tuttavia non rientra nei settori di intervento del presente provvedimento.

In generale, stando alle informazioni fornite dall'Unione Europea, la piena attuazione dell' ADE porterebbe a un aumento del PIL di circa il 5%, l'equivalente di 1.500 € pro-capite. Si può quindi stimare un aumento del PIL di circa 90 miliardi nei prossimi 8 anni che porterà all'aumento di 3.8 milioni di nuovi posti di lavoro, pari a 11 milioni di euro di PIL annui in più per l'Italia.

A) Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.

L'intervento normativo scaturisce dalla necessità di porre in essere uno strumento utile a proseguire l'opera di modernizzazione e di razionalizzazione della pubblica amministrazione, attraverso la completa digitalizzazione della stessa, anche nei rapporti con cittadini ed imprese.

Il provvedimento prende atto della generalizzata difficoltà riscontrata presso gli *stakeholders* nell'accesso ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni. Il presente decreto intende rispondere alle esigenze più urgenti tra quelle individuate dal Parlamento, aggiornando il Codice dell'amministrazione digitale ai mutamenti registrati nel sistema digitale nell'ultimo quinquennio, ovvero a seguito dell'ultimo intervento di modifica organica delle disposizioni in esso contenute. Inoltre, bisogna tener presente che in ambito europeo è stato approvato il citato Regolamento (UE) n. 910/2014 sulla Identificazione elettronica e sui servizi fiduciari del 23 luglio 2014, che, come anticipato, si applicherà automaticamente a decorrere dal 1° luglio 2016.

Proprio in quest'ottica, il provvedimento mira ad assicurare ai cittadini e alle imprese la totale accessibilità *on-line* alle informazioni e ai documenti in possesso delle amministrazioni pubbliche, ai pagamenti nei loro confronti, nonché all'erogazione dei servizi.

Le misure di semplificazione introdotte sono indispensabili - anche per gli impegni presi in sede europea - al fine di creare le condizioni di contesto per la ripresa economica e il mantenimento sul mercato delle imprese italiane nell'attuale situazione di crisi economica mondiale.

Sotto un profilo di carattere generale, il contesto italiano si presenta disallineato rispetto ai *trend* medi dei Paesi dell'UE, con particolare riferimento agli obiettivi e alle *performance* di digitalizzazione della PA. Inoltre, la presenza di numerosi vincoli normativi, nonché di vincoli a carattere organizzativo, tecnologico, culturale, e finanziario, di fatto, ammette una serie di criticità legate all'assenza di un coordinamento centralizzato delle iniziative avviate. Si afferma, quindi, la necessità implicita di una struttura centrale di coordinamento, una *governance* centralizzata che indirizzi e monitori l'intero panorama di progetti per la digitalizzazione della PA. Le analisi condotte in ambito europeo (*Digital Agenda Scoreboard* e *Digital Economy and Society Index* - DESI) illustrano come l'Italia paghi un *gap* rispetto al resto dell'Europa: considerando quali *driver* di

analisi la “Copertura da banda larga”, l’“Utilizzo di *Internet*”, la “Diffusione di competenze digitali”, il “Livello di innovazione digitale delle PMI” e la “Presenza di servizi pubblici digitali”, l’Italia occupa il venticinquesimo posto tra tutti i paesi Europei. La posizione di retroguardia dell’Italia è il risultato di progressi frutto dell’alternanza di ottime *Performance* e rallentamenti dovuti alla condizione Paese.

In particolare, si registra:

- sul fronte della connettività, l’Italia è in complessivo ritardo, poiché solo il 21% delle famiglie ha accesso a una connessione *Internet* veloce (il livello di copertura più basso dell’UE), solo il 51% delle famiglie ha un abbonamento a banda larga fissa (la percentuale più bassa dell’UE) e gli abbonamenti a banda larga superiore a 30 Mbps sono pari solo al 2,2% (la media UE è del 22%);
- molto critica è anche la situazione della domanda, e quindi sulle aree del capitale umano e dell’uso di *Internet*. Lo sviluppo dell’economia digitale sembra essere frenato dal basso livello di competenze digitali: solo il 59% degli utenti, una delle percentuali più basse dell’UE, usa abitualmente *Internet*, mentre il 31% della popolazione italiana non lo ha mai utilizzato. Ancora bassa la fiducia nei confronti dei servizi *online* (solo il 42% degli utenti di *Internet* utilizza servizi bancari online e il 35% fa acquisti online);
- le PMI italiane mostrano ancora un basso livello di attitudine all’innovazione tramite il digitale: solo il 5,1% delle PMI utilizza l’*e-commerce*, al quale è imputabile appena il 4,8% del fatturato complessivo delle imprese italiane, mentre il livello digitale dei processi produttivi e gestionali delle imprese di dimensione maggiore è ampiamente nella media europea;
- per quanto riguarda i servizi pubblici digitali, l’Italia si avvicina complessivamente alla media europea; i livelli di effettivo utilizzo dell’*e-Government* sono però ancora molto bassi, richiamando problematiche legate sia alla diffusione dei servizi *online* sia alle competenze digitali.

Dati interessanti vengono dallo studio denominato “L’informatizzazione delle Amministrazioni Locali” condotto dalla Banca d’Italia nel dicembre del 2013 con l’obiettivo di valutare l’attuale stato della “Digitalizzazione” degli enti locali della pubblica amministrazione, ed in particolare di Regioni, Province, Comuni e ASL2.

Si è definito lo stato dell’implementazione dei servizi osservando il livello di digitalizzazione:

- 1) dei processi e delle attività “interne” ad ogni singolo ente;
- 2) dei servizi erogati e della comunicazione verso cittadini e imprese;
- 3) dei canali di comunicazione ed integrazione tra gli enti della PA.

In base all’analisi, i principali fattori che spingono all’introduzione delle tecnologie informatiche sono:

1. miglioramento dei servizi offerti all’utenza esterna (92%);
2. riduzione dei costi di funzionamento (77%);
3. supporto all’evoluzione organizzativa (68%);
4. spinta normativa (CAD, etc) (59%);
5. ausilio alla gestione contabile e alla programmazione finanziaria (54%);
6. necessità di misurare i risultati di gestione (32%);
7. disponibilità di finanziamenti (20%);

8. sostegno all'economia del territorio (18%).

Nonostante si evidenzia una certa tendenza ad avviare attività e progetti di digitalizzazione, i risultati non sono ancora in linea con gli obiettivi dell'Agenda Digitale Italiana ed Europea.

I principali ostacoli si riscontrano nella capacità di elaborare soluzioni informatiche sofisticate, tali da potere migliorare i flussi transazionali. Nonostante il 100% delle Regioni, l'88% delle ASL, il 74% dei Comuni e il 70% delle Province utilizzino un portale, soltanto il 27% dei servizi erogati sono bidirezionali, quindi in grado di fornire all'utente la possibilità di effettuare pagamenti o realizzare documenti e pratiche amministrative *online*. Per quanto riguarda l'implementazione di servizi di amministrazione interna si riscontra un minor grado di sviluppo delle applicazioni di supporto al controllo di gestione e le integrazioni con le altre applicazioni che gestiscono i cicli amministrativi in particolare al sud.

Inoltre il livello di connessione tra gli enti della PA (soltanto il 33% degli enti risulta connesso al SPC) garantisce una parziale interoperabilità tra gli enti, condizione essenziale per raggiungere efficienza operativa di tutta la PA e nel rapporto della Pubblica Amministrazione verso cittadini e imprese.

Da un punto di vista normativo, altra criticità deriva dal fatto che, a dieci anni dall'approvazione del CAD, la riorganizzazione amministrativa è avvenuta parzialmente generando risultati non in linea con le aspettative, in quanto parte dei principi nello stesso Codice enunciati non sono stati tradotti in pratica. Negli anni il Codice ha subito numerose modifiche e innovazioni. Quasi sempre si è trattato di modifiche inserite al di fuori di un quadro di riforma organico, ad opera di numerose novelle recate da provvedimenti intersettoriali. Uno dei grandi problemi risiede nella effettiva adozione dei provvedimenti attuativi previsti da questi provvedimenti (regolamenti, D.P.C.M., decreti ministeriali, linee guida, regole tecniche, etc.).

Uno dei principali elementi di complessità nel percorso di digitalizzazione è costituito dalla presenza di un elevato numero di Amministrazioni chiamate a realizzare, a loro volta, un elevato numero di iniziative. La complessità introdotta da questo elemento impatta, oltre che sulle attività stesse di realizzazione dei progetti, sulle attività di coordinamento a livello centrale. Allo stato attuale, infatti, risulta difficile capire quanti e quali enti abbiano avviato progetti di digitalizzazione, quale sia il loro effettivo stato di avanzamento, e se le soluzioni implementate sono aderenti ai requisiti funzionali e architetturali definiti.

Inoltre, in molti casi l'avvio dei progetti di digitalizzazione è ostacolato dalla mancanza di competenze specifiche degli operatori della PA. Questo *gap* è dovuto, nella maggioranza dei casi, al mancato *turnover* delle risorse che, frenando l'inserimento di risorse più giovani e lo "svecchiamento" dell'organizzazione, mantiene alto il livello di resistenza "culturale" all'innovazione. La mancanza di competenze specialistiche comporta, oltre alla impossibilità di allocare direttamente risorse interne sulle attività progettuali, un presidio delle attività meno efficace in virtù del loro affidamento a fornitori esterni.

Peraltro, come anticipato, la difficoltà di riutilizzo di soluzioni tecnologiche già implementate costituisce un freno al processo di digitalizzazione. Se, da un lato, le Amministrazioni manifestano la volontà di condividere le *best practice* sulle soluzioni tecnologiche implementate, sia in termini

di progettazione che di sviluppo, le stesse lamentano l'assenza di un modello strutturato per la condivisione delle informazioni.

In conclusione, tra le principali criticità che il provvedimento mira a superare vi sono:

- l'uso della carta, ancora eccessivo, nel normale funzionamento delle amministrazioni, assicurando una totale formazione e trasmissione dei dati in forma elettronica;
- complessità e incompletezza della vigente disciplina in materia di domicilio digitale di cittadini e imprese;
- l'uso di *software* con *standard* non aperti e dipendenti da specifiche tecnologie proprietarie;
- la carenza di forme di interazione dei soggetti interessati con i sistemi informativi;
- l'assenza di una identità digitale di cittadini e imprese che impedisce l'utilizzo dei servizi erogati in rete dalle PPAA;
- non effettività dei principi di cittadinanza digitale;
- l'analfabetismo della cultura digitale tra i cittadini, con particolare riguardo alle categorie a rischio di esclusione;
- impossibilità dei cittadini, anche residenti all'estero, di partecipare al processo democratico;
- difficoltà di effettuare pagamenti con modalità elettroniche;
- incompetenza tecnologica dei dirigenti per la transizione alla modalità operativa digitale;
- difficoltà nella navigazione sui siti Internet delle pubbliche amministrazioni, per la ricerca di documenti e informazioni.

B) Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.

Gli obiettivi specifici dell'intervento normativo attengono alla gestione e al miglioramento:

- delle firme elettroniche;
- dei sigilli elettronici;
- dei documenti elettronici;
- dei pagamenti elettronici a favore delle amministrazioni pubbliche;
- della raccomandata elettronica;
- dei dati aperti;
- delle politiche di formazione dei dipendenti pubblici volte allo sviluppo delle competenze tecnologiche e manageriali per la transizione alla modalità operativa digitale;
- del Sistema pubblico di connettività;
- del punto unico telematico di accesso ai servizi pubblici.

Inoltre, il provvedimento mira a superare la difficoltà di cittadini e imprese ad accedere ai servizi erogati in rete dalle PPAA. Al riguardo, attraverso l'alfabetizzazione della cultura digitale, la creazione di identità digitale di cittadini e imprese, del domicilio e la formazione informatica dei dipendenti pubblici si intende garantire e diffondere un generale utilizzo della cultura "innanzitutto digitale" (*digital first*). La volontà è quella di spostare l'attenzione dal processo di digitalizzazione ai diritti digitali di cittadini e imprese. Con la "carta della cittadinanza digitale" si riconoscono direttamente diritti a cittadini e imprese e si costituisce la base giuridica per implementare Italia Login, la piattaforma di accesso che, attraverso il Sistema pubblico d'identità digitale e l'Anagrafe nazionale della popolazione residente, permetterà ai cittadini di accedere ai servizi pubblici - e a quelli degli operatori privati che aderiranno - con un unico nome utente e un'unica *password* (prenotazioni di visite mediche, iscrizioni a scuola, pagamento dei tributi). Ciò permetterà di superare la complessità della situazione attuale per cui ogni pubblica

amministrazione o Ente pubblico che garantisce servizi *on-line* richiede proprie modalità di registrazione e di utilizzo dei servizi (si va dall'account *social* del Comune di Bologna, alla pre-registrazione del Comune di Firenze, alla semplice compilazione *on-line* di schede per i comuni di Milano e Bari, alla guida messa a punto dal Comune di Roma che spiega come entrare in possesso di un identificativo, una *password* e un *pin* consegnato in due momenti diversi attraverso una procedura *on-line* e l'invio anche postale della fotocopia del documento e del contratto sottoscritto di adesione; anche l'Inps, ad esempio, prevede l'attivazione di un *pin*, che scade ogni sei mesi, con una modalità in parte *on-line* e in parte via posta ordinaria).

Il tema dell'identità digitale è strettamente legato alla possibilità di innovazione e creazione di nuovi servizi digitali in ambito pubblico. Il tema dell'identificazione *online*, infatti, è la chiave su cui agire per accelerare il passaggio dallo sportello fisico a quello digitale. Da questa consapevolezza il Governo si sta impegnando nella realizzazione del Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale di cittadini e imprese (SPID): un insieme aperto di soggetti pubblici e privati che, previo accreditamento da parte dell'Agid, gestiscono i servizi di registrazione e di messa a disposizione delle credenziali e degli strumenti di accesso in rete nei riguardi di cittadini e imprese per conto delle pubbliche amministrazioni.

SPID costituirà l'infrastruttura di autenticazione per Italia Login, il sistema che accentrerà in un'unica piattaforma di accesso i servizi verticali già avviati in ambiti singoli (sanità, scuola, giustizia, eccetera). Il progetto mira a creare un unico punto di accesso a tutti i servizi utili alla vita dei cittadini e delle imprese, rispondendo alla necessità di fornire un unico profilo civico *online* a ogni cittadino, superando l'attuale problema legato alle decine di profili, identità e *password* per autenticarsi sulle decine di siti della PA. Ogni cittadino avrà una chiave d'accesso unica ai servizi digitali pubblici, un'identità digitale garantita da un sistema *standard*, un domicilio su *Internet* e un sistema facile e sicuro per i pagamenti e per essere informato su scadenze ed avvisi. Ogni amministrazione pubblica dovrà operarsi per portare i propri servizi all'interno dell'ecosistema di Italia Login, la cui realizzazione rimane in parte legata alla messa in esercizio del Sistema Pubblico di Identità Digitale, dell'Anagrafe Nazionale Unica oltre che, infine, del Sistema di Gestione dei Procedimenti Amministrativi (SGPA) che realizzerà il modello organizzativo e strumentale di riferimento.

Con Italia Login si assisterà a un graduale cambio di paradigma nell'interazione *online* tra cittadini e PA, fino ad oggi afflitto da una eccessiva numerosità di portali e siti *web*, attraverso i quali sono erogati servizi eterogenei per tipologia e portata: sono ben 154, infatti, i siti *web* con dominio "gov.it" registrati presso l'Agid, mentre 87 sono i portali raggiungibili dalla *homepage* dei siti istituzionali. Un numero eccessivo di pagine *web* che si distingue (in negativo) per la scarsa frequenza di aggiornamento dei contenuti, spesso duplicati su piattaforme diverse.

Sia la ADE sia la ADI considerano l'uso pervasivo delle tecnologie ICT come opportunità per favorire sviluppo, occupazione e benessere sociale, oltre che strumento privilegiato per favorire il riavvicinamento dei cittadini verso le istituzioni e verso una pubblica amministrazione aperta. Gli *open data* rappresentano dunque uno dei temi caldi su cui il provvedimento punta per valorizzare il patrimonio informativo in possesso delle amministrazioni pubbliche.

Perché ciò sia possibile è indispensabile un'azione che renda effettivo, sistematico ed efficace, a tutti i livelli amministrativi, il processo di pubblicazione dei dati per il riutilizzo, uniformando la regolamentazione e la condivisione delle procedure.

Un ulteriore obiettivo che si pone il provvedimento è il rafforzamento della struttura di *Governance* del digitale, che sia in grado in grado di coprire le esigenze di indirizzo, coordinamento e implementazione. L'obiettivo è di fornire le linee guida per le attività di digitalizzazione; la gestione del coordinamento tecnico, a livello centrale, con l'obiettivo di governare in maniera integrata, dal punto di vista tecnico e procedurale, i processi di digitalizzazione e di rispondere all'organo politico

di governo; la responsabilizzazione dell'implementazione a una struttura manageriale per la transazione al digitale a tutti i livelli della PA centrale e locale. Il rafforzamento della struttura di *Governance*, oltre a fornire un indirizzo politico chiaro alle attività di digitalizzazione e a imprimere un maggior impegno alle amministrazioni stesse, permette un presidio capillare sulle singole amministrazioni ed un allineamento costante sullo stato di avanzamento delle iniziative tra amministrazioni e organi centrali di controllo e coordinamento.

Pertanto, sulla base del quadro generale ora illustrato, sono obiettivi di breve periodo del provvedimento:

- diritto, per cittadini e imprese, all'assegnazione di un'identità digitale attraverso la quale accedere e utilizzare i servizi erogati in rete dalle PPAA;
- diritto all'inserimento di un domicilio digitale nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente;
- diritto a eleggere un domicilio speciale digitale;

Obiettivi di medio periodo sono:

- assicurare a tutti il diritto di utilizzare le soluzioni e gli strumenti informatico-giuridici nei rapporti con le PPAA, anche ai fini della partecipazione al procedimento amministrativo;
- favorire i pagamenti verso le PPAA attraverso i servizi di pagamento elettronico, ivi inclusi, per i micro-pagamenti, anche quelli basati sull'uso del credito telefonico. A tal fine, l'Agid mette a disposizione, attraverso il Sistema pubblico di connettività, una piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati;
- ridefinizione del Sistema pubblico di connettività;
- definizione dei criteri di digitalizzazione del processo di misurazione e valutazione della *performance*;
- disponibilità di connettività a banda larga e ultralarga e accesso alla rete *Internet* presso gli uffici pubblici anche attraverso rete *wi-fi* ad accesso libero.

Obiettivi di lungo periodo sono:

- attuare il principio "innanzitutto digitale" nei procedimenti amministrativi, in relazione ad esigenze di celerità, certezza dei tempi e trasparenza;
- in generale, superamento del cosiddetto "*digital divide*".

C) *Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.*

Trattandosi di un decreto legislativo che contiene diversi interventi di semplificazione e di innovazione, il grado di raggiungimento degli obiettivi è legato alle soluzioni attuative delle previsioni e alla loro realizzazione pratica o implementazione. In generale, si segnala che il decreto prevede che l'Agid definisca e aggiorni annualmente le linee guida nazionali che individuano gli *standard* tecnici, compresa la determinazione delle ontologie dei servizi e dei dati, le procedure e le modalità di attuazione del presente Codice con l'obiettivo di rendere il processo omogeneo a livello

nazionale, efficiente ed efficace. Inoltre, la stessa Agenzia dovrà periodicamente aggiornare gli *standard* e i livelli di servizio erogati dalle pubbliche amministrazioni, tenuto conto dell'evoluzione tecnologica e degli *standard* di mercato, resi noti attraverso pubblicazione in un'apposita area del sito *web* istituzionale della medesima Agenzia.

In ogni caso, si ritiene che i principali indicatori saranno, tra gli altri:

- numero di strumenti informatici utilizzati dalle PPAA per consentire al cittadino di verificare i termini previsti ed effettivi per la conclusione del procedimento amministrativo;
- numero di nuovi strumenti digitali predisposti dalle PPAA;
- numero delle identità digitali create per cittadini e imprese;
- numero di domicili digitali creati per cittadini;
- numero di domicili digitali speciali;
- numero di nuovi soggetti che intendono avviare l'attività di fornitore di servizi fiduciari qualificati;
- numero di dati e metadati pubblicati dalle PPAA;
- numero di procedimenti amministrativi semplificati dall'utilizzo di strumenti digitali;
- numero di pagamenti alle PPAA effettuati con modalità informatiche;
- grado di soddisfazione degli utenti rispetto alla qualità, accessibilità, usabilità e tempestività del servizio;
- accesso degli utenti alla rete *Internet* delle amministrazioni pubbliche, anche in modalità *wi-fi*;
- istituzione del Punto unico telematico di accesso ai servizi pubblici;
- numero di consultazioni preventive, per via telematica, predisposte dalle PPAA sugli schemi di atto da adottare;
- previsione, da parte delle pubbliche amministrazioni, di appositi indicatori di risultato nei propri piani per le *performance*;
- premi di produttività erogati ai dirigenti pubblici relativamente al livello di erogazione dei servizi in digitale;
- implementazione delle competenze tecnologiche e manageriali dei dipendenti pubblici;
- formazione degli originali dei documenti delle pubbliche amministrazioni con mezzi informatici;
- piena accessibilità e disponibilità per cittadini e imprese dei dati in possesso delle amministrazioni pubbliche (dati aperti).

D) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

Soggetti pubblici: le amministrazioni statali, le autorità indipendenti, le commissioni di garanzia, gli enti pubblici non economici nazionali, le agenzie fiscali, le agenzie nazionali, le aziende e amministrazioni statali a ordinamento autonomo, le università statali e gli enti pubblici nazionali di ricerca, nonché alle società a controllo pubblico, come definite nel decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 18 della legge n. 124 del 2015, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Soggetti privati: imprese, società e cittadini.

Destinatari indiretti: la collettività nel suo insieme.

SEZIONE 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento

Non sono state effettuate consultazioni pubbliche.

SEZIONE 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)

L'opzione zero è stata valutata come non percorribile in quanto il "non intervento" non sarebbe in grado di fornire una risposta valida al raggiungimento degli obiettivi.

Infatti, la mancata adozione del presente provvedimento non permetterebbe il rispetto degli impegni assunti con il Paese e con l'Unione europea; in particolare, se non si procedesse a garantire ai cittadini e alle imprese, anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, il diritto di accedere a tutti i dati, i documenti e i servizi di loro interesse in modalità digitale - nonché al fine di garantire la semplificazione nell'accesso ai servizi alla persona - non verrebbero attuate le norme del regolamento eIDAS n. 910/2014 (*on eIdentification and trusted services for electronic transactions in the internal market*) sulla Identificazione elettronica e sui servizi fiduciari.

SEZIONE 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio

L'intervento regolatorio proposto si colloca nell'ambito della serie di interventi di modernizzazione della PA attraverso l'uso delle tecnologie (*cd. eGovernment*) che in Italia hanno trovato attuazione nel CAD. Più in particolare gli interventi di modifica e integrazione previsti dalla delega conferita dal Parlamento hanno posto l'attenzione sulla qualità, fruibilità e accessibilità dei servizi online delle PA, sulla ridefinizione e la semplificazione dei processi amministrativi, sulla semplificazione delle regole di cooperazione applicativa tra le amministrazioni pubbliche favorendo l'adesione dei privati al sistema e sul coordinamento delle vigenti disposizioni di legge in materia di sistema pubblico di identità digitale e domicilio digitale.

Inoltre l'entrata in vigore del Regolamento eIDAS, in tema di riconoscimento dei mezzi di identificazione elettronica delle persone fisiche e giuridiche, servizi fiduciari e transazioni elettroniche, firme, sigilli e documenti elettronici è stato considerato un ulteriore potente elemento di indirizzo. Infine, si è ritenuto – in tutti i casi nei quali era possibile e opportuno – riutilizzare investimenti e realizzazioni disponibili (ad esempio 8 milioni di PEC disponibili sono state considerate tra i plus della possibile implementazione del domicilio digitale).

Sotto tali profili, gli ambiti di possibili scelte alternative sono stati limitati a:

1. domicilio digitale: la volontà di semplificare la macchina pubblica e di conseguenza la vita dei cittadini, razionalizzando e innovando i processi, attraverso le nuove tecnologie, ha spinto il Governo a propendere per la soluzione del domicilio digitale ma non ripercorrendo errori quali la fornitura a carico della collettività. Una delle soluzioni adottate consente infatti di pervenire allo *switch off* analogico-digitale nelle pubbliche amministrazioni in circa 24 mesi senza penalizzare la popolazione in *digital divide*. Questa decisione è in linea, sia con l'idea di riutilizzo degli investimenti già effettuati dai cittadini, quali ad esempio l'acquisto della PEC, sia con la semplificazione e la digitalizzazione dei processi di *back-office* della PA.
2. estensione dell'interoperabilità ai soggetti privati: il Sistema Pubblico di Connettività è l'insieme di infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche, per lo sviluppo, la condivisione, l'integrazione e la diffusione del patrimonio informativo e dei dati della pubblica

amministrazione, necessarie per assicurare l'interoperabilità di base ed evoluta e la cooperazione applicativa dei sistemi informatici e dei flussi informativi, garantendo la sicurezza, la riservatezza delle informazioni, nonché la salvaguardia e l'autonomia del patrimonio informativo di ciascuna pubblica amministrazione. L'apertura di questo sistema ai privati che necessitano di interagire con la pubblica amministrazione nasce dall'esigenza di semplificare i processi e rendere più efficienti le modalità di scambio delle informazioni non solo fra pubbliche amministrazioni, ma anche fra queste ultime e i privati, abilitati da AgID, liberando i cittadini e le imprese da oneri impropri. Opzione alternativa all'estensione dell'interoperabilità con soggetti esterni alla PA avrebbe comportato la realizzazione di sistemi di interscambio ad hoc tra SPC e i diversi settori (es: bancario, servizi, sanità privata, etc.), limitando l'efficacia dei risultati possibili e comportando costi aggiuntivi.

3. identità digitale (SPID, CIE e CNS): SPID è il sistema di riconoscimento dell'identità digitale di un cittadino. Il suo utilizzo permette a quest'ultimo di avere un unico strumento di accesso a qualunque servizio, in qualunque posto, a qualsiasi ora. SPID va quindi incontro alla necessità del cittadino di avere sempre a completa disposizione servizi, comunicazioni e informazioni della pubblica amministrazione. La Carta di Identità Elettronica, invece, assolve alla funzione di documento di riconoscimento fisico. Si è scelto di non prevederne l'utilizzo per l'accesso ai servizi in considerazione della variabilità dei dati necessari per tale accesso e di alcune criticità nel relativo utilizzo (come, ad esempio, la necessità di specifici *device* per la sua lettura).

SEZIONE 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI

A) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione.

In generale, si rappresenta che le misure contenute nel provvedimento favoriranno un'accelerazione dell'attività amministrativa con benefici immediatamente fruibili da cittadini e imprese che vedranno, insieme a una riduzione dei tempi dei procedimenti e di ottenimento dei relativi provvedimenti, la possibilità di ricevere questi ultimi presso il proprio domicilio (evitando così di recarsi presso gli appositi uffici). Inoltre, si segnala la possibilità per tutti di usufruire dei servizi resi dalla PA senza accedere agli uffici di quest'ultima; la possibilità di accedere e disporre telematicamente di tutti i dati in possesso delle PPAA; la possibilità di accedere alla rete *Internet*, anche in modalità *wi-fi*, presso gli uffici delle pubbliche amministrazioni; la possibilità di effettuare pagamenti alla PA in modalità elettronica, anche mediante credito telefonico.

In particolare, si segnala che l'articolo 3-bis, come modificato, prevede che, al fine di facilitare la comunicazione tra pubbliche amministrazioni e cittadini, è facoltà di ogni cittadino indicare al comune di residenza un proprio domicilio digitale. Tale domicilio costituisce mezzo esclusivo di comunicazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2. Le disposizioni sul domicilio digitale, così come proposto, non rappresentano un costo, bensì un risparmio netto di spesa pubblica, posto che le spese postali – il cui ammontare è per le sole PA locali non inferiore a 250M€/anno – sono spesa certa, mentre con il domicilio digitale le spese postali si azzerano per i possessori di PEC o di identità digitale. Con il domicilio digitale le PA non dovranno più sostenere i costi per produrre, conservare, trasmettere documenti cartacei, né altri costi, diretti (carta, toner,

buste, etc.) e indiretti (costo del lavoro, tempo per attività manuali, tempo impiegato dal destinatario in caso di assenza per recuperare una raccomandata, etc.). Il domicilio digitale, quindi, risponde alla duplice esigenza di riduzione dei costi delle pubbliche amministrazioni e di realizzazione di servizi completamente digitali.

Il presente intervento non presenta svantaggi; anzi, la riduzione dei tempi dei procedimenti comporterà una riorganizzazione interna delle pubbliche amministrazioni che determinerà maggiore efficienza delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili. L'assenza degli svantaggi è confermata anche dalla possibilità di scelta offerta ai cittadini tra l'utilizzo del sistema telematico di informazione o il mantenimento del precedente sistema, qualora il singolo sia sprovvisto di apparecchi idonei al recepimento informatico delle comunicazioni.

B) Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese:

I principali impatti previsti grazie all'entrata in vigore del provvedimento saranno indiretti, in quanto tali soggetti avranno rapporti con un'amministrazione più efficiente e trasparente. Inoltre, cittadini e imprese potranno godere di una serie di effetti positivi derivanti dalla "digitalizzazione" della pubblica amministrazione.

Si ribadisce che le misure di semplificazione e di innovazione introdotte, permettendo di ridurre gli oneri amministrativi gravanti sulle pubbliche amministrazioni, imprese e cittadini, costituiscono attuazione di precisi impegni assunti con il Paese e anche in sede europea.

C) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

Pur essendo previste semplificazioni di procedure amministrative, si tratta di attività interne. Non sono, pertanto, previsti nuovi oneri informativi.

Per quanto concerne i costi amministrativi, con la diffusione dei sistemi informatici (firme elettroniche, sigilli elettronici, documenti elettronici, raccomandata elettronica), si otterranno degli immediati evidenti risparmi di spesa.

Per quanto riguarda i principali interventi (identità e domicilio digitale, procedimenti digitali, etc.) sono possibili stime sui risparmi a favore di cittadini e imprese.

La disponibilità crescente di servizi *online* e dei connessi strumenti di identità digitale e domicilio digitale (nel prossimo biennio si stimano, rispettivamente, circa 6 mil. di Identità digitali e 10 mil. di PEC) dovrebbe comportare benefici economici per i cittadini e le imprese.

Il calcolo sul possibile impatto in termini di risparmio può essere determinato sulla base delle seguenti stime e congetture:

- un'ora di un cittadino italiano con stipendio medio vale circa 7 euro (<http://www.learnvest.com/2011/02/what-your-time-worth/>);
- il costo medio dell'inquinamento prodotto da un cittadino dovuto allo spostamento dal luogo di lavoro agli uffici competenti varia in relazione del mezzo utilizzato (autovettura o trasporto pubblico): il costo medio della congestione del traffico è di 865 euro annui per cittadino (<http://www.aci.it/archivio-notize/>) pari a 0,51€/ora (per i 700 ore lavorate/anno).

I lavoratori italiani sono circa 25 milioni e solo il 36% dei cittadini italiani utilizzano servizi pubblici *online*. I lavoratori che utilizzano i servizi online sono quindi circa 9 milioni mentre quelli che non li utilizzano sono quindi circa 16 milioni. Questi ultimi preferiscono perciò dei canali di interazione con la pubblica amministrazione più costosi di quello digitale: ogni pratica da portare a termine costa al cittadino parte del proprio tempo lavorativo e conseguentemente si traduce in una perdita netta di PIL.

Nei prossimi due anni possiamo supporre che, grazie alla maggiore fruibilità d'uso, comodità e semplicità dei servizi online, la percentuale degli utenti lavoratori che si interfaceranno con la PA attraverso canali digitali possa raggiungere il 50% dei non utilizzatori, ovvero 8 milioni.

Possiamo allora stimare il guadagno netto in termini di PIL, grazie al risparmio di tempo, così come segue: utilizzando una stima assolutamente prudenziale del tempo annuo che un cittadino spende per interfacciarsi in maniera fisica con la PA pari a 20 ore, di cui 15 passate allo sportello e 5 utilizzate per spostarsi, calcoliamo il risparmio totale sulla base del valore medio di un'ora per un cittadino italiano e del costo dell'inquinamento (a cui peraltro dovremmo aggiungere il costo diretto dello spostamento).

7 euro * 15 ore = 105 euro annui/cittadino

0,50 euro * 5 ore = 2,5 euro annui/cittadino

Totale risparmio per cittadino = 107,5 euro/annuo

Totale guadagno in termini di PIL = 107,5 euro*8 milioni di nuovi utilizzatori dei servizi = 860 milioni di euro annui.

Un altro esempio di risparmio economico per i cittadini è dato dai benefici riscontrabili dalle strategie della sanità digitale. I possibili risparmi, infatti, derivanti dal miglioramento del livello di servizio, sono stimabili complessivamente in circa 5,4 miliardi di euro: 4,6 miliardi di euro dovuti alla possibilità di ritirare referti via *web*; oltre 600 milioni di euro grazie alla prenotazione via *web* e telefonica delle prestazioni; 170 milioni di euro grazie alle soluzioni di gestione informatizzata dei farmaci.

D) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

Si ritiene che i possibili fattori che potrebbero impedire all'intervento normativo di conseguire gli effetti/obiettivi attesi siano i seguenti:

1. *Digital divide con conseguente insuccesso dell'utilizzo dei servizi online della PA da parte di chi si trova in questa condizione.* I dati ISTAT dimostrano che la maggior parte delle famiglie che non dispone di un accesso a internet da casa deve questa mancanza all'assenza di competenze digitali (55,1%). Le famiglie che non dispongono di un accesso internet sono il 36% (dato Istat 2014) quindi circa il 20% si trova nella suddetta situazione proprio a causa della mancanza di competenze. Il fenomeno riguarda per la maggior parte dei casi le fasce di popolazione più anziana o in uscita dal mondo del lavoro. Esse saranno quindi poco o per nulla propense ad utilizzare servizi digitali, nonostante questi ultimi siano già stati resi disponibili dalla PA. Oggi Internet rappresenta uno dei principali strumenti di esercizio dei diritti di cittadinanza, di partecipazione al potere pubblico e di sviluppo della persona umana, con la conseguenza che il rischio di un progressivo aggravamento del *digital divide* determini una significativa discriminazione tra coloro che hanno accesso ad Internet e sono nelle condizioni di disporre degli strumenti informatici e coloro che ne sono esclusi a causa di una serie di fattori economici, geografici, culturali e sociali che alimentano la nota analfabetizzazione informatica, con gravi ricadute negative sulla partecipazione paritaria dei cittadini alla vita pubblica politica e democratica e sulle condizioni effettive di esercizio dei

diritti civili, sociali e politici attraverso cui si realizza lo sviluppo della personalità dell'individuo (http://www.agendadigitale.eu/competenze-digitali/norme-di-internet-quel-caos-che-c-e-in-italia_1691.htm).

2. utilizzo non ottimale dei servizi online: ridurre tempi e costi della burocrazia con i servizi pubblici *online* è ancora difficile. I cittadini che usano la Rete per dialogare con la pubblica amministrazione sono soltanto il 36% del totale. Questa percentuale ci vede al terzultimo posto nella graduatoria dei 28 Paesi Ue. Ciò è dovuto non tanto alla indisponibilità dei servizi (in questo caso l'Italia è al 15° posto nella classifica UE), quanto piuttosto per la difficoltà a trovare le informazioni, la loro scarsa utilità, la difficoltà a comprendere lo stato di avanzamento della pratica e la difficoltà nell'utilizzo dei servizi disponibili sul sito *web* (<http://www.confartigianato.it/2015/05/pa-digitale-solo-36-italiani-usa-servizi-pubblici-online-siamo-quasi-ultimi-in-ue/?print=print>). I principali ostacoli si riscontrano nella capacità di elaborare soluzioni informatiche sofisticate, tali da potere migliorare i flussi transazionali. Nonostante il 100% delle Regioni, l'88% delle ASL, il 74% dei Comuni e il 70% delle Province utilizzi un portale, soltanto il 27% dei servizi erogati sono bidirezionali, quindi in grado di fornire all'utente la possibilità di effettuare pagamenti o realizzare documenti e pratiche amministrative *online*. Inoltre il limitato livello di interoperabilità tra gli enti della PA garantisce una parziale interconnessione tra gli enti, condizione essenziale per raggiungere efficienza operativa di tutta la PA e nel rapporto della Pubblica Amministrazione verso cittadini e imprese.

SEZIONE 6 – Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese

L'opzione prescelta è coerente e compatibile con il corretto funzionamento concorrenziale dei mercati.

La modernizzazione della normativa di settore, così come la semplificazione ed il riordino della stessa, sono presupposti fondamentali per accrescere la competitività del sistema Paese.

L'intervento regolatorio, in quanto mirato alla maggiore efficienza dei servizi, ha un generale effetto positivo sul corretto funzionamento e sulla competitività del Paese.

SEZIONE 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio:

Responsabile dell'intervento regolatorio è la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica;

Intervengono, inoltre, nell'attuazione dell'intervento regolatorio:

- il Governo;

- l'Agenzia per l'Italia digitale.

- le amministrazioni coinvolte, che saranno responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio, ciascuna per le parti di propria competenza.

B) Azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento:

Le modifiche introdotte saranno adeguatamente illustrate ai destinatari delle stesse; inoltre, ciascun Ministero, per la parte di propria competenza, provvederà a darne ampia diffusione mediante pubblicazione nel proprio sito *web*.

C) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio:

I Ministri competenti sulle materie oggetto del presente decreto legislativo, per quanto di competenza, cureranno il controllo e il monitoraggio della regolare attuazione del nuovo intervento regolatorio attraverso le strutture e le procedure già esistenti, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.

D) Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio:

Non sono previste forme di revisione del provvedimento. Sarà cura dell'Amministrazione responsabile, qualora non fossero raggiunti gli obiettivi o qualora emergessero nuove esigenze ovvero a seguito della VIR, valutare e proporre eventuali forme di revisione dell'intervento.

E) Aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.

A cura della Dipartimento della funzione pubblica verrà elaborata la prescritta VIR nella quale sarà verificato il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati utilizzando gli indicatori di cui alla Sezione I, lettera C. La VIR dovrà rendere conto del grado di raggiungimento degli obiettivi e dell'efficacia complessiva dell'intervento, mediante l'analisi dei dati prodotti dalle amministrazioni coinvolte che cureranno le verifiche di competenza, al fine di valutare la necessità e l'opportunità di apportare correttivi e/o integrazioni alle disposizioni normative.

SEZIONE VIII: RISPETTO DEI LIVELLI MINIMI DI REGOLAZIONE EUROPEA

Il provvedimento, come anticipato, è attuativo dei principi e criteri di delega di cui all'articolo 1 della legge n. 124 del 2015 che ha delegato il Governo ad intervenire – attraverso uno o più decreti legislativi da emanarsi entro dodici mesi – sulla disciplina contenuta nel predetto Codice al fine di promuovere e rendere effettivi i diritti di cittadinanza digitale di cittadini ed imprese, garantendone, contestualmente, il diritto di accesso a dati, documenti e servizi di loro interesse in modalità digitale e semplificando le modalità di accesso ai servizi alla persona.

L'intervento è finalizzato, inoltre, all'adeguamento dell'ordinamento alle norme europee in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche. Si tratta di materia disciplinata dal Regolamento (UE) n. 910/2014 del 23 luglio 2014 (*electronic IDentification*

Authentication and Signature – eIDAS), che si applicherà automaticamente a decorrere dal 1° luglio 2016.

Com'è noto, un Regolamento europeo è una norma di legge che, in base alle regole comunitarie, è direttamente applicabile senza necessità di ulteriori passaggi a livello dei singoli Stati membri e che garantisce, pertanto, una uniformità di applicazione in tutto il territorio dell'Unione. Il Regolamento in parola crea un nuovo contesto giuridico e tecnico fondato sul principio di neutralità tecnologica che, grazie all'uso di strumenti di legislazione secondaria, consente sia di individuare in modo preciso il quadro di *standard* di riferimento per garantire l'interoperabilità sia di poter aggiornare tale quadro in modo flessibile per adattarlo alle nuove tecnologie. Gli *standard* comuni consentono lo sviluppo di servizi fiduciari digitali che garantiscono un livello di affidabilità uniforme nell'Unione e di promuovere così la fiducia nelle transazioni elettroniche favorendo la creazione ed il successo del mercato digitale unico europeo. Il provvedimento in esame, quindi, pur non avendo come "obiettivo tecnico" quello di un recepimento *tout court* del citato Regolamento (in quanto, come detto, direttamente applicabile) allinea le disposizioni del CAD alle nuove esigenze tecniche, economiche e di opportunità politica rappresentate in sede europea.

In linea generale, quindi, il provvedimento in esame è pienamente in linea con il rispetto dei livelli minimi della regolazione europea adeguando le norme del CAD ai principi europei in materia di identificazione e autenticazione elettronica, firma e sigilli elettronici, servizi fiduciari e vigilanza e requisiti degli stessi servizi,

In particolare, l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo richiama le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento eIDAS. Inoltre, viene affidato ad Agid (nell'ambito della riorganizzazione della *Governance* sul digitale) la vigilanza sui servizi fiduciari ai sensi dell'articolo 17 del citato Regolamento UE (art. 13, co. 2). Si prevede che i prestatori di servizi fiduciari qualificati, i gestori di posta elettronica certificata, i gestori dell'identità digitale e i conservatori debbano trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 24 del Regolamento eIDAS (art. 25, co. 1, lett. *b*). Viene prevista la possibilità per Agid di diffidare prima e di irrogare poi ai prestatori di servizi fiduciari qualificati, ai gestori di posta elettronica certificata, ai gestori dell'identità digitale e, limitatamente alle attività di conservazione di firme, sigilli o certificati elettronici, ai conservatori che abbiano violato gli obblighi del Regolamento eIDAS e del CAD, sanzioni amministrative (art. 30, co. 1, lett. *b* e *c*).

Viene, altresì, affermato che i dispositivi per la creazione di una firma elettronica qualificata devono soddisfare i requisiti di cui all'Allegato II del Regolamento eIDAS (art. 32, co. 1, lett. *b*).

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 7 MARZO 2005, N. 82, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 2015, N. 124, IN MATERIA DI RIORGANIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione;

Visto l'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

Visto il regolamento (UE) 23 luglio 2014, n. 910, del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

Visti gli articoli 19 e 20 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto l'articolo 3 del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177;

Visto l'articolo 1, comma 368, lettera d), della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali;

Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 2016;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;



Acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella riunione del

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del

Acquisito il parere della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari;

Esperita la procedura di notifica alla Commissione europea di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, attuata dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, così come modificata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del

Su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

Emana

il seguente decreto legislativo

ART.1

(Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo n. 82 del 2005)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) prima della lettera a), è inserita la seguente: "0a) Agid: l'Agenzia per l'Italia digitale di cui all'articolo 19 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;"
 - b) dopo la lettera n-bis) è inserita la seguente: "n-ter) domicilio digitale: l'indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio qualificato di recapito che consenta la prova del momento di ricezione di una comunicazione tra i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, e le persone fisiche e giuridiche;"
 - c) alla lettera s) le parole: "elettronica avanzata" sono sostituite dalla seguente: "qualificata" e le parole: "certificato qualificato e" sono soppresse;
 - d) dopo la lettera u-ter) è inserita la seguente: "u-quater) identità digitale: la rappresentazione informatica della corrispondenza tra un utente e i suoi attributi identificativi, verificata attraverso l'insieme dei dati raccolti e registrati in forma digitale secondo le modalità fissate nel decreto attuativo dell'articolo 64;"
 - e) le lettere a), b), c), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q), q-bis), r), t), u), u-ter), z) e bb) sono soppresse.
2. Dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: "1-bis. Ai fini del presente Codice, valgono le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 23 luglio 2014, n. 910, del Parlamento europeo e del Consiglio, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, di seguito "Regolamento eIDAS".
1-ter. Ove la legge consente l'utilizzo della posta elettronica certificata è ammesso anche l'utilizzo di altro servizio elettronico qualificato di recapito certificato."



ART.2

(Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo n. 82 del 2005)

1. All'articolo 2 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1 dopo le parole: "modalità più appropriate" sono inserite le seguenti: "e nel modo più adeguato al soddisfacimento degli interessi degli utenti";
 - b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Le disposizioni del presente Codice si applicano alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto del riparto di competenza di cui all'articolo 117 della Costituzione, nonché alle società a controllo pubblico, come definite nel decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 18 della legge n. 124 del 2015, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.";
 - c) i commi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti: "5. Le disposizioni del presente Codice si applicano nel rispetto della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali e, in particolare, delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
6. Le disposizioni del presente Codice non si applicano limitatamente all'esercizio delle attività e funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, e consultazioni elettorali. Le disposizioni del presente Codice si applicano altresì al processo civile e penale in quanto compatibili e salvo che non sia diversamente disposto dalle disposizioni in materia di processo telematico."

ART.3

(Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo n. 82 del 2005)

1. All'articolo 3 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Chiunque ha il diritto di usare le soluzioni e gli strumenti di cui al presente Codice nei rapporti con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, anche ai fini della partecipazione al procedimento amministrativo.";
 - b) dopo il comma 1-ter sono aggiunti i seguenti: "1-quater. La gestione dei procedimenti amministrativi è attuata dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, in modo da consentire, mediante strumenti informatici, la possibilità per il cittadino di verificare anche con mezzi telematici i termini previsti ed effettivi per lo specifico procedimento e il relativo stato di avanzamento, nonché di individuare l'ufficio e il funzionario responsabile del procedimento.
1-quinquies. Tutti i cittadini e le imprese hanno il diritto all'assegnazione di un'identità digitale attraverso la quale accedere e utilizzare i servizi erogati in rete dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, alle condizioni di cui all'articolo 64.



l-sexies. Tutti gli iscritti all'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) hanno il diritto di essere identificati dalle pubbliche amministrazioni tramite l'identità digitale di cui al comma *l-quinquies*, nonché di inviare comunicazioni e documenti alle pubbliche amministrazioni e di riceverne dalle stesse tramite un domicilio digitale, alle condizioni di cui all'articolo *3-bis*."

ART.4

(Modifiche all'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005)

1. All'articolo *3-bis* del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Domicilio digitale delle persone fisiche";
 - b) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Al fine di facilitare la comunicazione tra pubbliche amministrazioni e cittadini, è facoltà di ogni cittadino indicare al comune di residenza un proprio domicilio digitale.";
 - c) al comma 2, le parole: "L'indirizzo" sono sostituite dalle seguenti: "Il domicilio" e, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Esso costituisce mezzo esclusivo di comunicazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2.";
 - d) il comma 3 è abrogato;
 - e) dopo il comma 3 è inserito il seguente: "*3-bis*. Agli iscritti all'ANPR che non abbiano provveduto a indicarne uno è messo a disposizione un domicilio digitale con modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Con lo stesso decreto sono individuate altre modalità con le quali, per superare il divario digitale, i documenti possono essere consegnati ai cittadini.";
 - f) al comma *4-bis*, le parole: "di cui al comma 1," sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 1 e 2" e, dopo le parole: "firma elettronica" sono inserite le seguenti: "qualificata o";
 - g) al comma *4-quater*, le parole: "all'articolo *23-ter*, comma 5," sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 23, comma *2-bis*,";
 - h) dopo il comma *4-quater* è inserito il seguente: "*4-quinquies*. Il domicilio speciale di cui all'articolo 47 del Codice civile può essere eletto anche presso un domicilio digitale diverso da quello di cui al comma 1. Qualora l'indirizzo digitale indicato quale domicilio speciale faccia riferimento a un servizio che non consenta la prova dell'avvenuta ricezione di una comunicazione o del tempo di ricezione, colui che lo ha eletto non può opporre eccezioni relative a tali circostanze."

ART.5

(Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005)

1. All'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:



- a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, sono tenuti ad accettare, tramite la piattaforma di cui al comma 2, i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso i sistemi di pagamento elettronico, ivi inclusi, per i micro-pagamenti, quelli basati sull'uso del credito telefonico.";
- b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Al fine di dare attuazione al comma 1, l'Agid mette a disposizione, attraverso il Sistema pubblico di connettività, una piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare, attraverso gli strumenti di cui all'articolo 64, l'autenticazione dei soggetti interessati all'operazione in tutta la gestione del processo di pagamento.";
- c) dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. Ai sensi dell'articolo 71, e sentita la Banca d'Italia, sono determinate le modalità di attuazione del comma 1, inclusi gli obblighi di pubblicazione di dati e le informazioni strumentali all'utilizzo degli strumenti di pagamento di cui al medesimo comma.";
- d) i commi 3, 3-bis e 3-ter sono abrogati;
- e) al comma 4 le parole: " , lettere a) e b)" sono soppresse.

ART.6

(Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo n. 82 del 2005)

- 1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 82 del 2005, le parole: "Per le comunicazioni" sono sostituite dalle seguenti: "Fino alla piena attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3-bis, per le comunicazioni".

ART.7

(Modifiche all'articolo 6-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005)

- 1. All'articolo 6-bis, del decreto legislativo n. 82 del 2005, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 2 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Esso costituisce mezzo esclusivo di comunicazione con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2.";
 - b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. L'INI-PEC acquisisce dagli ordini e dai collegi professionali gli attributi qualificati dell'identità digitale ai fini di quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 64.";
- 2. Dopo l'articolo 6-bis è inserito il seguente: "ART. 6-ter. *(Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi)* - 1. Al fine di assicurare la pubblicità dei riferimenti telematici delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi è istituito il pubblico elenco di fiducia denominato "Indice degli indirizzi della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi", nel quale sono indicati gli indirizzi di posta elettronica certificata da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge tra le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi e i privati.
2. La realizzazione e la gestione dell'Indice sono affidate all'Agid, che può utilizzare a tal fine elenchi e repertori già formati dalle amministrazioni pubbliche.



27 gennaio 2016

3. Le amministrazioni di cui al comma 1 aggiornano gli indirizzi e i contenuti dell'Indice tempestivamente e comunque con cadenza almeno semestrale, secondo le indicazioni dell'Agid. La mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell'Indice e del loro aggiornamento è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili.”.

ART.8

(Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo n. 82 del 2005)

1. L'articolo 7 del decreto legislativo n. 82 del 2005 è sostituito dal seguente: “ART. 7. *(Qualità dei servizi resi e soddisfazione dell'utenza)* - 1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, rendono disponibili i propri servizi per via telematica nel rispetto delle disposizioni del presente Codice e degli *standard* e livelli di qualità anche in termini di fruibilità, accessibilità, usabilità e tempestività, stabiliti con le regole tecniche di cui all'articolo 71.
2. Gli *standard* e i livelli di qualità sono periodicamente aggiornati dall'Agid tenuto conto dell'evoluzione tecnologica e degli *standard* di mercato e resi noti attraverso pubblicazione in un'apposita area del sito *web* istituzionale della medesima Agenzia.
3. Per i servizi in rete, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, consentono agli utenti di esprimere la soddisfazione rispetto alla qualità del servizio reso all'utente stesso e pubblicano sui propri siti i dati risultanti.
4. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo, gli interessati possono agire in giudizio, nei termini e con le modalità stabilite nel decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198.”.

ART.9

(Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo n. 82 del 2005)

1. Al comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 82 del 2005 le parole da: “alfabetizzazione informatica” fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: “la diffusione della cultura digitale tra i cittadini con particolare riguardo alle categorie a rischio di esclusione, anche al fine di favorire l'utilizzo dei servizi digitali delle pubbliche amministrazioni.”.
2. Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente: “ART. 8-bis. *(Connettività alla rete Internet negli uffici e luoghi pubblici)* - 1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, favoriscono, in linea con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea, la disponibilità di connettività alla rete Internet presso gli uffici pubblici e altri luoghi pubblici, in particolare nei settori scolastico, sanitario e di interesse turistico, anche prevedendo che la porzione di banda non utilizzata dagli stessi uffici sia messa a disposizione degli utenti attraverso un sistema di autenticazione tramite SPID.



2. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, mettono a disposizione degli utenti connettività a banda larga per l'accesso alla rete Internet nei limiti della banda disponibile e con le modalità determinate dall'Agid.”.

ART.10

(Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo n. 82 del 2005)

1. Al comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 82 del 2005, le parole: “Le pubbliche amministrazioni” sono sostituite dalle seguenti: “I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,”, e le parole: “sia individuali che collettivi” sono sostituite dalle seguenti: “e migliorare la qualità dei propri atti, anche attraverso l'utilizzo, ove previsto e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, di forme di consultazione preventiva per via telematica sugli schemi di atto da adottare”.

ART.11

(Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo n. 82 del 2005)

1. All'articolo 12 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1 le parole da: “la garanzia dei diritti” fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: “l'effettivo riconoscimento dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al presente Codice in conformità agli obiettivi indicati nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui all'articolo 14-bis.”;
 - b) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Le pubbliche amministrazioni utilizzano, nei rapporti interni, in quelli con altre amministrazioni e con i privati, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, garantendo l'interoperabilità dei sistemi e l'integrazione dei processi di servizio fra le diverse amministrazioni nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71.”;
 - c) i commi 4, 5 e 5-bis sono abrogati.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), si applicano con riferimento ai nuovi sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni”.

ART.12

(Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo n. 82 del 2005)

1. All'articolo 13 del decreto legislativo n. 82 del 2005 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
“1-bis. Le politiche di formazione di cui al comma 1 sono altresì volte allo sviluppo delle competenze tecnologiche e manageriali dei dirigenti, per la transizione alla modalità operativa digitale.”.



ART.13

(Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo n. 82 del 2005)

1. All'articolo 14 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'Agid assicura il coordinamento informatico dell'amministrazione statale, regionale e locale, con la finalità di progettare e monitorare l'evoluzione strategica del sistema informativo della pubblica amministrazione, favorendo l'adozione di infrastrutture e *standard* che riducano i costi sostenuti dalle amministrazioni e migliorino i servizi erogati.";
 - b) il comma 2-*bis* è abrogato;
 - c) al comma 2-*ter* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; secondo le modalità di cui al comma 2";
 - d) i commi 3 e 3-*bis* sono abrogati.
2. Dopo l'articolo 14 del decreto legislativo n. 82 del 2005 è inserito il seguente: "14-*bis*. (Agenzia per l'Italia digitale)- 1. L'Agenzia per l'Italia Digitale (Agid) è preposta alla realizzazione degli obiettivi dell'Agenda Digitale Italiana, in coerenza con gli indirizzi dettati dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato, e con l'Agenda digitale europea. Agid, in particolare, promuove l'innovazione digitale nel Paese e l'utilizzo delle tecnologie digitali nell'organizzazione della pubblica amministrazione e nel rapporto tra questa, i cittadini e le imprese, nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità e trasparenza e secondo criteri di efficienza, economicità ed efficacia. Essa presta la propria collaborazione alle istituzioni dell'Unione europea e svolge i compiti necessari per l'adempimento degli obblighi internazionali assunti dallo Stato nelle materie di competenza.
2. Agid svolge le funzioni di:
 - a) emanazione di regole, *standard* e guide tecniche, nonché di vigilanza e controllo sul rispetto delle norme di cui al presente Codice, anche attraverso l'adozione di atti amministrativi generali, in materia di agenda digitale, digitalizzazione della pubblica amministrazione, sicurezza informatica, interoperabilità e cooperazione applicativa tra sistemi informatici pubblici e quelli dell'Unione europea;
 - b) programmazione e coordinamento delle attività delle amministrazioni per l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, mediante la redazione e la successiva verifica dell'attuazione del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione contenente la fissazione degli obiettivi e l'individuazione dei principali interventi di sviluppo e gestione dei sistemi informativi delle amministrazioni pubbliche. Il predetto Piano è elaborato dall'Agid, anche sulla base dei dati e delle informazioni acquisiti dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ed è approvato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato entro il 30 settembre di ogni anno;
 - c) monitoraggio delle attività svolte dalle amministrazioni in relazione alla loro coerenza con il Piano triennale di cui alla lettera b) e verifica dei risultati conseguiti dalle singole amministrazioni con particolare riferimento ai costi e benefici dei sistemi informatici secondo le modalità fissate dalla stessa Agenzia;
 - d) predisposizione, realizzazione e gestione di interventi e progetti di innovazione, anche realizzando e gestendo direttamente o avvalendosi di soggetti terzi, specifici progetti in tema



di innovazione ad essa assegnati nonché svolgendo attività di progettazione e coordinamento delle iniziative strategiche e di preminente interesse nazionale, anche a carattere intersettoriale;

e) promozione della cultura digitale e della ricerca;

f) rilascio di pareri tecnici, obbligatori e non vincolanti, sugli schemi di contratti e accordi quadro da parte delle pubbliche amministrazioni centrali concernenti l'acquisizione di beni e servizi relativi a sistemi informativi automatizzati per quanto riguarda la congruità tecnico-economica, qualora il valore lordo di detti contratti sia superiore a euro 1.000.000,00 nel caso di procedura negoziata e a euro 2.000.000,00 nel caso di procedura ristretta o di procedura aperta. Il parere è reso tenendo conto dei principi di efficacia, economicità, ottimizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni e favorendo l'adozione di infrastrutture condivise e *standard* che riducano i costi sostenuti dalle singole amministrazioni e il miglioramento dei servizi erogati, nonché in coerenza con i principi, i criteri e le indicazioni contenuti nei piani triennali approvati. È reso entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Si applicano gli articoli 16 e 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Copia dei pareri tecnici attinenti a questioni di competenza dell'Autorità nazionale anticorruzione è trasmessa dall'Agid a detta Autorità;

g) rilascio di pareri tecnici, obbligatori e non vincolanti, sugli elementi essenziali delle procedure di gara bandite, ai sensi dell'articolo 1, comma 512 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, da Consip e dai soggetti aggregatori di cui all'articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 concernenti l'acquisizione di beni e servizi relativi a sistemi informativi automatizzati e definiti di carattere strategico nel piano triennale. Ai fini della presente lettera per elementi essenziali si intendono l'oggetto della fornitura o del servizio, il valore economico del contratto, la tipologia di procedura che si intende adottare, il criterio di aggiudicazione e relativa ponderazione, le principali clausole che caratterizzano le prestazioni contrattuali. Si applica quanto previsto nei periodi da 2 a 5 della lettera f);

h) vigilanza sui servizi fiduciari ai sensi dell'articolo 17 del regolamento UE 910/2014 in qualità di organismo a tal fine designato, sui gestori di posta elettronica certificata, sui soggetti di cui all'articolo 44-bis, nonché sui soggetti, pubblici e privati, che partecipano a SPID di cui all'articolo 64; nell'esercizio di tale funzione l'Agenzia può irrogare per le violazioni accertate a carico dei soggetti vigilati le sanzioni amministrative di cui all'articolo 32-bis in relazione alla gravità della violazione accertata e all'entità del danno provocato all'utenza;

i) ogni altra funzione attribuita da specifiche disposizioni di legge e dallo Statuto.

3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, Agid svolge ogni altra funzione prevista da leggi e regolamenti già attribuita a DigitPA, all'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione nonché al Dipartimento per l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei ministri.”.

ART.14

(Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo n. 82 del 2005)



1. All'articolo 16, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 82 del 2005 le parole: " norme tecniche ai sensi dell'articolo 71 e" sono soppresse.

ART.15

(Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo n. 82 del 2005)

1. All'articolo 17 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) il comma 1, alinea, è sostituito dal seguente: "1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono l'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione dell'amministrazione definite dal Governo in coerenza con le regole tecniche di cui all'articolo 71. A tal fine, ciascuno dei predetti soggetti affida a un unico ufficio dirigenziale generale, fermo restando il numero complessivo di tali uffici, la transizione alla modalità operativa digitale e i conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di un'amministrazione digitale e aperta, di servizi facilmente utilizzabili e di qualità, attraverso una maggiore efficienza ed economicità. Al suddetto ufficio sono inoltre attribuiti i compiti relativi a:";
 - b) al comma 1, lettera e), dopo la parola: "analisi" è inserita la seguente: "periodica";
 - c) il comma 1-ter è sostituito dal seguente: "1-ter. Il responsabile dell'ufficio di cui al comma 1 è dotato di adeguate competenze tecnologiche e risponde con riferimento ai compiti relativi alla transizione alla modalità digitale direttamente all'organo di vertice politico.";
 - d) dopo il comma 1-ter sono aggiunti i seguenti: "1-quater. Il responsabile dell'ufficio di cui al comma 1 svolge funzioni di difensore civico digitale e a lui i cittadini e le imprese possono inviare segnalazioni e reclami relativi ad ogni presunta violazione del presente Codice e di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione della pubblica amministrazione. Se tali segnalazioni sono fondate il difensore invita l'ufficio responsabile della presunta violazione a porvi tempestivamente rimedio e comunque nel termine di trenta giorni. Il difensore segnala le inadempienze all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.
1-quinques. Agid pubblica sul proprio sito una guida al cittadino di riepilogo dei diritti digitali."

ART.16

(Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo n. 82 del 2005)

1. All'articolo 18 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) i commi da 1 a 3 sono sostituiti dai seguenti: "1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica, con il compito di supportare il Presidente del Consiglio o il Ministro delegato nell'elaborazione delle linee strategiche di indirizzo in materia di innovazione e digitalizzazione.



2. La Conferenza è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e composta da quattro esperti in materia di innovazione e digitalizzazione, di cui uno con funzione di Presidente, e dal Direttore generale dell'Agid.

3. La Conferenza opera anche attraverso la consultazione di rappresentanti di ministeri ed enti pubblici e dei portatori di interessi.”;

b) i commi 4 e 5 sono abrogati.

ART.17

(Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo n. 82 del 2005)

1. All'articolo 20 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Validità ed efficacia probatoria dei documenti informatici”;

b) il comma 1 è abrogato;

c) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente: “1-*bis*. L' idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità.”;

d) al comma 3 le parole: “temporale” e: “avanzata” sono soppresse.

ART.18

(Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo n. 82 del 2005)

1. All'articolo 21 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è abrogato;

b) al comma 2, all'inizio del periodo sono inserite le seguenti parole: “Permo restando quanto previsto dai commi 2-*bis* e 2-*ter*”, le parole “avanzata, qualificata o digitale” sono soppresse, le parole: “che garantiscano l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento,” sono sostituite dalle seguenti: “soddisfa il requisito della forma scritta e” ed è inserito, infine, il seguente periodo: “Restano ferme le disposizioni concernenti il deposito degli atti e dei documenti in via telematica secondo la normativa anche regolamentare in materia di processo telematico.”;

c) al comma 2-*bis*, le parole: “Salvo quanto previsto dall'articolo 25” sono sostituite dalle seguenti: “Salvo il caso di sottoscrizione autenticata”, le parole: “se fatte con” sono sostituite dalle seguenti: “redatte su” e le parole: “soddisfano comunque il requisito della forma scritta se sottoscritti con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale.” sono sostituite dalle seguenti: “redatti su documento informatico o formati attraverso procedimenti informatici sono sottoscritti, a pena di nullità, con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale.”;



- d) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente: “2-ter. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 110, ogni altro atto pubblico redatto su documento informatico è sottoscritto dal pubblico ufficiale a pena di nullità con firma qualificata o digitale. Le parti, i fidejacenti, l'interprete e i testimoni sottoscrivono personalmente l'atto, in presenza del pubblico ufficiale, con firma avanzata, qualificata o digitale ovvero con firma autografa acquisita digitalmente e allegata agli atti.”;
- e) i commi 3 e 4 sono abrogati.

ART.19

(Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo n. 82 del 2005)

1. All'articolo 22 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 3 è aggiunto, infine, il seguente periodo: “Il disconoscimento non può essere effettuato se la copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico è prodotta mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto, previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza della forma e del contenuto dell'originale e della copia.”;
- b) il comma 6 è abrogato.

ART.20

(Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo n. 82 del 2005)

1. All'articolo 23 del decreto legislativo n. 82 del 2005, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
- “2-bis. Sulle copie analogiche di documenti informatici può essere apposto a stampa un contrassegno, sulla base dei criteri definiti con le regole tecniche di cui all'articolo 71; tramite il quale è possibile accedere al documento informatico, ovvero verificare la corrispondenza allo stesso della copia analogica. Il contrassegno apposto ai sensi del primo periodo sostituisce a tutti gli effetti di legge la sottoscrizione autografa del pubblico ufficiale e non può essere richiesta la produzione di altra copia analogica con sottoscrizione autografa del medesimo documento informatico. I programmi *software* eventualmente necessari alla verifica sono di libera e gratuita disponibilità.”.

ART.21

(Modifiche all'articolo 23-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005)

1. Al comma 2 dell'articolo 23-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: “Il disconoscimento non può essere effettuato se la copia e gli



estratti informatici sono prodotti mediante processi e strumenti che assicurino la corrispondenza del contenuto della copia o dell'estratto informatico alle informazioni del documento informatico di origine previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza del contenuto dell'originale e della copia. Resta fermo, ove previsto, l'obbligo di conservazione dell'originale informatico.”.

ART.22

(Modifiche all'articolo 23-ter del decreto legislativo n. 82 del 2005)

- I. All'articolo 23-ter del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Le regole tecniche in materia di formazione e conservazione di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni sono definite ai sensi dell'articolo 71, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.”;
 - b) i commi 2 e 5 sono abrogati.

ART.23

(Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo n. 82 del 2005)

- I. All'articolo 24 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 4 le parole: “stabilite ai sensi dell'articolo 71” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all'articolo 71”;
 - b) dopo il comma 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

“4-bis. L'apposizione a un documento informatico di una firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica qualificata basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione, salvo che lo stato di sospensione sia stato annullato su richiesta del titolare. La revoca o la sospensione, comunque motivate, hanno effetto dal momento della pubblicazione, salvo che il revocante, o chi richiede la sospensione, non dimostri che essa era già a conoscenza di tutte le parti interessate.

4-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche se la firma elettronica è basata su un certificato qualificato rilasciato da un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea, quando ricorre una delle seguenti condizioni:

 - a) il certificatore possiede i requisiti previsti dal regolamento eIDAS ed è qualificato in uno Stato membro;
 - b) il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nella Unione europea, in possesso dei requisiti di cui al medesimo regolamento;
 - c) il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione europea e Paesi terzi o organizzazioni internazionali.”.



ART.24

(Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo n. 82 del 2005)

1. All'articolo 25 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1 dopo le parole: "tipo di firma" è inserita la seguente: "elettronica";
 - b) al comma 4 le parole: ", comma 5" sono soppresse.

ART.25

(Modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo n. 82 del 2005)

1. All'articolo 27 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Prestatori di servizi fiduciari qualificati, gestori di posta elettronica certificata, gestori dell'identità digitale di cui all'articolo 64 e conservatori";
 - b) il comma 1 è sostituito dal seguente: "I prestatori di servizi fiduciari qualificati, i gestori di posta elettronica certificata, i gestori dell'identità digitale di cui all'articolo 64 e i soggetti di cui all'articolo 44-bis), devono trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 24 del regolamento eIDAS.";
 - c) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 44-bis, comma 3, e dall'articolo 14, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, i soggetti di cui al comma 1 devono inoltre possedere i requisiti di cui all'articolo 29, comma-3.";
 - d) i commi 3 e 4 sono abrogati.

ART.26

(Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo n. 82 del 2005)

1. All'articolo 28 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Certificati di firma elettronica qualificata";
 - b) il comma 1 è abrogato;
 - c) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. In aggiunta alle informazioni previste nel Regolamento eIDAS, fatta salva la possibilità di utilizzare uno pseudonimo, nel certificato di firma elettronica qualificata può essere inserito il codice fiscale. Per i titolari residenti all'estero cui non risulti attribuito il codice fiscale, si può indicare il codice fiscale rilasciato dall'autorità fiscale del Paese di residenza o, in mancanza, un analogo codice identificativo, quale ad esempio un codice di sicurezza sociale o un codice identificativo generale.";



d) al comma 3, alinea, le parole: “certificato qualificato” sono sostituite dalle seguenti: “certificato di firma elettronica qualificata”.

ART.27

(Modifiche all'articolo 29 del decreto legislativo n. 82 del 2005)

1. All'articolo 29 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Qualificazione e accreditamento”;
 - b) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. I soggetti che intendono avviare la prestazione di servizi fiduciari qualificati o svolgere l'attività di gestore di posta elettronica certificata, di gestore dell'identità digitale di cui all'articolo 64, di conservatore di documenti informatici di cui all'articolo 44-bis presentano all'Agid domanda, rispettivamente, di qualificazione o di accreditamento, allegando alla stessa una relazione di valutazione della conformità rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato dall'organismo designato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99.”;
 - c) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Il richiedente deve possedere i requisiti di cui all'articolo 27.”;
 - d) al comma 3, lettera a), dopo la parola: “bancaria” sono inserite le seguenti: “in qualità di banca di credito cooperativo.”;
 - e) al comma 4 la parola: “accreditamento” è sostituita dalle seguenti: “qualificazione o di accreditamento”;
 - f) al comma 6 dopo le parole: “elenco pubblico” sono inserite le seguenti: “di fiducia”;
 - g) i commi 7 e 8 sono abrogati.

ART.28

(Modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo n. 82 del 2005)

1. All'articolo 30 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Responsabilità dei prestatori di servizi fiduciari qualificati, dei gestori di posta elettronica certificata, dei gestori dell'identità digitale e di conservatori”;
 - b) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. I prestatori di servizi fiduciari qualificati, i gestori di posta elettronica certificata, i gestori dell'identità digitale di cui all'articolo 64 e i soggetti di cui all'articolo 44-bis che cagionano danno ad altri nello svolgimento della loro attività, sono tenuti al risarcimento, se non provano di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.”;
 - c) il comma 2 è abrogato.



ART.29

(Modifiche all'articolo 32 del decreto legislativo n. 82 del 2005)

1. All'articolo 32 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Obblighi del titolare e del prestatore di servizi di firma elettronica qualificata";
 - b) al comma 1, dopo le parole: "custodia del dispositivo di firma", sono inserite le seguenti: "o degli strumenti di autenticazione informatica per l'utilizzo del dispositivo di firma da remoto,";
 - c) la parola: "certificatore" è sostituita, ovunque ricorra, dalle seguenti: "prestatore di servizi di firma elettronica qualificata";
 - d) al comma 3, alinea, la parola: "inoltre" è sostituita dalla seguente: "comunque";
 - e) al comma 3, lettera g), dopo le parole: "compromissione del dispositivo di firma", sono inserite le seguenti: "o degli strumenti di autenticazione informatica per l'utilizzo del dispositivo di firma,";
 - f) al comma 5, le parole: "raccolge i dati personali solo direttamente dalla persona cui si riferiscono o previo suo esplicito consenso," sono sostituite dalle seguenti: "raccolge i dati personali direttamente dalla persona cui si riferiscono o, previo suo esplicito consenso, tramite il terzo,".

ART.30

(Modifiche all'articolo 32-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005)

1. All'articolo 32-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Sanzioni per i prestatori di servizi fiduciari qualificati, per i gestori di posta elettronica certificata, per i gestori dell'identità digitale e per i conservatori";
 - b) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. L'Agid può irrogare ai prestatori di servizi fiduciari qualificati, ai gestori di posta elettronica certificata, ai gestori dell'identità digitale e, limitatamente alle attività di conservazione di firme, sigilli o certificati elettronici, ai soggetti di cui all'articolo 44-bis, che abbiano violato gli obblighi del Regolamento eIDAS e del presente Codice, sanzioni amministrative in relazione alla gravità della violazione accertata e all'entità del danno provocato all'utenza, per importi da un minimo di euro 2.000,00 a un massimo di euro 20.000,00. Nei casi di particolare gravità l'Agid può disporre la cancellazione del soggetto dall'elenco dei soggetti qualificati. Le sanzioni vengono irrogate dal Direttore generale dell'Agid, sentito il Comitato di indirizzo. Si applica, in quanto compatibile, la disciplina della legge 24 novembre 1981, n. 689,";
 - c) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. L'Agid, prima di irrogare la sanzione amministrativa di cui al comma 1, diffida i soggetti a conformare la propria condotta agli obblighi previsti dal Regolamento eIDAS e dal presente Codice, fissando un termine e disciplinando le relative modalità per adempiere,";



- d) al comma 2, le parole: "nel sistema" sono sostituite dalle seguenti: "nei sistemi di posta elettronica certificata" e le parole: "il certificatore qualificato o" sono soppresse;
- e) al comma 3 dopo le parole "commi 1" inserire le seguenti: ", 1-bis";
- f) il comma 4 è abrogato.

ART.31

(Modifiche all'articolo 34 del decreto legislativo n. 82 del 2005)

- 1. All'articolo 34 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Norme particolari per le pubbliche amministrazioni";
 - b) al comma 1, lettera a) la parola: "accreditarsi" è sostituita dalla seguente: "qualificarsi" e l'ultimo periodo è soppresso.
 - c) i commi 3, 4 e 5 sono abrogati.

ART.32

(Modifiche all'articolo 35 del decreto legislativo n. 82 del 2005)

- 1. All'articolo 35 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Dispositivi sicuri e procedure per la generazione della firma qualificata";
 - b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "*1-bis*) Fermo restando quanto previsto dal comma 1, i dispositivi per la creazione di una firma elettronica qualificata soddisfano i requisiti di cui all'Allegato II del Regolamento eIDAS.";
 - c) al comma 5, le parole: "dall'Allegato III della direttiva 1999/93/CE" sono sostituite dalle seguenti: "dall'Allegato II del regolamento eIDAS";
 - d) il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. La conformità di cui al comma 5 è inoltre riconosciuta se accertata da un organismo all'uopo designato da un altro Stato membro e notificato ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento eIDAS. Ove previsto dall'organismo di cui al periodo precedente, la valutazione della conformità del sistema e degli strumenti di autenticazione utilizzati dal titolare delle chiavi di firma è effettuata dall'Agid in conformità alle linee guida di cui al comma 5."

ART.33

(Modifiche all'articolo 37 del decreto legislativo n. 82 del 2005)

- 1. All'articolo 37 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, le parole: "[l] certificatore qualificato o accreditato" sono sostituite dalle seguenti: "[l] prestatore di servizi fiduciari qualificato";



- b) al comma 2, primo periodo, la parola: "certificatore" è sostituita dalla seguente "prestatore" e, al secondo periodo, la parola: "certificatore" è sostituita dalle seguenti: "prestatore di servizi fiduciari qualificato";
- c) al comma 3 la parola: "certificatore" è sostituita dalla seguente: "prestatore";
- d) al comma 4 le parole "certificatore accreditato" sono sostituite dalle seguenti: "prestatore di cui al comma 1";
- e) al comma 4-bis, le parole: "certificatore qualificato" sono sostituite dalle seguenti: "prestatore di cui al comma 1" e le parole: "un certificatore" sono sostituite dalle seguenti: "un prestatore di servizi fiduciari qualificato".

ART.34

(Modifiche all'articolo 40 del decreto legislativo n. 82 del 2005)

- 1. All'articolo 40 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1 dopo le parole: "propri documenti" sono inserite le seguenti: ", inclusi quelli inerenti ad albi, elenchi e pubblici registri,";
 - b) i commi 3 e 4 sono abrogati.

ART.35

(Modifiche all'articolo 40-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005)

- 1. All'articolo 40-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005 le parole: "47, commi 1 e 3, 54, comma 2-ter, 57-bis, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "6-ter, comma 1, 47, commi 1 e 3,".

ART.36

(Modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo n. 82 del 2005)

- 1. All'articolo 41 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Le pubbliche amministrazioni gestiscono i procedimenti amministrativi utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Per ciascun procedimento amministrativo di loro competenza, esse forniscono gli opportuni servizi di interoperabilità e cooperazione applicativa, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 12, comma 2.";
 - b) al comma 2-bis le parole: ", di concerto con il Ministro della funzione pubblica" sono soppresse;
 - c) i commi 1-bis e 3 sono abrogati.



ART.37

(Modifiche all'articolo 43 del decreto legislativo n. 82 del 2005)

- I. All'articolo 43 del decreto legislativo n. 82 del 2005, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
- “1-*bis*. Se il documento informatico è conservato per legge da una pubblica amministrazione, cessa l'obbligo di conservazione a carico dei cittadini e delle imprese che possono in ogni momento richiedere accesso ai sensi delle regole tecniche di cui all'articolo 71.”.

ART.38

(Modifiche all'articolo 44 del decreto legislativo n. 82 del 2005)

1. All'articolo 44 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Requisiti per la gestione e conservazione dei documenti informatici”;
- b) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Il sistema di gestione informatica dei documenti informatici della pubblica amministrazione assicura:
- a) la sicurezza e l'integrità del sistema e dei dati e documenti presenti;
 - b) la corretta e puntuale registrazione di protocollo dei documenti in entrata e in uscita;
 - c) la raccolta di informazioni sul collegamento esistente tra ciascun documento ricevuto dall'amministrazione e i documenti dalla stessa formati;
 - d) l'agevole reperimento delle informazioni riguardanti i documenti registrati;
 - e) l'accesso, in condizioni di sicurezza, alle informazioni del sistema, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali;
 - f) lo scambio di informazioni, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 12, comma 2, con sistemi di gestione documentale di altre amministrazioni al fine di determinare lo stato e l'iter dei procedimenti complessi;
 - g) la corretta organizzazione dei documenti nell'ambito del sistema di classificazione adottato;
 - h) l'accesso remoto, in condizioni di sicurezza, ai documenti e alle relative informazioni di registrazione tramite un identificativo univoco;
 - i) il rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71.”;
- c) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente: “1-*bis*. Il sistema di gestione dei documenti informatici è gestito da un responsabile che opera d'intesa con il dirigente dell'ufficio di cui all'articolo 17 del presente Codice, il responsabile del trattamento dei dati personali di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ove nominato, e con il responsabile del sistema della conservazione dei documenti informatici, nella definizione e gestione delle attività di rispettiva competenza. Almeno una volta all'anno il responsabile della gestione dei documenti informatici provvede a trasmettere al sistema di conservazione i fascicoli e le serie documentarie anche relative a procedimenti conclusi.”;



d) al comma 1-ter le parole: "dall'articolo 43 e dalle regole tecniche ivi previste, nonché dal comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "nel presente articolo".

ART.39

(Modifiche all'articolo 44-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005)

1. All'articolo 44-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005, al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "secondo le regole tecniche di cui all'articolo 71".

ART.40

(Modifiche all'articolo 48 del decreto legislativo n. 82 del 2005)

1. All'articolo 48 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1 le parole: "con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito DigitPA" sono sostituite dalle seguenti: "con le regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71";
 - b) al comma 3 le parole: "al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "alle regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71".

ART.41

(Modifiche all'articolo 50 del decreto legislativo n. 82 del 2005)

1. All'articolo 50 del decreto legislativo n. 82 del 2005 dopo il comma 3 è aggiunto, infine, il seguente: "3-bis. Il trasferimento di un dato da un sistema informativo a un altro non modifica la titolarità del dato."

ART.42

(Modifiche all'articolo 51 del decreto legislativo n. 82 del 2005)

1. All'articolo 51 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) il comma 1-bis, alinea, è sostituito dal seguente: "1-bis. Agid attua, per quanto di competenza, il Quadro strategico nazionale per la sicurezza dello spazio cibernetico e il Piano nazionale per la sicurezza cibernetica e la sicurezza informatica. Agid, in tale ambito:";



- b) la lettera a) del comma 1-bis è sostituita dalla seguente: "a) coordina, tramite il Computer *Emergency Response Team* Pubblica Amministrazione (CERT-PA) istituito nel suo ambito, le iniziative di prevenzione e gestione degli incidenti di sicurezza informatici;";
- c) il comma 2-bis è abrogato.

ART.43

(Modifiche all'articolo 52 del decreto legislativo n. 82 del 2005)

- 1. All'articolo 52 del decreto legislativo n. 82 del 2005 i commi 1, 8 e 9 sono abrogati.

ART.44

(Modifiche all'articolo 53 del decreto legislativo n. 82 del 2005)

- 1. All'articolo 53 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Siti Internet delle pubbliche amministrazioni";
 - b) al comma 1, primo periodo, la parola: "centrali" è soppressa;
 - c) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: "1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, anche il catalogo dei dati e dei metadati definitivi, nonché delle relative banche dati in loro possesso e i regolamenti che ne disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria.
1-ter. Con le regole tecniche di cui all'articolo 71 sono definite le modalità per la realizzazione e la modifica dei siti delle amministrazioni.";
 - d) i commi 2 e 3 sono abrogati.

ART.45

(Modifiche all'articolo 54 del decreto legislativo n. 82 del 2005)

- 1. All'articolo 54 del decreto legislativo n. 82 del 2005 il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. I siti delle pubbliche amministrazioni contengono i dati di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni, recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni."



ART.46

(Modifiche all'articolo 56 del decreto legislativo n. 82 del 2005)

1. All'articolo 56 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Pubblicazione dei dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi alle autorità giudiziarie di ogni ordine e grado e delle decisioni e sentenze";
 - b) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni processuali concernenti la visione e il rilascio di estratti e di copie di atti e documenti, i dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi ad autorità giudiziarie di ogni ordine e grado sono resi accessibili, a chi vi abbia interesse, mediante pubblicazione sul sistema informativo interno e sul sito istituzionale delle autorità emananti.";
 - c) al comma 2 le parole: "del giudice amministrativo e contabile" sono sostituite dalle seguenti: "di autorità giudiziarie di ogni ordine e grado" e le parole: "osservando le cautele previste dalla normativa in materia di tutela dei dati personali" sono sostituite dalle seguenti: "delle autorità emananti";
 - d) il comma 2-bis è sostituito dal seguente: "2-bis. Alla pubblicazione delle sentenze e delle altre decisioni di cui al comma 2 si provvede nel rispetto di quanto previsto all'articolo 52 del decreto legislativo n. 196 del 2003.".

ART.47

(Modifiche all'articolo 59 del decreto legislativo n. 82 del 2005)

1. All'articolo 59 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) il comma 2 è abrogato;
 - b) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Per agevolare la pubblicità dei dati di interesse generale, disponibili presso le pubbliche amministrazioni a livello nazionale, regionale e locale, presso l'Agid è istituito il Repertorio nazionale dei dati territoriali, quale infrastruttura di riferimento per l'erogazione dei servizi di ricerca dei dati territoriali, e relativi servizi, e punto di accesso nazionale ai fini dell'attuazione della direttiva 2007/2/CE (direttiva INSPIRE) per quanto riguarda i metadati.";
 - c) il comma 4 è abrogato;
 - d) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Con decreto adottato ai sensi dell'articolo 71 sono adottate, anche su proposta delle amministrazioni competenti, le regole tecniche per la definizione e l'aggiornamento del contenuto del Repertorio nazionale dei dati territoriali di cui al comma 3 nonché per la formazione, la documentazione, lo scambio e il riutilizzo dei dati territoriali detenuti dalle amministrazioni stesse.";
 - e) i commi 6 e 7-bis sono abrogati.



ART.48

(Modifiche all'articolo 60 del decreto legislativo n. 82 del 2005)

1. All'articolo 60 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, le parole da: "utilizzabile" a: "vigenti" sono sostituite dalle seguenti: "rilevante per lo svolgimento delle funzioni istituzionali delle altre pubbliche amministrazioni, anche solo per fini statistici, nel rispetto delle competenze e delle normative vigenti e possiedono i requisiti di cui al comma 2";
 - b) al comma 2, secondo periodo, le parole da: "La realizzazione" a: "di cui all'articolo 73" sono sostituite dalle seguenti: "Tali sistemi informativi possiedono le caratteristiche minime di sicurezza, accessibilità e interoperabilità e sono realizzati e aggiornati secondo le regole tecniche di cui all'articolo 71";
 - c) il comma 3 è abrogato;
 - d) al comma 3-bis, alinea, le parole: "e fino all'adozione del decreto di cui al comma 3" sono soppresse;
 - e) dopo il comma 3-bis è inserito il seguente: "3-ter. L'Agid pubblica sul proprio sito istituzionale l'elenco delle basi di dati di interesse nazionale realizzate ai sensi del presente articolo."

ART.49

(Modifiche all'articolo 61 del decreto legislativo n. 82 del 2005)

1. Al comma 1 dell'articolo 61 del decreto legislativo n. 82 del 2005, le parole: "Fermo restando il termine di cui all'articolo 40, comma 4," sono soppresse.

ART.50

(Modifiche all'articolo 62 del decreto legislativo n. 82 del 2005)

1. All'articolo 62 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1 le parole: "l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR)" sono sostituite dalle seguenti: "l'ANPR";
 - b) al comma 3 le parole: "dell'Anagrafe nazionale" sono sostituite dalle seguenti: "dell'Anagrafe stessa";
 - c) al comma 6, lettera a), la parola: "58" è sostituita dalla seguente: "50".

ART.51

(Modifiche all'articolo 63 del decreto legislativo n. 82 del 2005)

1. All'articolo 63 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1 le parole: "Le pubbliche amministrazioni centrali" sono sostituite dalle seguenti: "I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,";



- b) al comma 2, primo periodo, le parole: "Le pubbliche amministrazioni e i gestori di servizi pubblici" sono sostituite dalle seguenti: "I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,";
- c) al comma 2, secondo periodo, le parole: "in conformità alle regole tecniche da emanare ai sensi dell'articolo 71. Per le amministrazioni e i gestori di servizi pubblici regionali e locali le regole tecniche sono adottate previo parere della Commissione permanente per l'innovazione tecnologica nelle regioni e negli enti locali di cui all'articolo 14, comma 3-bis." sono sostituite dalle seguenti: "in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71.";
- d) i commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies sono abrogati.

ART.52

(Modifiche all'articolo 64 del decreto legislativo n. 82 del 2005)

1. All'articolo 64 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Sistema pubblico per la gestione delle identità digitali e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni";
 - b) i commi 1 e 2 sono abrogati;
 - c) il comma 2-ter è sostituito dal seguente: "2-ter. Il sistema SPID è costituito come insieme aperto di soggetti pubblici e privati che, previo accreditamento da parte dell'Agid, secondo modalità definite con il decreto di cui al comma 2-sexies, identificano cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni per consentire loro l'accesso ai servizi in rete.";
 - d) al comma 2-sexies, lettera c), le parole: ", compresi gli strumenti di cui al comma 1" sono soppresse;
 - e) dopo il comma 2-sexies sono aggiunti i seguenti: "2-septies. Un atto giuridico può essere posto in essere da un soggetto identificato mediante SPID, nell'ambito di un sistema informatico avente i requisiti fissati nelle regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71, attraverso processi idonei a garantire, in maniera manifesta e inequivoca, l'acquisizione della sua volontà. Restano ferme le disposizioni concernenti il deposito degli atti e dei documenti in via telematica secondo la normativa anche regolamentare in materia di processo telematico.

2-octies. Le pubbliche amministrazioni consentono mediante SPID l'accesso ai servizi in rete da esse erogati che richiedono identificazione informatica.

2-nonies. L'accesso di cui al comma 2-octies può avvenire anche con la carta di identità elettronica e la carta nazionale dei servizi."
2. Dopo l'articolo 64 è inserito il seguente: "ART. 64-bis. *(Accesso telematico ai servizi della Pubblica Amministrazione)* - 1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, rendono fruibili i propri servizi in rete, in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71, tramite il punto unico di accesso telematico attivato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."



ART.53

(Modifiche all'articolo 65 del decreto legislativo n. 82 del 2005)

1. All'articolo 65 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, lettera a), la parola: "accreditato" è sostituita dalla seguente: "qualificato";
 - b) al comma 1, lettera b), le parole: "dal sistema" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), nonché attraverso uno degli altri strumenti di cui all'articolo 64, comma 2-*octies*, nei limiti ivi previsti;";
 - c) al comma 1, la lettera c), è sostituita dalla seguente: "c) ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d'identità;";
 - d) il comma 1-*bis* è abrogato;
 - e) al comma 1-*ter* le parole: ", lettere a), c) e c-*bis*;" sono soppresse;
 - f) al comma 2 le parole: "inviate o compilate sul sito secondo le modalità previste dal comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 1".

ART.54

(Modifiche all'articolo 66 del decreto legislativo n. 82 del 2005)

1. All'articolo 66 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 8, dopo le parole: "modalità elettroniche" sono inserite le seguenti: ", nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71,;";
 - b) il comma 8-*bis* è abrogato.

ART.55

(Modifiche all'articolo 68 del decreto legislativo n. 82 del 2005)

1. All'articolo 68 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1-*ter*, le parole: "dall'Agenzia per l'Italia digitale, che, a richiesta di soggetti interessati, esprime altresì parere circa il loro rispetto" sono sostituite dalle seguenti: "dall'Agid";
 - b) i commi 2, 2-*bis* e 4 sono abrogati.

ART.56

(Modifiche all'articolo 70 del decreto legislativo n. 82 del 2005)

1. All'articolo 70 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Agid definisce i requisiti minimi affinché i programmi informatici realizzati dalle pubbliche amministrazioni siano idonei al riuso da parte di altre pubbliche amministrazioni, anche con riferimento a singoli moduli. Sono altresì definite le modalità di inserimento nella banca dati dei programmi informatici riutilizzabili gestita da Agid.";
 - b) il comma 2 è abrogato.



ART.57

(Modifiche all'articolo 71 del decreto legislativo n. 82 del 2005)

1. All'articolo 71 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Con decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, su proposta dell'Agid, di concerto con il Ministro della giustizia e con i Ministri competenti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e il Garante per la protezione dei dati personali nelle materie di competenza, sono adottate le regole tecniche per l'attuazione del presente Codice.";
 - b) il comma 2 è abrogato.

ART.58

(Modifiche all'articolo 73 del decreto legislativo n. 82 del 2005)

1. All'articolo 73 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1 le parole da: "(SPC)," fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "e cooperazione (SPC), quale insieme di infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche che assicura l'interoperabilità tra i sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni, permette il coordinamento informativo e informatico dei dati tra le amministrazioni centrali, regionali e locali e tra queste e i sistemi dell'Unione europea ed è aperto all'adesione da parte dei gestori di servizi pubblici e dei soggetti privati.";
 - b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il SPC garantisce la sicurezza e la riservatezza delle informazioni, nonché la salvaguardia e l'autonomia del patrimonio informativo di ciascun soggetto aderente.";
 - c) al comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) sviluppo architeturale e organizzativo atto a garantire la federabilità dei sistemi.";
 - d) al comma 3, dopo la lettera b), è inserita la seguente: "b-bis) aggiornamento continuo del sistema e aderenza alle migliori pratiche internazionali.";
 - e) il comma 3-bis è abrogato;
 - f) dopo il comma 3-bis sono aggiunti i seguenti: "3-ter. Il SPC è costituito da un insieme di elementi che comprendono:
 - a) infrastrutture, architetture e interfacce tecnologiche;
 - b) linee guida e regole per la cooperazione e l'interoperabilità;
 - c) catalogo di servizi e applicazioni.

3-quater. Ai sensi dell'articolo 71 sono dettate le regole tecniche del Sistema pubblico di connettività e cooperazione, al fine di assicurare: l'aggiornamento rispetto alla evoluzione della tecnologia; l'aderenza alle linee guida europee in materia di interoperabilità; l'adeguatezza rispetto alle esigenze delle pubbliche amministrazioni e dei suoi utenti; la più efficace e semplice adozione da parte di tutti i soggetti, pubblici e privati, il rispetto di necessari livelli di sicurezza."



ART.59

(Modifiche all'articolo 75 del decreto legislativo n. 82 del 2005)

1. All'articolo 75 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: "1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, partecipano all'SPC, salve le esclusioni collegate all'esercizio delle funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa nazionale, consultazioni elettorali.
 2. Chiunque può partecipare al SPC nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 73, comma 3-*quater*.
 3. Agid rende gratuitamente disponibili specifiche delle interfacce tecnologiche, le linee guida, le regole di cooperazione e ogni altra informazione necessaria a garantire l'interoperabilità del SPC con ogni soluzione informatica sviluppata autonomamente da privati o da altre amministrazioni che rispettano le regole definite ai sensi dell'articolo 73, comma 3-*quater*.";
- b) il comma 3-*bis* è abrogato.

ART.60

(Modifiche all'articolo 76 del decreto legislativo n. 82 del 2005)

1. All'articolo 76, comma 1, del decreto legislativo n. 82 del 2005 le parole: "tra le pubbliche amministrazioni" sono soppresse.
2. Dopo l'articolo 76 del decreto legislativo n. 82 del 2005 è inserito il seguente: "ART. 76-*bis* (Costi del SPC) - 1. I costi relativi alle infrastrutture nazionali per l'interoperabilità sono a carico dei fornitori, per i servizi da essi direttamente utilizzati e proporzionalmente agli importi dei relativi contratti di fornitura e una quota di tali costi è a carico delle pubbliche amministrazioni relativamente ai servizi da esse utilizzati. L'eventuale parte del contributo di cui all'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177, che eccede la copertura dei costi diretti e indiretti, comprensivi di rimborsi per eventuali attività specificamente richieste dalla Consip ad Agid in relazione alle singole procedure, sostenuti dalla stessa Consip per le attività di centrale di committenza di cui all'articolo 4, comma 3-*quater*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è destinata a parziale copertura della quota dei costi relativi alle infrastrutture nazionali gestite da Agid. ".

ART.61

(Sanzioni)

1. Con il decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, è definita la rilevanza, ai fini della responsabilità dirigenziale, della violazione alle disposizioni del decreto legislativo n. 82 del 2005 e del mancato o inadeguato utilizzo delle tecnologie ivi disciplinate.



ART.62

(Disposizioni di coordinamento)

1. Con decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono aggiornate e coordinate le regole tecniche previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le regole tecniche vigenti nelle materie del Codice dell'amministrazione digitale restano efficaci fino all'adozione del decreto di cui al primo periodo.
2. Al decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) le parole: "presente decreto", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "presente Codice";
 - b) la parola: "DigitPA", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: "Agid";
 - c) la rubrica del Capo VIII è sostituita dalla seguente: "Sistema pubblico di connettività" e la ripartizione in sezioni dello stesso Capo è abrogata.
3. All'articolo 30-ter del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tale sistema può essere utilizzato anche per svolgere funzioni di supporto al controllo delle identità e alla prevenzione del furto di identità in settori diversi da quelli precedentemente indicati, limitatamente al riscontro delle informazioni strettamente pertinenti.";
 - b) al comma 5, dopo la lettera b) è inserita la seguente: "*b-bis*) i soggetti di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;".
4. All'articolo 28, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero siano dotati di identità digitale di livello massimo di sicurezza nell'ambito del Sistema di cui all'articolo 64 del predetto decreto legislativo n. 82 del 2005".
5. All'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, le parole: "per motivi legittimi" sono soppresse;
 - b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: "*4-bis*. Successivamente alla pubblicazione della sentenza o di altra decisione giurisdizionale, l'interessato può presentare la richiesta di cui al comma 1 al gestore del sito internet o all'editore della banca dati o rivista giuridica accessibile online che abbia proceduto alla pubblicazione per finalità di informazione giuridica. In tal caso il titolare del trattamento provvede alla anonimizzazione dei dati personali dell'interessato senza ritardo o, comunque, laddove sussistano difficoltà tecniche o organizzative, non oltre quindici giorni dalla richiesta. Se la pubblicazione è avvenuta su una rivista giuridica o banca dati cartacea o elettronica, diffusa attraverso canali tradizionali, l'editore è tenuto a procedere all'anonimizzazione solo in caso di ulteriori pubblicazioni o riedizioni.

4-ter. Le sentenze e le altre decisioni rese dall'autorità giudiziaria successivamente al 1° gennaio 2016 sono pubblicate sui siti Internet istituzionali delle autorità che le hanno emanate, su quelli di terzi e in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, previa anonimizzazione dei dati personali in esse contenuti, fatti salvi quelli dei giudici e degli avvocati.";



- c) il comma 7 è sostituito dal seguente: “7. Le previsioni di cui al presente articolo non precludono la pubblicazione dei dati personali estratti da una sentenza o decisione resa pubblica dall'autorità giudiziaria che l'ha emessa nei limiti di quanto consentito per l'esercizio del diritto di cronaca.”.
6. All'articolo 33-*septies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente: “4-*ter*. La società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, realizza uno dei poli strategici per l'attuazione e la conduzione dei progetti e la gestione dei dati, delle applicazioni e delle infrastrutture delle amministrazioni centrali di interesse nazionale previsti dal piano triennale di cui al comma 4.”.
 7. All'articolo 4, comma 3-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: “previsto dall'articolo 20 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83” sono sostituite dalle seguenti: “previsto dall'articolo 14-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”; le parole “dell'articolo 83” e le parole “all'articolo 86” sono soppresse.
 8. Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo non si applicano alle procedure e ai contratti i cui relativi bandi o avvisi di gara siano stati pubblicati prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

ART.63

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3-*bis* dell'articolo 3-*bis* del decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificato dall'articolo 4 del presente decreto, producono effetti a partire dalla completa attuazione dell'ANPR e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2017. Il decreto di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *f*), è adottato entro la stessa data.
2. Alla completa attuazione dell'ANPR, il Ministero dell'interno inserisce d'ufficio nell'ANPR i domicili digitali dei professionisti presenti nel Registro Ini-PEC che non abbiano ancora provveduto a indicarne uno nella predetta Anagrafe, fermo restando il diritto del professionista di modificare, in ogni momento, tale indicazione.
3. L'Agid definisce i limiti e le modalità di applicazione dell'articolo 8-*bis*, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005, introdotto dall'articolo 8 del presente decreto entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
4. I certificati qualificati rilasciati prima dell'entrata in vigore del presente decreto a norma della direttiva 1999/93/CE, sono considerati certificati qualificati di firma elettronica a norma del regolamento eIDAS e dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificato dall'articolo 22 del presente decreto, fino alla loro scadenza.
5. Il prestatore di servizi che ha presentato la relazione di conformità, ai sensi dell'articolo 51 del regolamento eIDAS, è considerato prestatore di servizi fiduciari qualificato a norma del predetto regolamento e dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificato da presente decreto, fino al completamento della valutazione della relazione da parte dell'Agid.



6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si procede all'adeguamento dello statuto dell'Agid alle modifiche introdotte al decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificato dal presente decreto.

ART.64
(Abrogazioni)

1. Al decreto legislativo n. 82 del 2005 sono abrogati i seguenti articoli:
- a) 4;
 - b) 10;
 - c) 11;
 - d) 19;
 - e) 26;
 - f) 31;
 - g) 50-bis;
 - h) 55;
 - i) 57-bis;
 - l) 58;

 - m) 67;
 - n) 72;
 - o) 74;
 - p) 77;
 - q) 78;
 - r) 79;
 - s) 80;
 - t) 81;
 - u) 82;
 - v) 83;
 - z) 84;
 - aa) 85;
 - bb) 86;
 - cc) 87;
 - dd) 88;
 - ee) 89;
 - ff) 92.
2. Al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, gli articoli 1, 2, 3, comma 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 18 sono abrogati.
3. Al decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, i commi 2, 2-bis e 2-ter dell'articolo 47 sono abrogati.
4. Al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) l'articolo 20 è abrogato;
 - b) all'articolo 21, comma 4, le parole: "e dai membri del Tavolo permanente per l'innovazione e l'Agenda digitale italiana" sono sostituite dalle seguenti: "e dai rappresentanti delle amministrazioni centrali la cui spesa corrente di previsione per



ciascun ministero in materia di informatica e digitalizzazione, assegnata dalle tabelle allegata alla legge annuale di stabilità, non sia inferiore al trenta per cento della previsione annuale complessiva per le Amministrazioni centrali, affinché siano rappresentate sino alla concorrenza di almeno l'ottanta per cento della spesa corrente di previsione suindicata.

5. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16-ter le parole: "dall'articolo 6-bis" sono sostituite dalle seguenti: "dagli articoli 6-bis e 6-ter";

b) all'articolo 20:

1) al comma 1:

1.1. le parole: " , sentito il comitato tecnico di cui al comma 2" sono soppresse;

1.2. le lettere a) e b) sono soppresse;

1.3. alla lettera c) le parole: "e procedurali nonché di strumenti finanziari innovativi per lo sviluppo delle comunità intelligenti" sono soppresse;

2) al comma 8, le parole: "delle iniziative del PNCI di cui al comma 1, lettera a)" sono sostituite da "degli obiettivi di cui al comma 1";

3) al comma 9, le parole: " , sentito il Comitato di cui al comma 2," sono soppresse.

4) i commi 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18 e 19 sono abrogati.

ART.65

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° luglio 2016.





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Parere sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche ed integrazioni al Codice dell'Amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

Parere, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 agosto 2015, n. 124,
Repertorio atti n. 41/cv del 3 marzo 2016

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 3 marzo 2016:

VISTO l'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante: "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", il quale ha previsto che il Governo è delegato ad intervenire attraverso l'adozione di uno o più decreti legislativi, da emanarsi entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sulla disciplina contenuta nel Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), al fine di promuovere e rendere effettivi i diritti di cittadinanza digitale di cittadini ed imprese;

VISTO, in particolare, il comma 2 del citato articolo 1 della citata normativa, il quale prevede che i decreti legislativi di cui al comma 1, vengano adottati su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata;

VISTA la nota n. DAGL n. 0001385 del 5 febbraio 2016, con la quale il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha trasmesso lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche ed integrazioni al Codice dell'Amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 20 gennaio 2016; provvedimento che, il 9 febbraio 2016, è stato diramato alle Regioni ed agli Enti locali;

CONSIDERATO che, ai fini dell'esame di detto provvedimento, è stata convocata una riunione, a livello tecnico, il 2 marzo 2016, nel corso della quale;

- i rappresentanti delle Regioni hanno espresso avviso favorevole sul provvedimento, subordinandolo tuttavia all'accoglimento di alcune proposte emendative contenute in un documento, unitamente all'indicazione di una serie di raccomandazioni, fra le quali quelle che il Codice debba essere strumento in grado di coinvolgere i diversi livelli istituzionali, in accordo con la riorganizzazione in atto degli enti sul territorio come le città metropolitane e le aree vaste, imposta dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, nel rispetto di un corretto utilizzo del digitale, demandando i dettagli tecnici a norme regolamentari di facile aggiornamento;
- i rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI, esprimendo parere favorevole, con la richiesta di alcuni emendamenti specificati in due distinti documenti, hanno concordemente segnalato la necessità che la istituenda Conferenza permanente per l'innovazione, prevista all'art. 16 del decreto in esame, coinvolga significativamente le Autonomie locali per una efficace governance multilivello, sottolineando l'esigenza che venga assicurato l'accesso gratuito alle banche dati da parte di tutti gli enti pubblici, senza necessità di autorizzazione;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

CONSIDERATO che i rappresentanti del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione hanno dichiarato la disponibilità al recepimento delle proposte e delle osservazioni formulate dalle Regioni, dall'ANCI e dall'UPI;

CONSIDERATO che, nella odierna seduta di questa Conferenza:

- le Regioni hanno consegnato un documento distinto in Sezione 1 e in Sezione 2 (All.A) in cui esprimono parere favorevole condizionato al recepimento degli emendamenti indicati in Sezione 1 e all'esame delle raccomandazioni riportate in Sezione 2;
- l'ANCI ha espresso parere favorevole, con le proposte di modifica al testo del provvedimento, già discusse in sede tecnica, fra le quali cui è stata evidenziata quella relativa alla modifica dell'articolo 1, secondo comma del DPR 28 settembre 1994, n. 634, volta alla estensione agli Enti locali della possibilità di fruire gratuitamente delle informazioni contenute nella banca dati della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, necessarie per gli specifici compiti d'istituto;
- l'UPI ha espresso avviso favorevole sul decreto in esame, con la richiesta di una serie di modifiche, discusse in sede tecnica, contenute in un documento (All. B), fra cui la richiesta del mantenimento dell'attività della Commissione permanente per l'innovazione tecnologica delle Regioni e degli Enti locali, Istituita presso la Conferenza Unificata, e quella della previsione dell'obbligatorietà dell'esercizio in forma associativa, sulla base di specifiche convenzioni tra gli enti, dei servizi tra cui quello del digitale, in conformità alle disposizioni della legge 7 aprile 2014, n. 56;

CONSIDERATO il Governo ha dichiarato la disponibilità a valutare positivamente le proposte emendative presentate dalle Regioni e dagli Enti locali;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 agosto 2015, n. 124, sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche ed integrazioni al Codice dell'Amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, trasmesso, con nota DAGL n. 0001385 del 5 febbraio 2016, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nei termini di cui in premessa e degli allegati documenti che costituiscono parte integrante del presente atto.


Il Segretario
Antonio Naddeo



Il Presidente
On.le Avv. Enrico Costa



CONSEGNA TO NELLA SEDUTA
DEL 03 MAR 2016



**CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
16/26/CU05/C1**

**PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
RECANTE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE
DIGITALE DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 7 MARZO 2005, N. 82, AI SENSI
DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 2015, N. 124, IN MATERIA DI
RIORGANIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**

Punto 5) O.d.g. Conferenza Unificata

Il parere della Conferenza delle Regioni e Province Autonome sul testo del CAD come novellato dal decreto a seguito della legge denominata riforma PA che all'articolo 1 attribuisce delega al governo di modifica del CAD è da intendersi favorevole condiziona al recepimento degli emendamenti indicati in Sezione 1 e all'esame delle raccomandazioni riportate in Sezione 2 che si crede possano essere oggetto di eventuali approfondimenti tecnici.

SEZIONE 1 – Parere

Premessa

Le Regioni e Province Autonome condividono l'esigenza di una profonda revisione dell'intero impianto del CAD ed in particolare di apportare modifiche sostanziali ad alcuni principi fondamentali, incentrati sull'individuazione del nuovo modello di sviluppo digitale in Italia come delineato nel documento della Conferenza delle Regioni "Agire le agende digitali per la crescita". Il Governo ha ritenuto opportuno seguire un percorso di modifiche puntuali che vanno a migliorare il testo originale, ma che avrebbe bisogno di ulteriori integrazioni per garantire la piena attuazione del codice. Per questo nel seguito non si riportano una serie dettagliata di modifiche puntuali al testo formulato, ma ci si concentra su pochi elementi di principio che si ritiene permangano critici per rendere effettiva l'attuazione del CAD.

Criticità principali

Le Regioni e Province Autonome ritengono che il nuovo testo proposto di codice dell'amministrazione digitale debba rispondere ad alcune criticità fondamentali per cogliere appieno gli obiettivi prefissati dalla delega:

- l'attuazione in tutte le amministrazioni del codice richiede l'individuazione di un **modello organizzativo e tecnologico chiaro e agile che coinvolga i diversi livelli istituzionali**, soprattutto in considerazione della riorganizzazione in atto degli enti sul territorio come le città metropolitane, le aree vaste e più in generale la riorganizzazione imposta dalla legge "Delrio" di riforma delle province (legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città

metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”), in questo senso le modifiche hanno eliminato alcuni ruoli istituzionali che il precedente CAD prevedeva a cominciare dal ruolo delle Regioni e Province Autonome all'interno di un modello tecnologico policentrico, federato e non gerarchico, l'assenza di ruoli chiari e definiti pregiudica la possibilità di darne piena attuazione come del resto previsto dalla delega al comma lettera i);

- il codice per essere attuato e attuabile dovrebbe attenersi ai **principi di un corretto utilizzo del digitale e non ai dettagli tecnici** che, in quanto soggetti a repentine e continue modifiche, andrebbero demandati ad una **procedura agile di definizione e manutenzione di tali regole tecniche**. Il testo attuale, pur apportando migliorie, come il precedente è ancora eccessivamente permeato di specifiche tecniche, in alcuni casi ancora più dettagliate di quanto previsto dal testo precedente, ed individua ancora l'emanazione di decreti di regole tecniche come procedura attuativa, eliminando la commissione di coordinamento SPC che aveva il compito di facilitare l'aggiornamento e l'emanazione di alcune nuove regole tecniche legate ad SPC, senza ri-attribuire le relative funzioni ad altri organi collegiali (l'unico rimasto è il comitato di indirizzo), come previsto dalla delega ai commi lettere l) e m).

Coerentemente con i principi sopra menzionati si propongono di seguito alcuni emendamenti che potrebbero ribadire tali principi e facilitare l'attuazione del CAD nei prossimi anni:

- **Emendamento articolo 13 dello schema di decreto (modifiche articolo 14 del CAD)**
 - **Si propone la modifica del comma 1 lettera a) con questa nuova formulazione:**
 - a) il comma 2 è sostituito dal seguente: "Lo Stato, le regioni e le autonomie locali promuovono le intese e gli accordi e adottano, attraverso la Conferenza unificata, gli indirizzi utili per realizzare la strategia nazionale crescita digitale, a cominciare dal processo di digitalizzazione dell'azione amministrativa coordinato e condiviso. In particolare le Regioni e Province Autonome favoriscono il raccordo delle politiche digitali con l'azione di riordino amministrativo degli enti territoriali prevista dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" e dai rispettivi ordinamenti delle Regioni e Province a Statuto Speciale. A tal fine la Conferenza delle Regioni e Province Autonome designa un membro della Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica istituita al successivo Art. 18 e due rappresentanti delle Regioni e Province Autonome che partecipano ai lavori di stesura da parte di AgID delle regole tecniche per l'attuazione del presente Codice previste dal successivo Art. 71. L'Agid assicura il coordinamento informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, con la finalità di progettare e monitorare l'evoluzione strategica del Sistema informativo della pubblica amministrazione, favorendo l'adozione di infrastrutture e standard che riducano i costi sostenuti dalle amministrazioni e migliorino i servizi erogati, anche avvalendosi di poli regionali a cui affidare il compito di coordinare, erogare servizi associati e semplificare il processo di adozione degli standard da parte degli enti locali e delle società a totale prevalente capitale pubblico."
 - Si propone l'inserimento nel comma 2 dopo le parole: "promozione della cultura digitale e della ricerca," del seguente testo: "anche tramite community network regionali"



- **inoltre al termine del testo del comma 1 si aggiunga quanto segue:**

1-sexies. Nel rispetto della propria autonomia organizzativa, le pubbliche amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato individuano l'ufficio per il digitale di cui al comma 1 tra quelli di livello dirigenziale oppure, ove siano soggetti privi di dirigenti, individuano un responsabile per il digitale tra le proprie posizioni apicali. Ove non sia presente un vertice politico, il responsabile dell'ufficio per il digitale di cui al comma 1 risponde direttamente al massimo vertice amministrativo dell'ente. Gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative individuano il responsabile per il digitale tra i propri docenti di ruolo, facendolo coincidere con l'incarico di animatore digitale del PNSD.

1-septies. Per gli enti locali, tranne le città metropolitane, l'ufficio per il digitale è costituito obbligatoriamente in forma associata tramite convenzione con gli enti di area vasta o, in alternativa, tra comuni che raggiungano una popolazione non inferiore a 50.000 abitanti.

1-octies. Il responsabile per il digitale individuato come da comma 1, 1-ter, 1-sexies e 1-septies, provvede alla redazione ogni anno di un piano digitale per dare attuazione al ridisegno del complesso dei servizi erogati dall'amministrazione e di tutte le società su cui l'amministrazione esercita un controllo analogo a quello che esercita sui propri servizi e istituzioni, attraverso la transizione al digitale, in una prospettiva almeno triennale che consideri in particolare quanto previsto all'art.15 e all'art.63. Il piano è unico e vincolante per tutte gli organismi, anche con autonomia organizzativa e di bilancio, che dipendono dall'amministrazione. Nel caso la pubblica amministrazione attui anche politiche per lo sviluppo della società dell'informazione, anche questi interventi dovranno essere ricompresi nello stesso piano digitale, indipendentemente dalla fonte di finanziamento degli interventi stessi. Il piano digitale è aggiornato annualmente e costituisce allegato obbligatorio al bilancio di previsione. L'AgID definisce linee guida per la compilazione dei piani digitali all'interno del Piano triennale di cui all'art. 14.

Si propone inoltre di abrogare l'art. 24-quater del decreto-legge 24 giugno 2014. n. 90 (piano per l'informatizzazione).

- **Emendamento articolo 55 dello schema di decreto (modifiche articolo 68 del CAD)**

Si propone la modifica del comma 1, inserendo prima delle parole "acquisiscono programmi informatici" quanto segue: *"sviluppano progetti per sistemi complessi e"*

- **Emendamento articolo 56 dello schema di decreto (modifiche articolo 70 del CAD)**

L'art.56 è sostituito dal seguente:

Art.56 (modificazioni all'art.69 e all'art.70 del CAD)

1. All'articolo 69 del decreto legislativo n. 82 del 2005 la rubrica è sostituita dalla seguente "Riuso delle soluzioni e standard aperti" e i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:



"1. Le pubbliche amministrazioni che siano titolari di soluzioni e programmi informatici realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico, hanno obbligo di implementare API e standard aperti, sia per l'interoperabilità che per i formati, definiti da AgID o a livello internazionale, e di darli in formato sorgente, completi della documentazione e rilasciati in repertorio pubblico sotto licenza aperta, in uso gratuito ad altre pubbliche amministrazioni o a chiunque intenda adattarli alle proprie esigenze, salvo motivate ragioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa nazionale e consultazioni elettorali.

1-bis. Ove tali soluzioni e programmi informatici siano alla base di un servizio ict all'interno di SPC, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di prevedere forme di condivisione con le altre pubbliche amministrazioni interessate, secondo il paradigma cloud, nel rispetto delle specifiche tecniche di SPC definite da AgID e della concorrenza del mercato.

2. Al fine di favorire il riuso dei programmi informatici di proprietà delle pubbliche amministrazioni, ai sensi del comma 1, e quanto al comma 1-bis, nei capitolati o nelle specifiche di progetto e' previsto ove possibile, che i programmi ed i servizi ict appositamente sviluppati per conto e a spese dell'amministrazione siano conformi alle specifiche tecniche di SPC definite da AgID."

2. L'articolo 70 è abrogato e i suoi contenuti sono rinviati alle regole tecniche di cui all'art. 71.

- **Emendamento articolo 57 dello schema di decreto (modifiche articolo 71 del CAD)**

Si propone la modifica del comma 1 lettera b) con questa nuova formulazione:

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Le regole tecniche per gli aspetti di implementazione tecnologica e organizzativa, che necessitano di aggiornamenti frequenti o tempestivi, rinviano a specifiche tecniche elaborate nell'ambito di SPC come da articolo 73."

- **Emendamento articolo 58 dello schema di decreto (modifiche articolo 73 del CAD)**

Si propone la modifica del comma 1 lettera e) con questa nuova formulazione:
e) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

"Le specifiche tecniche per l'evoluzione strategica del Sistema informativo della pubblica amministrazione e per il funzionamento del Sistema pubblico di connettività sono approvate dal Comitato di Indirizzo di AgID su istruttoria del Direttore Generale della stessa agenzia. Le istruttorie delle specifiche tecniche seguono le modalità definite dal Comitato di Indirizzo, garantendo consultazioni pubbliche aperte a tutti.

Le specifiche tecniche, sia in versione bozza che definitiva, sono pubblicate sul sito AgID liberamente accessibili a tutti."

inoltre in fondo al testo del comma 1 è aggiunto quanto segue:

3-quinques. Per promuovere lo sviluppo della società dell'informazione, l'evoluzione del Sistema informativo della pubblica amministrazione ed il dispiegamento del Sistema pubblico di connettività, le regioni e le città metropolitane possono istituire delle "community network" per coordinare le infrastrutture tecnologiche e le regole tecniche del



proprio livello territoriale, coinvolgendo tutti i responsabili per il digitale individuati ai sensi dell'art.17 nel proprio territorio, in raccordo con le eventuali unità locali di AgID.

- Emendamento all'articolo 64 dello schema di decreto (abrogazioni)

Si propone che al termine del testo del comma 1 sia aggiunto quanto segue:

2. Al decreto legislativo n.82 del 2005 sono abrogati i seguenti articoli, il cui contenuto viene rinviato alle regole tecniche di cui all'art.71:

- a) 6
- b) 18
- c) 21
- d) 22
- e) 23
- f) 23-bis
- g) 23-ter
- h) 25
- i) 40-bis
- l) 44
- m) 44-bis
- n) 45
- o) 46
- p) 47
- q) 48
- r) 49
- s) 50-bis
- t) 54
- u) 61
- v) 62-bis
- z) 65

3. Al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, l'articolo 3, comma 2, è abrogato e il contenuto viene rinviato alle regole tecniche di cui all'art.71.

4. Al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, l'art.24-quater è abrogato.



SEZIONE 2 – Raccomandazioni tecniche

Commenti, ulteriori criticità, richieste di chiarimenti e altre proposte di emendamenti

Le Regioni e Province Autonome ritengono che il nuovo testo presenti ulteriori criticità che seppur non legate ai principi sopra enunciati possono tuttavia incidere sulla facilità di interpretazione del Codice. L'elenco riportato di seguito contiene in alcuni casi commenti al testo proposto, in altri evidenzia la difficile interpretazione con richieste di chiarimento ed in altri ancora elabora vere e proprie proposte di emendamenti. Questo elenco di punti può essere approfondito ove necessario con le Regioni e Province Autonome, che manifestano la totale disponibilità al confronto.

- Articolo 1 dello schema di decreto modifica Art. 1 CAD

Lettera a)

L'acronimo dell'Agenzia per l'Italia digitale dovrebbe essere "AgID" (Agenzia Italia Digitale), e non "Agid" in cui scompare la "I" maiuscola che, invece, va mantenuta essendo denominativa della nazione.

Proposta: mutare l'acronimo in AgID.

Lettere h) e i)

L'eliminazione delle definizioni di chiave privata e di chiave pubblica non sarebbe necessaria. D'altronde tali definizioni non compaiono nel reg. eIDAS.

Proposta: mantenere queste definizioni.

Lettera m)

La definizione di "dato delle pubbliche amministrazioni" e "dato pubblico" può risultare ancora utile per distinguere le situazioni in cui è doveroso o meno ammettere l'accesso o rendere pubblici determinati dati trattati, o comunque in possesso, della PA.

Proposta: mantenere questa lettera.

Lettera p)

La definizione di documento informatico andrebbe ripristinata.

Diversamente dall'impostazione terminologica del reg. eIDAS, che ruota attorno all'aggettivo "elettronico" per definire ogni oggetto digitale prodotto e conservato in forma elettronica, tutta la terminologia del CAD è impostata sull'aggettivo "informatico". L'adozione della terminologia eIDAS, se inserita ex abrupto nella normativa italiana, potrebbe quindi creare confusione.

Si evidenzia che il capo II del DPCM 13/11/2014 è dedicato unicamente al "documento informatico", di cui fornisce una precisa disciplina.

Da non sottovalutare che, il mantenimento della definizione documento informatico è funzionale anche a raccordare la normativa del CAD con altre fonti (a titolo di mero esempio, le nuove regole tecniche tra cui il DPCM 2/12/2013 sul protocollo informatico; il DL convertito con l. 132/2015 in materia processuale; l'articolo 2712 del codice civile; etc.)

Proposta: mantenere questa lettera.

Lettera r)

Con la eliminazione della definizione di "firma qualificata" scompare anche il riferimento esplicito al fatto che il dispositivo per la firma digitale debba essere un dispositivo sicuro



poiché il corrispondente articolo 3, punto 12 del reg. eIDAS, non usa aggettivi per qualificare il dispositivo (l'aggettivo si evince implicitamente dall'allegato II, comma 1 lett. «c» del reg. eIDAS).

Proposta: mantenere questa lettera.

Lettera u)

Eliminando la lettera si taglia un ponte importante con il DPCM 3/12/2013 sul protocollo informatico. La definizione non è altrimenti ricavabile dal reg. EIDAS.

Proposta: mantenere questa lettera.

Comma 1-bis)

Agganciata la normativa vigente al regolamento europeo in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (eIDAS). Attenzione questo comma non è una definizione, dunque sarebbe opportuno spostarlo altrove. Inoltre, non necessita di una norma che recepisca il regolamento eIDAS, in quanto immediatamente applicato.

Proposta: Tradurre il comma in articolo separato in uno con l'articolo 1-ter

- **Articolo 2 dello schema di decreto modifica art. 2 CAD comma 5)**

Cosa si intenda esattamente per disciplina rilevante non risulta chiaro. La dizione (peraltro già presente nel testo vigente) lascia spazio a dubbi interpretativi su quale rilevanza possano assumere determinate disposizioni in materia di privacy anche a fronte di prassi consolidate. Inoltre, appare un controsenso l'ipotesi per cui una disciplina (presumibilmente normativa) possa essere irrilevante. Si suggerisce pertanto di eliminare l'aggettivo rilevante.

- **Art. 3 dello schema di decreto modifica art. 3 CAD comma 1-quater)**

La novella si coordina con le disposizioni in materia di trasparenza dettate dal D.Lgs 33/2013 "Decreto trasparenza" ed in special modo dall'articolo 35 dello stesso. Attenzione Per tutelare la privacy e garantire il corretto esercizio del diritto di accesso, la verifica dello stato di avanzamento del procedimento deve essere relazionata alla necessità di accesso mediante identità digitale con almeno grado di sicurezza di 2 livello nel sistema SPID. Dal lato amministrazione, occorre dotare le amministrazioni di uno strumento adatto a tracciare lo svolgimento del procedimento secondo criteri e standard comuni. Per quanto sopra, si richiama la funzione di coordinamento di AgID di cui alle lettere a) e d) del 14-bis introdotto dall'articolo 13 dello schema di decreto. Si suggerisce di inserire, dopo le parole "all'articolo 2, comma 2, " le seguenti parole "sulla base degli standard individuati da AgID, "

- **Art. 4 dello schema di decreto modifica art. 3-bis CAD**

Il Domicilio Digitale: non è chiaro se sia un diritto o un obbligo e quando si possa utilizzare la posta ordinaria per le comunicazioni. Attualmente la lettura del comma 4 bis dell'art. 3 bis è:

"4-bis. In assenza del domicilio digitale di cui al comma 1 e 2, le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con ..."
Tenuto conto che in mancanza del domicilio di cui ai commi 1 e 2 dovrebbe intervenire quello "d'ufficio" del comma 3bis, e supponendo quindi che quella che viene qui normata sia solo una situazione transitoria, il testo coordinato potrebbe essere riproposto nel modo seguente:



"4-bis. In assenza del domicilio digitale di cui al presente articolo, le amministrazioni predispongono le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con..."

Comma 4-quinquies)

Per determinati affari il cittadino può indicare un domicilio digitale come suo domicilio speciale (art. 47 cc.) diverso da quello digitale ordinario. Il cittadino che indichi un domicilio speciale digitale, che non fornisca la prova della ricezione, perde il diritto ad eccepire la mancata trasmissione o ricezione dei documenti. La disposizione sembra gravosa in termini di inversione dell'onere della prova, posto che sul cittadino ricadrebbe la responsabilità delle inefficienze del provider scelto che, per qualsiasi ragione anche temporanea, non consenta la prova dell'avvenuta ricezione. Si introduce così una sorta di responsabilità oggettiva che non trova un collocazione razionale all'interno delle norme civilistiche. Si suggerisce di sostituire le parole "faccia riferimento a un servizio che non consenta la prova dell'avvenuta ricezione di una comunicazione o del tempo di ricezione" con le parole "non appartenga a quelli indicati all'articolo 1, comma 1-ter, "

- Art. 5 dello schema di decreto modifica art. 5 CAD
comma 2)
Sarebbe preferibile sostituire la parola "autenticazione", introdotta de relato dal reg. eIDAS, con la parola "identificazione", l'autenticazione è infatti il processo che porta all'identificazione personale del soggetto
- Art. 7 dello schema di decreto modifica art. 6-bis CAD
Un'altra osservazione riguarda l'art. 7, comma 1 a, che modificando il comma 2 dell'art. 6-bis del CAD aumenta l'importanza di INI-PEC. Andrebbe garantito (almeno) alle P.A. l'accesso con modalità di estrazione massiva e interfacciamento automatico, senza costi invece che come pura e semplice interrogazione puntuale, attraverso l'aggiunta di un comma 3 del tipo:
3. L'accesso all'INI-PEC è consentito alle pubbliche amministrazioni, ai professionisti, alle imprese, ai gestori o esercenti di pubblici servizi ed a tutti i cittadini tramite sito web e senza necessità di autenticazione. L'indice è realizzato in formato aperto, secondo la definizione di cui all'articolo 68, comma 3, e supporta accessi puntuali e interrogazioni secondo parametri, in analogia e omogeneità alle modalità di accesso all'IndicePA. L'accesso delle pubbliche Amministrazioni deve avvenire senza costi.
- Articolo 11 dello schema di decreto modifica art. 12 CAD
comma 2)
A proposito di questa aggiunta, il comma 2 dell'articolo 11 dello schema di decreto specifica che "Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), si applicano con riferimento ai nuovi sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni". Detto comma 2, però, taglierebbe fuori i sistemi informativi già esistenti che risulterebbero compatibili con la disposizione in esame. Si suggerisce di abrogare il comma 2 dell'articolo 11 dello schema di decreto
- Articolo 13 dello schema di decreto modifica art. 14 CAD
comma 2-bis)
L'iniziativa regionale di promuovere azioni coordinate e condivise è stata eliminata, la scelta risulta coerente con la funzione di coordinamento svolta da AgID. Le Regioni e gli enti locali risultano sostanzialmente deresponsabilizzati.



Si propone di mantenere il comma sostituendo tra le parole “coordinato e condiviso tra le autonomie locali” con “coordinata da AgID”.

- Art. 15 dello schema di decreto modifica art. 17 CAD

Comma a)

La norma risente della visione dell'organizzazione statale ministeriale dove il dirigente generale è un dirigente sottoposto al capo di dipartimento. Nell'organizzazione regionale e degli enti locali il dirigente generale è spesso figura apicale che non si occupa solamente del digitale. Quindi al posto di “unico ufficio dirigenziale generale” si propone: “unico ufficio dirigenziale” espungendo “generale”.

Oltre alle funzioni indicate nell'art 15, sarebbe opportuno prevedere che la funzione previste per l'ufficio dirigenziale unico possa essere svolta anche in forma associata per quegli Enti che non dispongono al proprio interno di adeguate competenze tecnologiche.

Comma I ter e I quater

Non è chiaro a quali PA si riferiscano. Non tutte le PA hanno organi politici di riferimento (es. Aziende sanitarie)

comma I-quater)

Introdotta la figura del “difensore civico digitale” quale responsabile della transizione dell'amministrazione verso la completa digitalizzazione; svolge funzioni di mediazione tra cittadini/imprese e uffici competenti raccogliendo segnalazioni e stimolando gli uffici competenti ad adempiere alle norme in materia di digitalizzazione e innovazione pubblica. Proposta: Sarebbe preferibile sostituire la dizione “difensore civico digitale” con la dizione “difensore civico per il digitale”, posto che il difensore civico è un'entità soggettiva e non concettuale (o informatica).

- Art. 16 dello schema di decreto modifica Art. 18 CAD

Viene istituita la Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica; potrebbe essere utile, anche ai fini del raccordo con le amministrazioni centrali e con AgID che 1 membro dei 4 sia indicato dalle Regioni

- Articolo 17 dello schema di decreto modifica art. 20 CAD

comma 1)

Questa disposizione di carattere generale, che lo schema di decreto intende abrogare, definisce un principio universale. Benché le norme del reg. eIDAS e le disposizioni di cui al successivo art. 21 definiscano con certezza il quadro della validità probatoria del documento informatico, il mantenimento di questo comma vale a dare continuità alla materia consolidando un principio di riferimento ormai stabilmente radicato nella cultura digitale (validità e rilevanza del documento). Al contrario, la soppressione potrebbe causare disorientamento intendendosi come negazione del principio stesso. Pertanto si suggerisce di mantenere il comma in esame con la seguente formulazione semplificata “1. Il documento informatico da chiunque formato, la memorizzazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici sono validi e rilevanti agli effetti di legge”

- Articolo 18 dello schema di decreto modifica art. 21 CAD

comma 2)

L'inversione di tendenza rispetto alla disciplina vigente è netta. Qualsiasi tipo di firma elettronica, adesso, è valida per conferire al documento informatico firmato la caratteristica della forma scritta ai sensi dell'art. 2702 c.c. (ossia la validità fino a querela di falso). La modifica presenterebbe alcuni rilievi di incoerenza.



Un documento, contenente dichiarazioni, soddisfa il requisito della forma scritta ai sensi dell'art. 2702 c.c. se è riconducibile al suo autore che può o meno riconoscerne la sottoscrizione, senza tale collegamento certo, il documento funge da rappresentazione di fatti e cose da verificare in sede giudiziale (art. 2712 c.c.).

L'articolo 1350 c.c. richiede, per taluni atti tassativamente indicati, la forma (*ad substantiam*) della scrittura privata ex art. 2702 cc. o la forma dell'atto pubblico.

Considerato che nel reg. eIDAS la firma elettronica semplice non presuppone l'identificazione del firmatario ma soltanto la apposizione da parte di quest'ultimo di dati usati per la firma (art. 3, punto 10), di fatto essa non risulta verificabile in alcun modo. La formulazione del novellato comma, dunque, che conferisce a qualsiasi tipo di firma - inclusa quella semplice - il potere di conferire al documento il valore di una scrittura privata, appare difettare di coordinamento con le norme del codice civile.

Una firma elettronica semplice, infatti, non varrebbe a fornire la certezza che il documento provenga da colui il cui nominativo (o dato) è usato per la sottoscrizione. Per questo, il documento informatico sottoscritto con firma elettronica semplice non appare idoneo a far "piena prova fino a querela di falso della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritto" ai sensi dell'art. 2702 c.c.

Inoltre, se la firma elettronica semplice valesse di per sé a soddisfare il requisito della forma scritta, non avrebbe senso l'integrazione di cui al comma 2-bis per cui gli atti indicati dall'articolo 1350 - per i quali è prevista la forma scritta - debbano essere firmati con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale.

Per quanto detto, si suggerisce di mantenere le originarie parole "avanzata, qualificata o digitale" al primo periodo del comma 2.

Comma 2 ter

Non è chiaro cosa sia la firma autografa acquisita digitalmente. Si tratta della firma grafometrica?

- Articolo 21 dello schema di decreto modifica art. 23-bis CAD comma 2)

Integrazione dal tenore analogo a quella introdotta nell'articolo 22, comma 3 del CAD, con aggiunto il riferimento alla conservazione.

Si suggerisce, la seguente correzione tecnica al testo dello schema di decreto: «al comma 2 dell'articolo 23-bis le parole "Resta fermo, ove previsto, l'obbligo di conservazione dell'originale informatico" sono soppresse»

- art. 27 dello schema di decreto che modifica l'art. 29 CAD

il punto b) definisce .. "una relazione di valutazione della conformità rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato dall'organismo designato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99". Questa previsione stabilisce indirettamente la nomina di ACCREDIA come soggetto nazionale. Per non violare eIDAS, l'organismo di valutazione della conformità deve essere ai sensi del Regolamento UE 765/2008 come stabilito in eIDAS Si propone quindi di cambiare il riferimento richiamando direttamente il regolamento europeo oppure di aggiungere la dizione indicata nella circolare AGID n. 65: "o da altro ente di Accreditamento firmatario degli accordi di Mutuo riconoscimento".

- Art. 38 dello schema di decreto che modifica art. 44 del CAD

Si ritiene necessario, per evitare rischi di confusione con impatti negativi sui sistemi di conservazione già sviluppati coordinare in modo omogeneo e coerente, anche con il testo vigente i requisiti di gestione e quelli conservazione. Questi ultimi, pur rubricati non trovano



ora adeguato spazio nell'articolato. Pertanto si esprime il parere di un necessario recupero del testo vigente del comma 1 dell'art. 34

Si propone pertanto questa modifica all'art. 38 del testo:

Sostituire il punto d) (d) al comma 1-ter le parole: "dall'articolo 43 e dalle regole tecniche ivi previste, nonché dal comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "nel presente articolo), con il seguente testo:

d) il comma 1 ter è sostituito dal seguente: Il sistema di conservazione dei documenti informatici della pubblica amministrazione assicura:

a) l'identificazione certa del soggetto che ha formato il documento e dell'amministrazione o dell'area organizzativa omogenea di riferimento di cui all'articolo 50, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

b) l'integrità del documento;

c) la leggibilità e l'agevole reperibilità dei documenti e delle informazioni identificative, inclusi i dati di registrazione e di classificazione originari;

d) il rispetto delle misure di sicurezza previste dagli articoli da 31 a 36 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dal disciplinare tecnico pubblicato in allegato B a tale decreto.

e) Dopo il comma 1 ter è inserito il seguente: 1 quater: La conservazione dei documenti informatici o la certificazione di conformità del relativo processo a quanto stabilito dal presente articolo può essere affidata ad altri soggetti, pubblici o privati, che svolgono attività di conservazione o di certificazione e offrono idonee garanzie organizzative e tecnologiche.

Appare qui una incongruenza laddove l'articolo si riferisce soltanto ai documenti della "pubblica amministrazione", quando invece il CAD è stato aperto anche alle società indicate dalla L. 124/2015 (cfr. art. 2 comma 2, CAD novellato).

Dubbio se è intenzionale o meno.

- Nell'attuale art. 47 del CAD

la frase sulla proibizione all'uso del fax è stata a suo tempo inserita in una posizione (comma 2, lett. c) tale da creare a volte delle ambiguità.

Forse si potrebbe inserire un articolo come il seguente:

"All'articolo 47 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole "la provenienza." è aggiunto " E' in ogni caso esclusa la trasmissione di documenti a mezzo fax."

b) al comma 2, lett. c) le parole " E' in ogni caso esclusa la trasmissione di documenti a mezzo fax" sono cancellate.

Il risultato sarebbe un articolo 47 che dice

1. Le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono mediante l'utilizzo della posta elettronica o in cooperazione applicativa; esse sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza. E' in ogni caso esclusa la trasmissione di documenti a mezzo fax

1-bis. L'inosservanza della disposizione di cui al comma 1, ferma restando l'eventuale responsabilità per danno erariale, comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare.

2. Ai fini della verifica della provenienza le comunicazioni sono valide se:

a) sono sottoscritte con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata;

b) ovvero sono dotate di segnatura di protocollo di cui all'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

c) ovvero è comunque possibile accertarne altrimenti la provenienza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente o dalle regole tecniche di cui all'articolo 71



d) ovvero trasmesse attraverso sistemi di posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.

- Art. 47 (aggiungere dopo il comma 1 e prima del comma 1-bis)

Qualora la dimensione di uno o più documenti da trasmettere in allegato al messaggio di posta elettronica ecceda i vincoli tecnologici intrinseci dello strumento, tali documenti possono essere scambiati attraverso meccanismi tecnici idonei allo scopo e conformi alle regole tecniche adottate ai sensi dell'art. 71

- Articolo 43 dello schema di decreto modifica art. 52 CAD
comma 1)

Eliminato il riferimento ai c.d. "open Data". L'abrogazione realizza due passi indietro rispetto allo stato attuale dove gli open data appaiono la chiave di volta per l'effettiva "appetibilità" di un sistema pubblico e privato informatizzato, e per la costruzione di una reale "cultura digitale". Si propone quindi di mantenere il comma.

- Art. 55 dello schema di decreto modifica art. 68 CAD

Appare necessario ridefinire meglio l'articolo per rendere applicabile la procedura di verifica di riusabilità di soluzioni sw esistenti nella PA.

comma 2)

L'abrogazione non appare giustificata perché l'indicazione di un elenco di formati aperti risulterebbe una delle prime leve di coordinamento e trasparenza che l'AgID potrebbe esercitare (coerentemente con le funzioni attribuite dal neo introdotto articolo 14-bis. Inoltre, questa abrogazione non è pienamente comprensibile dato che l'elenco dei formati aperti potrebbe accrescersi nel tempo. D'altronde, rimandare ad eventuali regole tecniche l'onere di individuare i formati aperti utilizzabili risulterebbe più complesso che non rinviare ad un elenco ufficiale annualmente pubblicato.

Si suggerisce di mantenere il comma.

- Articolo 58 dello schema di decreto modifica art. 73 CAD
comma 3-bis)

Appare priva di utilità l'abrogazione del comma 3-bis se deve succedervi un comma 3-ter. Si propone di operare una sostituzione del comma, mantenendo la medesima numerazione (2-bis).

- Articolo 59 dello schema di decreto modifica art. 75 CAD
comma 1)

Si suggerisce una correzione tecnica laddove le parole "all'SPC" si sostituiscono le parole "al SPC".

- Art. 62-ter del CAD (ANA)

tutte le date riportate nell'articolo sono da aggiornare in quanto antecedenti la data di entrata in vigore del nuovo CAD

- Articolo 63 dello schema di decreto (disposizioni transitorie)

Si suggerisce una correzione tecnica, al comma 4, con l'eliminazione del refuso "del" tra le parole " a norma del della direttiva"



- Articolo 64 dello schema di decreto (abrogazioni) comma 1)

L'abrogazione dell'articolo Art. 50-bis Continuità operativa non appare corretta per tre motivi: il primo di natura "ontologica" in quanto sul principio della continuità operativa si fonda la certezza della solidità e della affidabilità dei sistemi informatici che consentirebbero il passaggio al digitale (senza tale certezza il sistema risulterebbe privo di un valore cardine che giustifichi l'affidamento del cittadino al digitale); il secondo di natura sistematica, in quanto priva il CAD di un nucleo di responsabilizzazione delle PA e soggetti destinatari, a garantire la continuità del funzionamento dei sistemi; il terzo di natura pragmatica perché senza un piano di disaster recovery sarebbe facile incorrere in gravi fallimenti del sistema. Si propone, quindi, non solo il mantenimento dell'articolo, ma un suo rafforzamento tale da renderlo effettivamente attuabile.

Si propone di indicare correttamente la legge di conversione 134 del 7/8/2012 al posto della L. 135/2012 erroneamente indicata nello schema di decreto (la L. 135/2012, converte infatti il del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, e non il DL 83/2012).

- Sarebbe infine auspicabile una norma che preveda obbligatoriamente la gestione associata dei servizi ICT per i Comuni con meno di 15.000 abitanti in modo da formare bacini di utenza minimi da almeno 500.000 abitanti, ovvero dell'intera Regione se è al di sotto di 1.000.000 di abitanti.

Roma, 3 marzo 2016



Unione Province d'Italia



UPI

CONSEGNATO NELLA SEDUTA
DEL ...0.3.MAR.2016



P.5/CU

PARERE

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'art. 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche

Punto 5

La legge 7 agosto 2015, n. 124 recante "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" disegna una complessiva riforma della pubblica amministrazione il cui perimetro essenziale è stato definito nell'accordo interistituzionale "Italia semplice". In tale accordo è stata data importanza centrale alla semplificazione dell'amministrazione attraverso l'utilizzo intelligente e sempre più spinto dei processi di digitalizzazione.

L'Unione delle Province d'Italia condivide l'esigenza di una profonda revisione dell'intero impianto del CAD in modo da apportare modifiche sostanziali che portino a semplificare questo importante testo normativo e ad individuare una "governance" più chiara dell'innovazione nella pubblica amministrazione che passi da una collaborazione più stretta tra l'Agenzia per l'Innovazione Digitale e le istituzioni territoriali.

Per questi motivi si condividono le proposte di ulteriore semplificazione che sono state avanzate nei documenti presentati dalle Regioni e dall'ANCI, che abrogano le norme del CAD che entrano in dettagli tecnici rinviandone la disciplina a disposizioni attuative e a norme tecniche.

Per le Province, ormai trasformate in enti di area vasta di secondo grado, è essenziale valorizzare il nuovo ruolo di "Case dei Comuni" che sta maturando nell'attuazione della legge 56/14. La sfida della digitalizzazione della PA negli enti locali, infatti, presuppone una maturazione del sistema attraverso una più forte collaborazione tra gli enti di area vasta (Province e Città metropolitane) e i Comuni del loro territorio. Le nuove norme sulla digitalizzazione non possono essere attuate singolarmente, soprattutto nei piccoli Comuni, e impongono la costruzione di processi di "amministrazione condivisa" tra tutti gli enti locali nell'ambito dell'area vasta.

L'Unione delle Province d'Italia esprime pertanto parere favorevole sullo schema di decreto che modifica il Codice dell'amministrazione digitale a condizione che siano recepiti i seguenti emendamenti.

Articolo 13

(Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo n. 82 del 2005)

Al comma 1, lettera c), dopo le parole "secondo modalità di cui al comma 2" aggiungere le seguenti parole **"e attraverso la Commissione permanente per l'innovazione tecnologica nelle regioni e negli enti locali istituita presso la Conferenza unificata"**.



Articolo 15

(Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo n. 82 del 2005)

Dopo il comma 1-quinquies aggiungere i seguenti commi:

"1-sexies. Nel rispetto della loro autonomia organizzativa, le pubbliche amministrazioni diverse dalle amministrazioni statali individuano l'ufficio per la transizione alla modalità operativa digitale di cui al comma 1 tra quelli di livello dirigenziale oppure, ove siano soggetti privi di dirigenti, tra le loro posizioni apicali. Ove non sia presente un vertice politico il responsabile dell'ufficio di cui al comma 1 risponde direttamente al massimo vertice amministrativo dell'ente.

1-septies. Per i comuni, singoli o associati, con popolazione inferiore a 100.000 abitanti, l'ufficio per la transizione alla modalità operativa digitale di cui al comma 1 è costituito obbligatoriamente in forma associata tramite convenzione con gli enti di area vasta e le città metropolitane."





Consiglio di Stato
Segretariato Generale

N. 12004/2016

Roma, addì **17 MAG. 2016**

Risposta a nota del
N. _____

Div. _____

OGGETTO:
REGOLAMENTO:

**MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL
CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE
DIGITALE - DLGS.7 MARZO 2005, N.
82, AI SENSI ART. 1 L.124/2015 -
RIORGANIZZAZIONE PUBBLICHE
AMM.NI**

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il numero
430/2016, emesso dalla SEZIONE NORMATIVA di
questo Consiglio sull'affare a fianco indicato.

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000. n.
205.

Allegati N.
.....

**MINISTERO DELLA FUNZIONE
PUBBLICA UFFICIO LEGISLATIVO**
(.....)

Segretario Generale

Antonello

Gabinetto dell' On. Ministro

ROMA



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Adunanza della Commissione speciale del 11 maggio 2016

NUMERO AFFARE 00430/2016

OGGETTO:

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione.

Schema di decreto legislativo recante *“modifiche e integrazioni al Codice dell’Amministrazione Digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell’articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche”*.

LA COMMISSIONE SPECIALE

Vista la nota del 29 febbraio 2016, di trasmissione della relazione del 25 febbraio 2016, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sullo schema di decreto in oggetto;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 32 del 1° marzo 2016 che ha istituito la Commissione speciale per l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto;

Visto il parere interlocutorio reso nell'Adunanza del 17 marzo 2016;

Vista la nota del 26 aprile 2016, prot. n. 180/16/UL/P, con cui l'Amministrazione proponente ha riscontrato il predetto parere interlocutorio;

Esaminati gli atti e uditi i Presidenti aggiunti Mario Luigi Torsello e Luigi Carbone nonché i relatori Claudio Boccia e Alessandro Maggio.

Premesso e considerato,

1. Con il parere interlocutorio reso nell'Adunanza del 17 marzo 2016 - cui si rinvia per una puntuale disamina del contenuto dell'atto normativo in esame - la Commissione speciale ha rilevato alcuni profili di criticità presenti nello schema di decreto legislativo in epigrafe e, conseguentemente, ha invitato l'Amministrazione proponente a fornire dei *"chiarimenti su specifiche tematiche di particolare rilevanza"*, sospendendo nelle more l'espressione del richiesto parere.

Tramite la succitata pronuncia interlocutoria la Commissione speciale ha, inoltre, formulato alcune osservazioni di carattere sia sostanziale sia formale, invitando l'Amministrazione, al fine di *"non rallentare il raggiungimento dei condivisi obiettivi sottesi"* all'intervento normativo *de quo*, a tenerne conto in sede di stesura definitiva del provvedimento.

2. Con la nota del 26 aprile 2016, prot. n. 180/16/UL/P, l'Amministrazione proponente ha fornito le informazioni richieste.

Più nel dettaglio, l'Amministrazione - in relazione alla richiesta di chiarimenti concernente la scelta di prevedere che i documenti

elettronici corredati da firma elettronica semplice soddisfano il requisito della forma scritta e hanno l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile (art. 21 del nuovo CAD) - ha riferito che la decisione di superare la previgente disciplina - che demandava al giudice la valutazione dell'efficacia probatoria dei succitati documenti - è finalizzata a *“fornire maggiore certezza”* ai soggetti che utilizzano tale tipo di documento elettronico, permettendo una più ampia diffusione di tale strumento oltre ad essere coerente con gli artt. 25 e 46 del Regolamento eIDAS.

L'Amministrazione, tuttavia, riscontrando quanto rilevato nel succitato parere interlocutorio e a seguito *“dell'approfondimento effettuato nel corso di alcune audizioni con esperti della materia”*, ha comunicato che sta valutando *“l'opportunità di procedere all'espunzione della modifica proposta ... lasciando vigente la disciplina attuale che rimette alla libera valutazione del giudice, caso per caso, il riconoscimento di un valore giuridico al documento informatico sottoscritto con firma elettronica semplice”*.

Per quanto riguarda la richiesta di chiarimenti concernente l'art. 25 del decreto legislativo, recante modifiche all'art. 27 (*“Prestatori di servizi fiduciari qualificati, gestori di posta elettronica certificata, gestori dell'identità digitale di cui all'articolo 64 e conservatori”*) del CAD, il Ministero ha riferito che la scelta di prevedere, per i soggetti che intendono avviare la prestazione di servizi fiduciari qualificati o svolgere l'attività di gestore di posta elettronica certificata, di gestore dell'identità digitale e di conservatore di documenti informatici, la *“forma giuridica di società di capitali”* nonché un *“capitale sociale non inferiore”* a 5 milioni di euro, è stata mutuata da quanto già previsto dall'ordinamento per i certificatori di firma digitale, cui peraltro è richiesto un capitale sociale

di almeno 10 milioni di euro, e che la medesima trova il suo fondamento nella circostanza che *“il concetto di servizi fiduciari presuppone ... un alto livello di fiducia da cittadini, imprese e amministrazioni e che gli erogatori di tali servizi non solo devono essere sicuri ma devono anche essere percepiti come tali”*.

L'Amministrazione, in aggiunta a quanto precede, ha altresì comunicato che la succitata novella fa in ogni caso salva la disciplina attualmente vigente per i gestori di posta elettronica certificata e per i conservatori di cui all'art. 27 del CAD, cui è richiesto, rispettivamente, un capitale sociale minimo di 1 milione di euro e di 200.000 euro.

Per quanto concerne, invece, i gestori d'identità digitale aderenti allo SPID, l'Amministrazione - in considerazione del fatto che *“l'identità SPID è costituita da credenziali con caratteri differenti in base al livello di sicurezza richiesto per l'accesso al servizio”* - ha comunicato che sta valutando la possibilità di introdurre una graduazione del requisito del capitale sociale minimo previsto dal predetto art. 25 del decreto *“in relazione al livello di sicurezza dell'identità SPID offerto dal gestore”*.

L'Amministrazione, inoltre, relativamente alla richiesta di chiarimenti concernente la *“anonimizzazione”* dei dati personali recati dalle sentenze, ai sensi dell'articolo 62, comma 5, lettera b) del decreto legislativo, ha, da un lato, rilevato che tale previsione potrebbe rientrare nei criteri di delega di cui all'art. 1, comma 1 della legge n. 124 del 2015 - nella parte in cui prevedono che il decreto in esame debba *“garantire ai cittadini e alle imprese, anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, il diritto di accedere a tutti i dati, i documenti e i servizi di loro interesse in modalità digitale”* nonché *“garantire l'accesso e il riuso gratuiti di tutte le informazioni prodotte e detenute*

dalle amministrazioni pubbliche in formato aperto” - e, dall’altro lato, ha comunicato che procederà a valutare la compatibilità di quanto disposto dal succitato art. 62, comma 5, lettera b) del decreto con i criteri di delega di cui alla normativa primaria di riferimento, *“in vista di una eventuale espunzione”* della disposizione *de qua* dall’articolato.

In relazione alla richiesta di chiarimenti formulata in merito all’abrogazione dell’obbligo per le pubbliche amministrazioni di predisporre appositi piani di emergenza (piano di continuità operativa e piano di *“disaster recovery”*) per superare eventuali situazioni di criticità dei sistemi informatici, l’Amministrazione ha rilevato che la disciplina in materia recata dall’abrogato art. 50 *bis* del CAD *“è da ritenersi ricompresa nel novellato art. 51 del Codice”*, nella parte in cui dispone che le regole tecniche di cui all’art. 71 del CAD debbano anche individuare delle modalità che garantiscano *“l’esattezza, la disponibilità, l’accessibilità, l’integrità e la riservatezza dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture”* informatiche, in attuazione, peraltro, del criterio di delega di cui all’art. 1. comma 1, lett. m) della legge n. 124 del 2015.

Inoltre, sempre relativamente alla succitata tematica, il dicastero proponente ha sottolineato che le regole tecniche di cui all’art. 71 del CAD risultano uno strumento più flessibile rispetto al disposto del citato art. 50 *bis* del CAD e, quindi, più idoneo a tener conto dell’evoluzione tecnologica del settore, circostanza quest’ultima di sicuro rilievo atteso che *“la progettazione e realizzazione di soluzioni per la continuità operativa ed il disaster recovery sono fortemente dipendenti dalle tecnologie in rapida evoluzione”*.

A quanto precede l’Amministrazione ha, poi, aggiunto di aver adottato, al fine di garantire adeguate misure di continuità operativa e

contro i rischi da alluvioni o altre calamità, il d. P.C.M. 22 febbraio 2013 (*“Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali”*), il quale prevede che i certificatori debbano *“definire piani per la sicurezza, la continuità operativa e il disaster recovery”*.

Infine, l'Amministrazione non ha formulato alcun rilievo in merito alle osservazioni, di carattere sostanziale e formale, recate dal parere interlocutorio in epigrafe.

3. Tutto ciò premesso, la Commissione speciale rileva, in primo luogo, che la stessa Amministrazione, tramite la nota in epigrafe, ha fornito in riscontro al parere interlocutorio del 17 marzo 2016 i chiarimenti richiesti, dai quali emergono sia le motivazioni sottese ad alcune scelte normative compiute dall'Amministrazione stessa nell'ambito del decreto legislativo in esame sia le ulteriori valutazioni che il dicastero proponente sta tutt'ora compiendo al fine di superare le problematiche emergenti dal contenuto del decreto in oggetto.

Più nel dettaglio, per quanto concerne la tematica relativa al valore probatorio dei documenti elettronici corredati da firma elettronica semplice, la Commissione speciale accoglie con favore il fatto che l'Amministrazione stia valutando l'opportunità di procedere all'espunzione della modifica proposta, attraverso la quale si assegna a tali documenti un valore probatorio predefinito, e ciò in quanto - come già esplicitato nel predetto parere interlocutorio - la novella potrebbe avere riflessi non positivi sullo svolgimento dell'attività processuale.

Per quanto riguarda la tematica del capitale sociale minimo di 5 milioni di euro, richiesto per l'accREDITamento ai gestori dell'identità

digitale aderenti allo SPID (art. 25 del CAD), la Commissione speciale non può che prendere atto di quanto comunicato dall'Amministrazione proponente sia relativamente alle motivazioni sottese a tale scelta sia in merito alla decisione di valutare la possibilità d'introdurre una graduazione del succitato requisito *“in relazione al livello di sicurezza dell'identità SPID offerto dal gestore”*, atteso che detta determinazione va nella direzione indicata nel parere interlocutorio, ovvero quella della ricerca *“di un punto di equilibrio fra l'esigenza di selezionare aziende che, anche tramite una adeguata capitalizzazione societaria, assicurino un servizio conforme agli standard individuati dall'Amministrazione stessa e quella di non escludere dal mercato società che, pur in possesso di accertati requisiti di affidabilità, non dispongano del capitale societario richiesto dall'articolo de quo”*.

In relazione a quanto precede, tuttavia, la Commissione speciale, al fine di prevenire possibili forme di contenzioso, ritiene opportuno invitare l'Amministrazione proponente a tenere in debita considerazione quanto statuito dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 1214 del 24 marzo 2016, che ha confermato la sentenza del Tar per il Lazio n. 9951 del 21 luglio 2015 con cui è stato annullato l'art. 10, comma 3, lett.a) del d. P.C.M. 24 ottobre 2014, recante un requisito di capitale sociale minimo identico a quello di cui al citato art. 25 del CAD.

Sempre con riferimento alla tematica *de qua*, la Commissione speciale ritiene, infine, doveroso precisare che le osservazioni formulate derivano dall'esigenza di rispettare la normativa europea e quella costituzionale - quale ad esempio la normativa concernente la libera concorrenza e quella relativa alla libertà di mercato - atteso che anche

con riferimento a tali disposizioni deve essere valutata la logicità e la razionalità delle scelte operate dall'Amministrazione con il decreto legislativo in esame.

La Commissione speciale, inoltre, ritiene di esprimere il proprio favorevole avviso sulla decisione, assunta dall'Amministrazione, di procedere a una nuova valutazione in merito alla compatibilità di quanto disposto dall'art. 62, comma 5, lettera b) del decreto - relativo alla "anonimizzazione" dei dati personali contenuti nelle sentenze e negli altri atti dell'autorità giudiziaria - con i criteri di delega recati dall'art. 1 della legge n. 124 del 2015, "in vista di una eventuale espunzione" della disposizione *de qua* dall'articolato. E ciò nella considerazione che la generalizzata "anonimizzazione" delle decisioni dell'autorità giudiziaria, svincolata da una valutazione caso per caso da parte degli organi giudicanti già prevista dalla vigente normativa, potrebbe comportare - come esposto nel parere interlocutorio in epigrafe - un "ingiustificato" appesantimento dell'attività amministrativa connessa con l'esercizio della funzione giurisdizionale, con conseguenti effetti negativi sull'efficacia e sulla speditezza della stessa.

Per quanto concerne, invece, la tematica della continuità operativa e del "disaster recovery", la Commissione speciale non può che prendere atto di quanto comunicato dall'Amministrazione proponente in merito alle motivazioni sottese alla decisione di procedere all'abrogazione dell'art. 50 *bis* del CAD, atteso che tale decisione non risulta né illogica né irragionevole e non si pone in contrasto con i criteri di delega recati dalla normativa di rango primario di riferimento. Da ultimo, in relazione alle osservazioni di carattere sostanziale e formale recate dai nn. 7 e 9 del parere interlocutorio in epigrafe, di cui

l'Amministrazione è stata invitata a tener conto in sede di stesura definitiva del provvedimento normativo *de quo*, la Commissione speciale ritiene di doversi limitare a ribadire quanto già osservato nel parere interlocutorio, non avendo il dicastero proponente formulato alcun rilievo in merito a tali osservazioni.

4. Ciò posto, la Sezione deve altresì rilevare che, successivamente all'adozione del parere interlocutorio del 16 marzo 2016, con la nota del 19 aprile 2016, pervenuta presso questo Consiglio di Stato il successivo 27 aprile, l'Associazione monitori esterni qualificati (AMEQ) ha posto all'attenzione della Commissione speciale il fatto che l'art. 64 del decreto in esame abroga l'art. 13 del d. lgs. n. 39 del 1993, "*norma che regola l'obbligo da parte delle Amministrazioni pubbliche di effettuare il monitoraggio dei contratti informatici di grande rilievo*", specificando che tale circostanza - in assenza di una nuova disposizione sul punto - potrebbe mettere a repentaglio il conseguimento di importanti benefici in termini di miglioramento della qualità dei servizi erogati e di risparmi di spesa derivanti dal monitoraggio dei contratti informatici di "*grande rilievo*" sino ad ora effettuato da parte delle imprese certificate ai sensi del succitato art. 13 del d. lgs. n. 39 del 1993.

La Commissione speciale, pertanto, ritiene opportuno invitare l'Amministrazione proponente a valutare, in sede di stesura definitiva del presente provvedimento, quanto evidenziato dalla predetta associazione di categoria, attesa l'importanza e la delicatezza del tema dalla medesima sollevato.

5. In considerazione di quanto sin qui esposto, la Commissione speciale ritiene che lo schema di decreto legislativo in esame, a seguito

dei chiarimenti forniti dall'Amministrazione, meriti parere favorevole con l'osservazione formulata al n. 3 del presente parere relativamente all'individuazione del capitale sociale richiesto per l'accREDITamento dei gestori dell'identità digitale aderenti allo SPID nonché con le osservazioni di cui ai numeri 7 e 9 del parere interlocutorio del 17 marzo 2016 che per ragioni sistematiche e di facilità di consultazione vengono di seguito riportate.

6. Osservazioni di cui al n. 7 del parere interlocutorio del 16 marzo 2016: “7. Allo scopo di non rallentare il raggiungimento dei condivisi obiettivi sottesi all'intervento in esame, la Commissione speciale - per quanto riguarda le restanti parti del provvedimento e impregiudicata ogni altra questione in rito e nel merito - intende formulare, già con il presente parere, alcune osservazioni che potranno essere valutate dall'Amministrazione stessa in sede di stesura definitiva del provvedimento.

7.1. La Commissione speciale ritiene di formulare una prima osservazione in relazione all'articolo 1, recante modifiche all'art. 1 (*“Definizioni”*) del CAD.

In particolare, si osserva che l'articolo in esame inserisce nel CAD la definizione di *“domicilio digitale”*, da intendersi come *“l'indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio qualificato di recapito che consenta la prova del momento di ricezione di una comunicazione tra i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, e le persone fisiche e giuridiche”*.

Il tenore letterale della succitata disposizione, quindi, limita l'ambito soggettivo di utilizzo del domicilio digitale alle sole *“persone fisiche e giuridiche”* precludendo, in tal modo, la possibilità di utilizzare detto servizio ai soggetti non esplicitamente richiamati come, ad esempio, le

associazioni non riconosciute: potrebbe, quindi, essere opportuno estendere l'ambito di applicazione della novella *de qua*, sostituendo il richiamo ivi previsto alle *“persone fisiche e giuridiche”* con quello ai *“soggetti giuridici”*, in ossequio, peraltro, al generale principio di cui al novellato art. 3 del CAD, ai sensi del quale *“chiunque ha il diritto di usare le soluzioni e gli strumenti di cui al presente Codice nei rapporti con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 ...”*.

7.2. Per quanto concerne l'articolo 2, recante modifiche all'art. 2 del CAD (*“Finalità e ambito di applicazione”*), la Commissione speciale osserva che il medesimo, alla lettera c), primo periodo stabilisce che le disposizioni del CAD si applicano *“nel rispetto della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali e, in particolare, delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.”*

In proposito si osserva che sarebbe necessario ricordare tale disposizione con quanto previsto dal decreto legislativo recante *“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza...”* in fase di approvazione definitiva da parte del Governo.

La Commissione speciale, inoltre, rileva che la lettera c), ultimo periodo, prevede che *“le disposizioni del presente Codice si applicano altresì al processo civile e penale in quanto compatibili e salvo che non sia diversamente disposto dalle disposizioni in materia di processo telematico”* senza, tuttavia, richiamare né le disposizioni relative al processo amministrativo telematico, di cui all'art. 13 dell'allegato II al c.p.a. - di recente sottoposte all'esame della Sezione Atti Normativi (Cons. di Stato, Sez.

Atti Normativi, 29 gennaio 2016, n. 66/2016) - né quelle concernenti i processi contabili e tributari.

Pertanto, al fine di un'applicazione quanto più possibile omogenea delle disposizioni di cui al decreto in esame, la Commissione speciale ritiene che si potrebbe far luogo a un'integrazione della succitata disposizione, prevedendo un esplicito richiamo ai processi amministrativi, contabili e tributari. E ciò anche in considerazione del fatto che, come già esplicitato nel parere da ultimo citato, il regolamento recante le regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico *“non sancisce espressamente l'applicabilità al processo amministrativo telematico dei principi posti dal Codice dell'amministrazione”*.

7.3. Per quanto concerne l'articolo 8 del decreto *de quo*, che modifica l'art. 7 (*“Qualità dei servizi resi e soddisfazione dell'utenza”*) del CAD, la Commissione speciale rileva che il primo periodo stabilisce che *“gli standard e i livelli di qualità sono periodicamente aggiornati dall'Agid, tenuto conto dell'evoluzione tecnologica degli standard di mercato”*.

In proposito si rileva che i criteri con cui devono essere aggiornati gli *standard* appaiono definiti dalla norma in maniera generica: motivo per cui sarebbe necessario rivisitare la succitata disposizione, prevedendo criteri di revisione più puntuali che integrino quelli già individuati dall'articolo in esame.

La Commissione speciale osserva, inoltre, che l'ultimo periodo della disposizione in esame prevede che *“in caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo, gli interessati possono agire in giudizio, nei termini e con le modalità stabilite nel decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198”*, concernente la cosiddetta *“class action”*.

Orbene, si rileva che il tenore letterale della succitata disposizione potrebbe far ritenere che i soggetti interessati possano esperire “*esclusivamente*” l’azione di cui al succitato d. lgs. n. 198 del 2009, con la conseguenza che a questi ultimi sembrerebbe preclusa la possibilità di adire gli organi giurisdizionali attraverso gli ordinari strumenti di tutela: pertanto, in considerazione di quanto esposto, si ritiene che al succitato art. 8, comma 1, ultimo periodo, dopo le parole “*in giudizio...*”, potrebbe essere inserita la parola “*anche...*”, al fine di evitare che tale disposizione sia interpretata in maniera restrittiva.

7.4. Per quanto concerne l’articolo 17 del decreto legislativo, recante modifiche all’art. 20 (“*Validità ed efficacia probatoria dei documenti informatici*”) del CAD, la Commissione speciale rileva che, in base a tale disposizione, “*l’idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immutabilità*”.

La novella introdotta dal succitato articolo, quindi, demanda agli organi giudicanti la verifica dell’idoneità dei documenti informatici privi di firma a soddisfare, in relazione ai parametri individuati dall’articolo stesso, il requisito della forma scritta.

In relazione a quanto esposto potrebbe essere opportuno, in sede di stesura definitiva del presente decreto, inserire nell’articolo in esame un rinvio alle norme tecniche relative ai processi telematici, per far sì che le medesime disciplinino con un adeguato grado di dettaglio e con riferimento alla specificità dei singoli procedimenti, i parametri tecnici necessari agli organi giudicanti al fine di una corretta valutazione dell’adeguatezza dei documenti informatici privi di firma a soddisfare

il requisito della forma scritta. Ciò sia in considerazione del fatto che quanto precede si trasformerebbe in un utile ausilio agli organi giudicanti che non necessariamente sono in possesso delle competenze tecniche per poter autonomamente procedere alla valutazione prevista nel presente articolo sia in ragione della circostanza che quanto proposto non risulta in contrasto con il più volte citato regolamento eIDAS, che non reca una disciplina specifica del valore probatorio dei documenti informatici privi di firma, limitandosi a stabilire il generale principio di non discriminazione di detti documenti, ai sensi del quale non può negarsi valore giuridico ad un determinato documento informatico solo in ragione della sua forma elettronica (art. 25 del citato regolamento).

7.5. In relazione all'articolo 19 con il quale si procede a modificare l'art. 22 (*"Copie informatiche di documenti analogici"*) del CAD, la Commissione speciale osserva che la disposizione in esame aggiunge al comma 3 del citato art. 22 un ulteriore periodo, ai sensi del quale *"il disconoscimento non può essere effettuato se la copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico è prodotta mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto, previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza della forma e del contenuto dell'originale e della copia"*.

La succitata novella, quindi, sembra precludere qualsiasi possibilità di disconoscimento delle copie per immagini su supporto informatico di documenti analogici nei casi in cui si siano seguiti processi o si siano utilizzati strumenti *"che assicurino che il documento informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto"*, dando non

sufficiente rilievo alla circostanza che anche in tali fattispecie vi è la possibilità che il documento informatico non risponda all'originale o in ragione di problematiche tecniche o per via di errori umani non sempre evitabili.

Pertanto, in considerazione di quanto esposto, la Commissione speciale invita l'Amministrazione a valutare la possibilità di modificare l'articolo in esame, al fine di rendere comunque possibile il disconoscimento delle copie per immagini su supporto informatico di documenti analogici in specifiche e limitate fattispecie.

7.6. L'articolo 33 reca delle marginali modifiche all'art. 37 (*"Cessazione dell'attività"*) del CAD, in materia di cessazione dell'attività da parte dei prestatori di servizi fiduciari qualificati, aggiornando la terminologia ivi prevista in base a quanto contenuto nel regolamento eIDAS e prevedendo al comma 4-bis che *"qualora il prestatore (di servizi fiduciari qualificato) cessi la propria attività senza indicare ... un prestatore di servizi fiduciari qualificato sostitutivo e non si impegni a garantire la conservazione e la disponibilità della documentazione ... e delle ultime liste di revoca emesse, deve provvedere al deposito presso l'Agid che ne garantisce la conservazione e la disponibilità"*, senza tuttavia stabilire alcuna specifica sanzione in caso di violazione degli obblighi di cui alla citata normativa.

Ne deriva, quindi, che la violazione di tali obblighi - oltre a rilevare sul piano dell'eventuale risarcimento danni per i soggetti incisi da tali violazioni - potrebbe essere perseguita dall'Agid esclusivamente attraverso le ordinarie sanzioni di cui all'art. 32-bis, comma 1 del CAD, consistenti in *"sanzioni amministrative ... per importi da un minimo di euro 2.000,00 a un massimo di euro 20.000,00"* che, tuttavia, potrebbero

risultare non adeguate a garantire una soddisfacente tutela dell'interesse protetto dalla norma in esame.

Pertanto, in considerazione di quanto esposto, la Commissione speciale invita l'Amministrazione a valutare la possibilità d'inserire nell'articolo in esame anche una disposizione relativa a specifiche sanzioni amministrative - più incisive di quelle previste in via generale dal citato art. 32-*bis* del CAD - nei confronti dei soggetti che non ottemperino a quanto previsto nel medesimo articolo nonché misure più cogenti finalizzate a consentire comunque all'Agid di entrare in possesso della documentazione conservata dal prestatore di servizi fiduciari qualificato che abbia cessato la propria attività.

7.7. Per quanto concerne l'articolo 37, la Commissione speciale osserva che il medesimo introduce un nuovo comma 1-*bis* all'art. 43 (*“Riproduzione e conservazione dei documenti”*) del CAD, ai sensi del quale *“se il documento informatico è conservato per legge da una pubblica amministrazione, cessa l'obbligo di conservazione a carico dei cittadini e delle imprese che possono in ogni momento richiedere accesso ai sensi delle regole tecniche di cui all'articolo 71”*

Tale articolo ha suscitato diverse perplessità fra gli addetti ai lavori e fra le associazioni di categoria, che hanno visto in quest'ultimo una diminuzione delle tutele riservate alla cittadinanza, atteso che i compiti di conservazione dei documenti, ai sensi di tale novella, ricadrebbero esclusivamente sull'Amministrazione, lasciando conseguentemente i soggetti interessati privi dei mezzi per poter provare l'esistenza di un determinato documento.

In relazione a quanto precede la Commissione speciale deve, tuttavia, rilevare che, secondo l'inequivoco dato letterale della succitata

disposizione, la medesima supera esclusivamente l'obbligo per i cittadini e le imprese di conservare documenti già in possesso della PA, ma non elimina la facoltà, per questi ultimi, di detenerne una copia qualora lo ritengano necessario: sotto questo profilo, quindi, la norma in esame non si sostanzia in una diminuzione delle tutele riservate a cittadini ed imprese quanto piuttosto in uno strumento di semplificazione degli oneri a carico di questi ultimi, con la conseguenza che non si hanno osservazioni da formulare al riguardo.

Tuttavia, la Commissione speciale deve rilevare che la succitata disposizione comporta il venir meno dell'obbligo di conservazione solo qualora il documento sia detenuto *ex lege* “*da una pubblica amministrazione*” escludendo, in tal modo, che si possa verificare il medesimo effetto qualora la relativa documentazione sia conservata per legge da uno degli altri soggetti individuati dall'art. 2, comma 2 del CAD, così come novellato dall'articolo 2 del decreto in esame, ovvero dalle “*società a controllo pubblico, come definite nel decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 18 della legge n. 124 del 2015, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311*”.

Pertanto, in ragione di quanto esposto, si invita l'Amministrazione a valutare la possibilità di estendere l'ambito di applicazione di quest'ultimo non soltanto alle pubbliche amministrazioni ma anche agli altri soggetti individuati dal novellato art. 2, comma 2 del CAD, ai sensi del quale le disposizioni del Codice si applicano anche alle “*società a controllo pubblico...*”, così come in precedenza definite.

Sotto altro profilo la precitata disposizione trova applicazione solamente nei confronti di “*cittadini ed imprese*”, con la conseguenza che dovrebbe ritenersi comunque vigente, a seguito della novella in esame, l’obbligo generalizzato di conservazione dei documenti - anche qualora siano *ex lege* in possesso dell’Amministrazione - per i soggetti diversi da quelli in precedenza citati, fra i quali, ad esempio, le associazioni: potrebbe, quindi, essere opportuno estendere l’ambito di applicazione della novella in esame anche a soggetti differenti rispetto ai cittadini ed alle imprese, in ossequio al generale principio di cui al novellato art. 3 del CAD, ai sensi del quale “*chiunque ha il diritto di usare le soluzioni e gli strumenti di cui al presente Codice nei rapporti con i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2 ...*”.

Infine, la Commissione speciale osserva che l’ultimo periodo della disposizione *de qua* stabilisce che cittadini e imprese possano “*in ogni momento richiedere accesso ai sensi delle regole tecniche di cui all’articolo 71*” senza, tuttavia, richiamare la normativa in materia di accesso agli atti recata dal Capo V della legge n. 241 del 1990 e dal decreto legislativo recante “*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza...*” in fase di approvazione definitiva da parte del Governo: la Commissione speciale, pertanto, invita l’Amministrazione ad integrare l’articolo con un esplicito richiamo alle succitate disposizioni.

7.8. L’articolo 38 reca alcune modifiche all’art. 44 (“*Requisiti per la gestione e conservazione dei documenti informatici*”) del CAD, introducendo, in particolare, specifici requisiti per la gestione informatica dei documenti digitali.

La novella distingue le funzioni relative alla gestione dei predetti documenti rispetto a quelle relative alla conservazione di questi ultimi, procedendo ad abrogare le disposizioni relative al sistema di conservazione dei documenti informatici: in altri termini, l'articolo in esame differenzia le funzioni di gestione della documentazione informatica da quelle di conservazione della documentazione stessa senza, tuttavia, specificare i requisiti e le modalità attraverso le quali svolgere la funzione da ultimo citata.

Pertanto, in considerazione di quanto precede, la Commissione speciale invita l'Amministrazione a introdurre, nel testo dell'articolo, puntuali previsioni normative relative al sistema di conservazione dei documenti informatici o, in alternativa, a valutare l'opportunità di prevedere un'unica attività di "*gestione e conservazione*" di tale documentazione, regolata dalle disposizioni già inserite nella norma in esame.

7.9. L'articolo 42 interviene sull'articolo 51 del CAD stabilendo che l'Agid attui il Quadro strategico nazionale per la sicurezza dello spazio cibernetico e il Piano Nazionale per la sicurezza cibernetica e la sicurezza informatica al fine di coordinare le iniziative di prevenzione e gestione degli incidenti di sicurezza informatici.

La Commissione speciale osserva in proposito che l'articolo non opera alcun riferimento agli organi dello Stato preposti alla sicurezza e che, trattandosi di una materia particolarmente delicata, occorre integrare il testo della disposizione, prescrivendo che l'Agid nelle attività di sua competenza in materia di sicurezza informatica raccordi il proprio operato con quello dei succitati organi.

7.10. L'articolo 52 reca modifiche all'art. 64 del CAD, introducendo un'organica disciplina del "*Sistema pubblico per la gestione delle identità digitali*", ovvero il cosiddetto SPID, definito dal medesimo articolo come "*insieme aperto di soggetti pubblici e privati che, previo accreditamento da parte dell'Agid, secondo modalità definite con il decreto di cui al comma 2-sexies, identificano cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni per consentire loro l'accesso ai servizi in rete*" attraverso l'utilizzo di un solo nome utente e *password*.

In relazione al contenuto di tale articolo la Commissione speciale deve, in primo luogo, rilevare che il medesimo, nella sua attuale formulazione, prevede la possibilità di utilizzare i servizi in rete solamente per "*cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni*", escludendo quindi dall'ambito di applicazione della disposizione i soggetti non esplicitamente richiamati come, ad esempio, le associazioni: potrebbe, quindi, essere opportuno estendere l'ambito di applicazione della novella in esame anche a soggetti differenti rispetto ai cittadini, alle imprese ed alle pubbliche amministrazioni, in ossequio al già richiamato principio di cui al novellato art. 3 del CAD, ai sensi del quale "*chiunque ha il diritto di usare le soluzioni e gli strumenti di cui al presente Codice nei rapporti con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 ...*".

Sotto un differente profilo, inoltre, la Commissione speciale deve rilevare che la previsione in esame, nella parte in cui disciplina con adeguato grado di dettaglio lo SPID, non sembra tuttavia coordinarsi in maniera sufficientemente organica con gli altri strumenti attraverso i quali i soggetti privati possono interloquire con la pubblica amministrazione.

La succitata disciplina, infatti, non sembra raccordarsi con quella relativa alla PEC, circostanza questa di particolare rilevanza atteso che quest'ultima risulta un mezzo ordinario di relazione fra i cittadini e la pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 48 del CAD il quale dispone che *“la trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata...”*.

La medesima, inoltre, sembra in parte sovrapporsi con quella relativa alla carta di identità elettronica ed alla carta nazionale dei servizi, recata dal novellato art. 66 del CAD, creando una possibile duplicazione dei mezzi di accesso ai servizi resi in rete dalla pubblica amministrazione, così come confermato dallo stesso articolo in esame il quale aggiunge all'art. 64 del CAD un nuovo comma 2-*nonies*, ai sensi del quale si può accedere ai succitati servizi *“anche con la carta di identità elettronica e la carta nazionale dei servizi”*.

Pertanto, in considerazione di quanto precede, s'invita l'Amministrazione a valutare la possibilità di integrare il contenuto dell'articolo *de quo* prevedendo delle specifiche norme di raccordo fra la disciplina relativa allo SPID e quelle concernenti sia la PEC che gli strumenti di cui al novellato art. 66 (*“Carta d'identità elettronica e carta nazionale dei servizi”*) del CAD.

Infine, sempre in relazione al contenuto dell'articolo in esame, la Commissione speciale osserva che quest'ultimo procede ad inserire all'art. 64 del CAD due nuovi commi, ovvero il comma 2-*octies* - in base al quale *“le pubbliche amministrazioni consentono mediante SPID l'accesso ai servizi in rete da esse erogati che richiedono identificazione informatica”* - ed il

comma 2-nonies, secondo cui *“l’accesso di cui al comma 2-octies può avvenire anche con la carta d’identità elettronica e la carta nazionale dei servizi”*.

Ai sensi delle succitate novelle, quindi, l’accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni sarà possibile esclusivamente tramite SPID, carta d’identità elettronica e la carta nazionale dei servizi, superando in tal modo la previgente disciplina recata dall’abrogato comma 2 dell’art. 64 del CAD, il quale prevedeva che *“le pubbliche amministrazioni possono consentire l’accesso ai servizi in rete da esse erogati che richiedono l’identificazione informatica anche con strumenti diversi dalla carta d’identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi, purché tali strumenti consentano l’individuazione del soggetto che richiede il servizio”*.

In relazione a quanto esposto la Commissione speciale rileva che, in base alle succitate novelle, dalla data di entrata in vigore del decreto in esame e fino all’effettiva predisposizione dello SPID da parte dei singoli enti di cui all’art. 2, comma 2 del CAD, i soggetti privati potranno accedere ai servizi in rete delle pubbliche amministrazioni - ai sensi delle disposizioni precedentemente richiamate - solo attraverso la carta d’identità elettronica e la carta nazionale dei servizi e non anche attraverso *“strumenti diversi”* da questi ultimi, come invece previsto in precedenza dalla disciplina di cui al citato art. 64, comma 2 del CAD: pertanto, in ragione di quanto precede, si invita l’Amministrazione a valutare la possibilità di introdurre una disciplina transitoria che consenta ai soggetti privati non in possesso della carta d’identità elettronica e della carta nazionale dei servizi, nelle more della definitiva implementazione dello SPID, di accedere comunque ai servizi erogati in rete dalla pubblica amministrazione, al fine di evitare che le disposizioni in esame possano comportare un rallentamento nel

raggiungimento dei condivisibili obiettivi posti dalla riforma in tema di *digital first*.

7.11. L'articolo 64 procede ad abrogare - in conformità con quanto previsto dal criterio direttivo recato dall'art.1, comma 1, lettera r) della più volte citata norma di delega - alcune disposizioni a far data dall'entrata in vigore del decreto legislativo in esame.

Nell'ambito delle abrogazioni effettuate dal succitato articolo, la Commissione speciale osserva che quest'ultimo non procede ad abrogare l'art.16, comma 12 del d.l. n. 179 del 2012, ai sensi del quale *“al fine di favorire le comunicazioni e notificazioni per via telematica alle pubbliche amministrazioni, le amministrazioni pubbliche ... comunicano al Ministero della giustizia ... l'indirizzo di posta elettronica certificata ... a cui ricevere le comunicazioni e notificazioni. L'elenco formato dal Ministero della giustizia è consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, e dagli avvocati”*.

Pertanto, a seguito dell'entrata in vigore del presente schema, vi saranno due distinti registri recanti gli indirizzi PEC della pubblica amministrazione, ovvero il registro di cui al citato art. 16, comma 12 - accessibile esclusivamente da parte dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, e dagli avvocati - ed il registro previsto dal novellato art. 6 *ter* (*“Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi”*) del CAD.

Inoltre, l'art. 64, comma 5, lettera a) introduce una modifica all'art.16 *ter* del d.l. n.179 del 2012 prevedendo che anche il registro previsto dall'art. 6 *ter* del CAD contenga indirizzi validi *“ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale”*, con la conseguenza che il registro previsto dal CAD avrà anche

funzioni analoghe a quelle svolte, in materia di notifiche di atti processuali, dal registro di cui all'art. 16, comma 12 del d.l. n.179 del 2012.

Al fine di evitare, quindi, le sovrapposizioni che derivano dalla succitata normativa, la commissione speciale invita l'Amministrazione a porre in essere le necessarie azioni di coordinamento fra le norme che disciplinano i predetti registri, nell'ambito di un procedimento di rivisitazione dell'intera materia dei pubblici registri, atteso che la succitata problematica s'inserisce in un contesto nel quale sono presenti anche altri registri quali ad esempio l'INI-PEC e il ReGIndE.”

7. Osservazioni di cui al n. 9 del parere interlocutorio del 16 marzo 20169: “9. Infine, per quanto concerne il profilo redazionale, la Commissione speciale suggerisce all'Amministrazione, in sede di stesura definitiva del presente schema, di:

- a) raggruppare i riferimenti normativi contenuti nel preambolo seguendo l'ordine gerarchico delle fonti e, all'interno di detto criterio, ordinare le fonti stesse in ordine cronologico;
- b) sostituire, all'art. 7, comma 1, lettera a), le parole “*Esso costituisce...*” con le seguenti: “*Gli indirizzi PEC inseriti in tale Indice costituiscono...*”, al fine di meglio esplicitare il contenuto di tale disposizione;
- c) inserire, all'art. 7, comma 1, lettera b), dopo le parole “*all'articolo 64...*” le seguenti: “*comma 2-sexies...*”, al fine di individuare più puntualmente il decreto cui fa riferimento la citata disposizione;
- d) inserire, all'art. 11, comma 1, lettera a), dopo la locuzione “*14 bis...*”, le parole: “*...comma 2, lettera b)*”, al fine di individuare più puntualmente l'articolo cui fa riferimento la citata disposizione;


- e) inserire, all'art. 13, comma 2, lettera f), dopo le parole "*piani triennali approvati...*" e prima delle parole "*è reso...*", le seguenti parole: "*Il parere...*", per il medesimo fine di cui alla precedente lettera b);
- f) sostituire, all'art. 27, comma 1, lettera b), le parole "*accreditato dall'organismo...*" con le seguenti: "*accreditato dall'organo...*", per il medesimo fine di cui alle precedenti lettere b) ed e);
- g) all'art. 44, comma 1, lettera c), sopprimere la parola "*ne...*" e inserire, dopo la parola "*riutilizzo...*" le seguenti parole: "*di tali dati e metadati...*", per il medesimo fine di cui alle precedenti lettere b), e) ed f);
- h) sostituire, all'art. 53, comma 1, lettera b), la parola "*octies...*" con la seguente: "*nonies...*", al fine di individuare più puntualmente il comma cui fa riferimento la citata disposizione;
- i) sostituire, all'art. 62, comma 1, la parola "*dal...*" con le seguenti: "*dall'articolo 71 del...*" al fine di individuare più puntualmente le regole tecniche cui fa riferimento la citata disposizione;
- l) sostituire, all'art. 63, comma 1, secondo periodo, la lettera "*f...*" con la seguente lettera: "*e...*", per il medesimo fine di cui alla precedente lettera c);
- m) sostituire, all'art. 63, comma 3, il numero "*8...*" con il seguente: "*9...*", per il medesimo fine di cui alla precedente lettera d);
- n) sostituire, all'art. 63, comma 4, il numero "*22...*" con il seguente: "*26...*", per il medesimo fine di cui alle precedenti lettere d) e m);
- o) sostituire, all'art. 63, comma 5, la parola "*da...*" con le seguenti: "*dall'articolo 27 del...*", al fine di rendere la citata disposizione omogenea, sotto il profilo redazionale, rispetto al resto dell'articolato."

P.Q.M.

La Commissione speciale esprime parere favorevole con l'osservazione formulata al n. 3 del presente parere relativamente all'individuazione del capitale sociale richiesto per l'accREDITAMENTO dei gestori dell'identità digitale aderenti allo SPID nonché con le osservazioni di cui ai numeri 7 e 9 del parere interlocutorio del 17 marzo 20.

L'ESTENSORE

Claudio Boccia




IL PRESIDENTE

Franco Frattini



IL SEGRETARIO

Gianfranco Vastarella





Consiglio di Stato

Segretariato Generale

N. 435/2016

Roma, addì 23 MAR 2016

Risposta a nota del

N. _____

DIV. _____

OGGETTO:

REGOLAMENTO:

**MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL
CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE
DIGITALE - DLGS. 7 MARZO 2005, N.
82, AI SENSI ART. 1 L. 124/2015 -
RIORGANIZZAZIONE PUBBLICHE
AMM.NI**

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il numero

430/2016, emesso dalla SEZIONE NORMATIVA di
questo Consiglio sull'affare in fianco indicato.

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000, n.
205.

Resto in attesa dell'adempimento al parete interlocutorio.

Allegati N. _____

MINISTERO DELLA FUNZIONE
PUBBLICA - UFFICIO LEGISLATIVO
(.....)

Gabinetto dell' On. Ministro.

ROMA

Segretario Generale

(Autorello)

Numero 135/2016 e data 23 MAR 2016 Spedizione



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Adunanza della Commissione speciale del 17 marzo 2016

NUMERO AFFARE 00430/2016

OGGETTO:

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione.

Schema di decreto legislativo recante *“modifiche e integrazioni al Codice dell’Amministrazione Digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell’articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche”*.

LA SEZIONE

Vista la nota del 29 febbraio 2016, di trasmissione della relazione del 25 febbraio 2016, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sullo schema di decreto in oggetto;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 32 del 1° marzo 2016 che ha istituito la Commissione speciale per l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto;

Esaminati gli atti e uditi i Presidenti aggiunti Mario Luigi Torsello e Luigi Carbonè nonché i relatori Claudio Boccia e Alessandro Maggio.

Premesso.

1. Con la nota del 29 febbraio 2016 la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha trasmesso per il prescritto parere lo schema di decreto legislativo in epigrafe, recante *“modifiche e integrazioni al Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche”*.

Si tratta, come riferito dall'Amministrazione proponente, di una complessa riforma che investe la quasi totalità degli articoli del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) di cui al d.lgs. n. 82 del 2005, ritenuta ormai necessaria - ad oltre dieci anni dall'approvazione dello stesso - al fine di promuovere e rendere effettivi i diritti di cittadinanza digitale dei cittadini e delle imprese, garantendo, contestualmente, il diritto di accesso ai dati, ai documenti e ai servizi di loro interesse in modalità digitale, semplificando le modalità di accesso ai servizi alla persona e realizzando - come indicato dal titolo con cui è rubricato Parte 1 della legge n. 124 del 2015 - una vera e propria *“carta della cittadinanza digitale”*.

Riferisce, altresì, l'Amministrazione che lo schema in esame è stato predisposto in base ai principi e criteri direttivi esplicitamente previsti dalla normativa legislativa di riferimento - ovvero il già citato art. 1

della legge n. 124 del 2015 - fra i quali la medesima Amministrazione richiama, in primo luogo, quelli volti a favorire *“l’accesso dell’utenza ai servizi delle amministrazioni pubbliche in modalità digitale”*.

Più nel dettaglio, tali principi concernono: la definizione di un livello minimo delle prestazioni in materia di servizi *on line* delle Amministrazioni pubbliche con particolare riferimento alla qualità, fruibilità, accessibilità, tempestività e sicurezza di tali servizi; la piena applicazione del principio del *“digital first”* (cosiddetto principio *“vanzatutto digitale”*), in base al quale il digitale è il canale principale per tutte le attività amministrative; il potenziamento della connettività a banda larga e ultralarga e dell’accesso alla rete *Internet* presso gli uffici pubblici, in particolare nei settori scolastico, sanitario e turistico, agevolando per quest’ultimo la creazione di una rete *wi-fi* ad accesso libero attraverso autenticazione tramite il *“Sistema pubblico di identità digitale”* (SPID); la partecipazione con modalità telematiche ai processi decisionali pubblici; l’armonizzazione della disciplina del *“Sistema pubblico di identità digitale”* (SPID) consistente, in estrema sintesi, nell’utilizzo del cosiddetto PIN unico per accedere ai servizi forniti dall’Amministrazione; la promozione dell’elezione del domicilio digitale; l’adeguamento dell’ordinamento nazionale *“alla disciplina europea in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche”*, materia di recente normata dal regolamento (UE) n. 910/2014 del 23 luglio 2014 (*electronic IDentification Authentication and Signature - eIDAS*), che troverà automatica applicazione anche in Italia a decorrere dal 1° luglio 2016; nonché l’individuazione del pagamento elettronico come mezzo principale di pagamento nei confronti delle pubbliche amministrazioni e degli

esercizi di pubblica utilità, ritenuto il “*valano per i processi di digitalizzazione e archiviazione documentale digitale*”.

Nel predisporre lo schema in esame, inoltre, l'Amministrazione ha tenuto conto degli ulteriori criteri direttivi, previsti dalla norma legislativa di riferimento, volti a promuovere, in materia di digitalizzazione, una “*riforma dei processi decisionali interni alle pubbliche amministrazioni*”, attraverso: la razionalizzazione degli strumenti di coordinamento e collaborazione tra le pubbliche amministrazioni, favorendo l'uso di *software open source*; la razionalizzazione dei meccanismi e delle strutture di *governance* della digitalizzazione; la semplificazione dei procedimenti di adozione delle regole tecniche; la ridefinizione delle competenze dell'ufficio dirigenziale generale unico, istituito nelle pubbliche amministrazioni centrali con funzioni di coordinamento in materia digitale; nonché la digitalizzazione del processo di misurazione e valutazione della *performance*.

L'Amministrazione proponente riferisce, inoltre, che attraverso il presente atto normativo intende raggiungere una serie di obiettivi specifici che si possono differenziare in obiettivi di breve, medio e lungo periodo:

Più nel dettaglio, lo schema in esame è volto, nel breve periodo, a implementare alcuni diritti, ritenuti ormai parte integrante di quelli spettanti ai cittadini ed alle imprese, ovvero il diritto all'assegnazione di un'identità digitale attraverso la quale accedere e utilizzare i servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni; il diritto all'inserimento di un proprio domicilio digitale nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente ed il diritto a eleggere un proprio domicilio speciale digitale.

Nel medio periodo gli obiettivi precipui di tale intervento normativo sono stati individuati - conformemente ai principi e criteri direttivi di cui si è in precedenza detto - nella necessità di assicurare il diritto di utilizzare le soluzioni e gli strumenti informatico-giuridici nei rapporti con le pubbliche Amministrazioni, anche ai fini della partecipazione al procedimento amministrativo, dando in tal modo piena attuazione al citato principio del "*digital first*" (cosiddetto principio "*innanzitutto digitale*"); di favorire i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni attraverso i servizi di pagamento elettronico, ivi inclusi, per i micro-pagamenti, anche quelli basati sull'uso del credito telefonico; nella necessità di ridefinire il Sistema pubblico di connettività; nella definizione dei criteri di digitalizzazione del processo di misurazione e valutazione della *performance*; nonché nella disponibilità di connettività a banda larga e ultralarga e accesso alla rete *Internet* presso gli uffici pubblici anche attraverso una rete *wifi* ad accesso libero.

Gli obiettivi di lungo periodo ineriscono al superamento delle problematiche, ormai note anche a livello europeo, connesse sia con il *gap* del paese rispetto al resto d'Europa in materia di digitalizzazione - che, come emerge dai rapporti denominati *Digital Agenda Scoreboard* e *Digital Economy and Society Index (DESI)*, vede l'Italia al venticinquesimo posto in Europa nella diffusione della connessione *internet* tramite banda larga, nell'utilizzo di *internet*, nella diffusione delle competenze digitali, nel livello di innovazione digitale delle piccole e medie imprese e nella presenza di servizi pubblici digitali - sia con il cosiddetto *digital divide* ovvero il divario esistente tra chi ha accesso effettivo alle tecnologie dell'informazione e chi ne è escluso, in modo parziale o totale, in ragione delle proprie condizioni economiche, del

livello d'istruzione, della qualità delle infrastrutture e della provenienza geografica.

Con il provvedimento in esame, dunque, l'Amministrazione - in ossequio, peraltro, a quanto previsto dall'Agenda digitale europea (ADE) e, in coerenza con gli obiettivi posti da tale documento, anche dall'Agenda digitale italiana (ADI) - si propone di superare "l'arrivato" tecnologica del Paese, creando le condizioni per contrastare le principali criticità che costituiscono il fondamento di quel *gap* di cui si è in precedenza detto, ovvero: l'uso ancora eccessivo della carta nel normale funzionamento delle Amministrazioni; la complessità e l'incompletezza della vigente disciplina in materia di domicilio digitale dei cittadini e delle imprese; l'utilizzo di *software* con *standard* non aperti e dipendenti da specifiche tecnologie proprietarie, differenti fra ciascuna Amministrazione; la carenza di forme d'integrazione dei soggetti interessati con i sistemi informativi; l'assenza di una identità digitale di cittadini e imprese che impedisce l'utilizzo dei servizi erogati dalle PPA; la non effettività dei principi di cittadinanza digitale; "l'analfabetismo" della cultura digitale della cittadinanza, con particolare riguardo alle categorie a rischio di esclusione; la difficoltà di effettuare pagamenti con modalità elettroniche; "l'incompetenza tecnologica dei dirigenti" pubblici nell'attuare una transizione verso la modalità operativa digitale; nonché la persistente difficoltà nella navigazione sui siti *internet* delle pubbliche amministrazioni, per la ricerca di documenti e informazioni pubbliche.

Con riferimento al procedimento seguito per la predisposizione dello schema in esame, allo stato risulta espresso il parere di competenza - ai sensi dell'art. 1, comma 2 della legge n. 124 del 2015 - della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 281 del 1997 mentre

non risulta ancora espresso il parere del Garante per la protezione dei dati personali.

Infine, lo schema di decreto legislativo in esame è corredato dall'analisi dell'impatto della regolamentazione (A.I.R.) e dall'analisi tecnico-normativa (A.T.N.).

2. Per quanto concerne il contenuto dello schema in esame, il medesimo si compone di 65 articoli, le cui disposizioni vengono di seguito riassunte nei loro aspetti principali.

L'articolo 1 modifica le definizioni contenute nell'art. 1 del CAD, aggiungendo alcune voci e abrogandone altre, al fine di coordinare il testo del Codice con il succitato regolamento UE 23 luglio 2014, n. 910 (regolamento eIDAS), alle cui definizioni il testo fa esplicito rinvio.

Il medesimo articolo, inoltre, aggiunge il comma 1 *ter* all'art. 1 del CAD, prevedendo che, nei casi in cui la legge consente l'utilizzo della posta elettronica certificata, sia consentito anche l'utilizzo di un altro servizio elettronico qualificato di recapito certificato.

L'articolo 2, nel modificare l'art. 2 del CAD, fissa l'ambito di applicazione del Codice, estendendolo anche alle società a controllo pubblico, come definite nel decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 18 della legge n. 124 del 2015, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 5 della legge n. 311 del 2004.

Inoltre, ai sensi della novella in esame, le disposizioni del CAD si applicano nel rispetto della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali, mentre non si applicano limitatamente

all'esercizio delle attività e funzioni di ordine e sicurezza pubblica, di difesa e sicurezza nazionale e di consultazioni elettorali.

Le disposizioni del novellato CAD trovano, altresì, applicazione, come espressamente previsto dall'articolo in esame, al processo civile e penale in quanto compatibili e salvo che non sia diversamente disposto dalle disposizioni in materia di processo telematico.

Con l'articolo 3 si procede a riformulare l'art. 3 del CAD, rafforzando la tutela del diritto all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e riconoscendo il diritto all'uso delle tecnologie a "chirurgia".

L'articolo *de quo* procede, inoltre, a riordinare e razionalizzare la vigente disciplina in materia di identità digitale, elevando la disponibilità di una identità digitale assegnata nell'ambito dello SPID al rango di "diritto di cittadinanza digitale" e riconoscendo a tutti gli iscritti all'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) il diritto di essere identificati dalle pubbliche amministrazioni tramite l'identità digitale.

L'articolo 4 modifica l'articolo 3 *bis* del CAD, riordinando la vigente disciplina in materia di domicilio digitale delle persone fisiche e prevedendo, al fine di facilitare la comunicazione tra l'Amministrazione e i cittadini, la facoltà per ogni cittadino di indicare al Comune di residenza un proprio domicilio digitale, che dovrà costituire il mezzo esclusivo di comunicazione da parte pubbliche amministrazioni.

Il medesimo articolo stabilisce che sarà messo a disposizione degli iscritti all'ANPR un domicilio digitale, qualora questi ultimi non abbiano ancora provveduto a indicarne uno, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il

Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

Più nel dettaglio, l'articolo in esame prevede che l'invio della documentazione digitale dall'Amministrazione ai cittadini possa avvenire in due modi: direttamente, nei confronti di chi eleggerà un *"domicilio digitale"* oppure indirettamente nei confronti di chi non avrà eletto il suddetto domicilio, attraverso la predisposizione, da parte dello Stato, di una *"casella di posta virtuale"* che sarà utilizzata dalle pubbliche amministrazioni per inviare le comunicazioni ai destinatari.

La novella in esame prevede, altresì, la possibilità di eleggere un domicilio speciale di cui all'articolo 47 del Codice civile diverso dal domicilio digitale di cui al comma 1 e che, qualora l'indirizzo digitale indicato quale domicilio speciale faccia riferimento a un servizio che non consenta la prova dell'avvenuta ricezione di una comunicazione o del tempo di ricezione, colui che lo ha eletto non può opporre eccezioni relative a tali circostanze.

L'articolo 5 modifica l'art. 5 del CAD, prevedendo che gli organi amministrativi - così come individuati nel novellato art. 2, comma 2 del CAD - sono tenuti ad accettare pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso i servizi di pagamento elettronici, ivi incluso l'utilizzo, per i micro-pagamenti, del credito telefonico, secondo le regole tecniche stabilite dall'Agid, sentita la Banca d'Italia, da adottare ai sensi dell'art. 71 del CAD.

Inoltre, ai sensi della disposizione in esame, l'Agid metterà a disposizione una piattaforma tecnologica *"per l'interconnessione e l'interoperabilità"* tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare - attraverso

strumenti condivisi di riconoscimento unificati - l'autenticazione certa dei soggetti interessati in tutta la gestione del processo di pagamento.

L'articolo 6 modifica Part. 6 del CAD, prevedendo un rinvio all'articolo 3 *bis* dello stesso Codice, al fine di coordinare la disciplina delle comunicazioni attraverso posta elettronica certificata con quella del domicilio digitale delle persone fisiche, in modo da evitarne la sovrapposizione.

L'articolo 7 modifica Part. 6 *bis* del CAD, aggiungendo il comma 2 *bis* che prevede che l'INI-PEC (indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata di professionisti e imprese) acquisisca dagli ordini e dai collegi professionali gli attributi qualificati dell'identità digitale, evitando in tal modo che il gestore dell'identità digitale si debba rivolgere a ciascun gestore di identità digitale qualificata per avere le medesime informazioni.

Il medesimo articolo prevede, inoltre, che l'indice INI-PEC costituisca il mezzo esclusivo di comunicazione dei professionisti e delle imprese con gli organi amministrativi.

Infine, l'articolo in esame aggiunge al CAD Part. 6 *ter*, che istituisce il pubblico elenco denominato "*indice degli indirizzi della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi*", la cui realizzazione e gestione sono affidate all'Agid e nel quale saranno indicati gli indirizzi di posta elettronica certificata da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni nonché per l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge tra le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi ed i privati; stabilendo, altresì, che la mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell'indice e del loro aggiornamento viene valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili.

L'articolo 8 sostituisce l'art. 7 del CAD e stabilisce che i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, destinatari degli obblighi previsti nel succitato art. 7, rendono disponibili i propri servizi per via telematica nel rispetto degli *standard* e livelli di qualità anche in termini di fruibilità, accessibilità, usabilità e tempestività (fissati con le regole tecniche di cui all'art. 71 del CAD), prevedendo, inoltre, che gli utenti possono ricorrere, in ogni ipotesi di violazione dei citati obblighi ovvero di erogazione di servizi *on-line* con *standard* inferiori a quelli previsti dalla legge, alla cosiddetta "*class-action*".

L'articolo 9 modifica l'art. 8 del CAD, ponendo a carico dello Stato il compito di promuovere la diffusione "*della cultura digitale*" tra i cittadini e introducendo nel Codice un nuovo articolo 8 *bis*, che prevede che le singole amministrazioni rendano disponibili agli utenti, presso gli uffici pubblici e altri luoghi pubblici, in particolare nei settori scolastico, sanitario e di interesse turistico, la porzione di banda non utilizzata dagli uffici stessi per l'accesso a Internet, attraverso un sistema di autenticazione tramite SPID.

L'articolo 10 modifica l'art. 9 del CAD stabilendo che le Amministrazioni - così come individuate nel novellato art. 2, comma 2 del CAD - debbano favorire ogni forma di uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini, anche residenti all'estero, al processo democratico, per facilitare l'esercizio dei diritti politici e civili, sia individuali che collettivi nonché per migliorare la qualità dei propri atti regolatori.

L'articolo 11 novella l'art. 12 del CAD, disponendo che le Amministrazioni pubbliche utilizzino le tecnologie dell'informazione e

della comunicazione per l'effettivo riconoscimento "dei diritti di cittadinanza digitale".

Il medesimo articolo, inoltre, prevede che le amministrazioni utilizzino, anche nei rapporti interni, in quelli con altre amministrazioni e con i privati, le predette tecnologie anche al fine di garantire la consultazione, la circolazione e lo scambio di dati e informazioni, nonché l'interoperabilità dei sistemi e l'integrazione dei processi di servizio.

L'articolo 12 modifica l'art. 13 del CAD prevedendo che le politiche di formazione dei dipendenti pubblici siano anche volte allo sviluppo delle competenze tecnologiche e manageriali dei dirigenti al fine di agevolare la transizione alla modalità operativa digitale.

L'articolo 13 modifica l'art. 14 del CAD disponendo che, nell'ambito dei rapporti tra Stato, Regioni e autonomie locali, l'Agid assicuri il coordinamento informatico dei dati delle predette amministrazioni con l'obiettivo di progettare e monitorare l'evoluzione strategica del Sistema informativo della pubblica amministrazione, favorendo, altresì, l'adozione di infrastrutture e *standard* che riducano i costi sostenuti dalle singole amministrazioni e migliorino i servizi erogati.

Tale articolo, inoltre, aggiunge l'art. 14 *bis* al CAD, tramite cui si procede ad affidare all'Agid la promozione dell'innovazione digitale nel Paese e l'utilizzo delle tecnologie digitali nell'organizzazione della pubblica amministrazione e nel rapporto tra questa, i cittadini e le imprese, nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità e trasparenza e secondo criteri di efficienza, economicità ed efficacia. Tramite la novella stessa vengono, altresì, affidate all'Agid le funzioni di emanazione delle regole di vigilanza e controllo sul rispetto delle norme di cui al CAD stesso; programmazione e coordinamento delle

attività delle amministrazioni per l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione; monitoraggio delle attività svolte dalle amministrazioni e verifica dei risultati; predisposizione, realizzazione e gestione d'interventi e progetti d'innovazione tecnologica; promozione della cultura digitale e della ricerca; rilascio di pareri obbligatori e non vincolanti sugli schemi di contratti, accordi quadro e convenzioni stipulati da singole amministrazioni concernenti l'acquisizione di beni e servizi relativi a sistemi informativi automatizzati per quanto riguarda la congruità tecnico-economica; rilascio di pareri tecnici obbligatori e non vincolanti, sugli elementi essenziali (oggetto della fornitura o del servizio, valore economico del contratto, tipologia di procedura che si intende adottare, criterio di aggiudicazione e relativa ponderazione, principali clausole che caratterizzano le prestazioni contrattuali) delle procedure di gara bandite da Consip.

L'articolo 14 modifica l'art. 16 del CAD al fine di coordinarne sistematicamente il testo con le novelle introdotte.

L'articolo 15 riformula l'art. 17 del CAD, prevedendo che le pubbliche amministrazioni garantiscano l'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione dell'amministrazione definite dal Governo in coerenza con le regole tecniche di cui all'art. 71 del CAD, attraverso l'affidamento ad un unico ufficio dirigenziale generale della transizione alla modalità operativa digitale e dei processi di riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di una amministrazione digitale aperta.

Tramite la medesima disposizione vengono, inoltre, affidati al responsabile dell'ufficio - dotato di adeguate competenze tecnologiche e manageriali e direttamente sottoposto all'organo di vertice politico -

funzioni di difensore civico digitale: i cittadini e le imprese potranno, quindi, inviare al responsabile segnalazioni e reclami relativi ad ogni presunta violazione del Codice.

L'articolo 16 modifica l'art. 18 del CAD prevedendo l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di una "*conferenza permanente per l'innovazione tecnologica*" cui è affidato il compito di supportare il Presidente del Consiglio nell'elaborazione delle linee strategiche di indirizzo in materia di innovazione e digitalizzazione, anche attraverso la consultazione dei rappresentanti dei Ministeri e degli enti pubblici nonché dei portatori di specifici interessi.

L'articolo 17 riformula parzialmente l'art. 20 del CAD in materia di validità ed efficacia probatoria dei documenti informatici.

In particolare, il suddetto articolo 17 sopprime il comma 1 dell'art. 20 del CAD, ritenuto ormai superfluo a seguito della disciplina della firma elettronica contenuta nel regolamento eIDAS e nell'articolo 21 del CAD, così come modificato dal presente decreto, e sostituisce il comma 1 *bis*, prevedendo che l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e inmodificabilità.

L'articolo 18 modifica l'art. 21 del CAD in materia di documento informatico sottoscritto con firma elettronica, riconoscendo che il documento informatico sottoscritto con qualsiasi tipo di firma elettronica soddisfa il requisito della forma scritta e, ai sensi dell'articolo 2702 c.c., fa piena prova fino a querela di falso della provenienza delle dichiarazioni se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione.

A tal riguardo, la novella in esame prevede che, salvo il caso di sottoscrizione autenticata, le scritture private di cui all'articolo 1350, comma 1, numeri da 1 a 12 del Codice civile, redatte su documento informatico, sono sottoscritte, a pena di nullità, con firma elettronica qualificata o digitale; che gli atti di cui al numero 13 del medesimo articolo 1350 c.c., redatti su documento informatico o formati attraverso procedimenti informatici, sono sottoscritti, a pena di nullità, con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale; e che, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo n. 110 del 2010, ogni altro atto pubblico redatto su documento informatico è sottoscritto dal pubblico ufficiale a pena di nullità con firma qualificata o digitale.

Il medesimo articolo prevede, infine, la salvaguardia delle disposizioni concernenti il deposito degli atti e dei documenti in via telematica in materia di processo telematico.

L'articolo 19 modifica l'art. 22 del CAD in materia di copie informatiche di documenti analogici, prevedendo che la copia per immagini su supporto informatico di un documento analogico è prodotta mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto, previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza della forma e del contenuto dell'originale e della copia.

Il medesimo articolo, inoltre, abroga il comma 6 dell'art. 22 del CAD, che prevedeva che, fino all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri - di cui al comma 5 dell'art. 22 del CAD - che individua i documenti analogici originali unici, permanesse l'obbligo della conservazione dell'originale analogico oppure, in caso di

conservazione sostitutiva, la loro conformità all'originale dovesse essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente e allegata al documento informatico.

L'articolo 20 aggiunge il comma 2 *bis* all'art. 23 del CAD, stabilendo - in conformità con quanto già disposto dal vigente articolo 23 *ter*, comma 5 del CAD, che viene conseguentemente abrogato - che sulle copie analogiche di documenti informatici possa essere apposto a stampa un contrassegno (secondo le regole tecniche di cui all'art. 71 del CAD) tramite il quale è possibile accedere al documento informatico, ovvero verificare la corrispondenza allo stesso della copia analogica e che tale contrassegno sostituisce, a tutti gli effetti di legge, la sottoscrizione autografa del pubblico ufficiale.

L'articolo 21 modifica l'art. 23 *bis* del CAD prevedendo, al comma 2, che la copia e gli estratti informatici sono prodotti mediante processi e strumenti che assicurano la corrispondenza del contenuto della copia o dell'estratto informatico alle informazioni del documento informatico di origine; previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza del contenuto dell'originale e della copia, fermo restando, ove previsto, l'obbligo di conservazione dell'originale informatico.

L'articolo 22 modifica l'art. 23 *ter* del CAD precisando che il procedimento per l'adozione delle regole tecniche in materia di formazione e conservazione di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni saranno definite ai sensi dell'art. 71 del CAD, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Il medesimo articolo abroga i commi 2 e 5 del citato art. 23 *ter* del CAD, al fine di coordinare tale disposizione con le novelle introdotte dal decreto *de quo*.

L'articolo 23 modifica l'art. 24 del CAD introducendo i commi 4 *bis* e 4 *ter*, di contenuto identico a quello dei commi 4 e 5 del precedente art. 21 del Codice, che l'Amministrazione ha ritenuto opportuno collocare in questa sede per coordinare sistematicamente il testo.

Tale articolo, più nel dettaglio, prevede che l'apposizione su un documento informatico di una firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica qualificata basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso, equivale a mancata sottoscrizione, salvo che lo stato di sospensione sia stato annullato su richiesta del titolare. La revoca o la sospensione, comunque motivate, hanno effetto dal momento della pubblicazione, salvo che il revocante, o chi richiede la sospensione, non dimostri che tale circostanza era già a conoscenza di tutte le parti interessate.

Quanto precede vale anche nel caso in cui la firma elettronica si basa su un certificato qualificato rilasciato da un certificatore non facente parte dell'Unione Europea purché vengano rispettate le condizioni puntualmente indicate nell'articolo stesso.

L'articolo 24 modifica l'art. 25 del CAD coordinando sistematicamente il testo rispetto alle novelle introdotte dallo schema in esame.

L'articolo 25 modifica l'art. 27 del CAD fissando i requisiti che devono possedere i "prestatori di servizi fiduciari qualificati", i "gestori di posta elettronica certificata", i "gestori dell'identità digitale di cui all'articolo 64" e i "conservatori di cui all'articolo 44 *bis*", prevedendo che tali soggetti debbano conformarsi alle previsioni di cui all'art. 24 del Regolamento.

eIDAS e possedere i requisiti di cui all'art. 29, comma 3 del "nuovo" CAD.

L'articolo 26 modifica l'art. 28 del CAD abrogando il comma 1 - nel quale venivano indicate le informazioni che i certificati qualificati dovevano contenere, atteso che tali informazioni sono attualmente previste dal Regolamento eIDAS (art. 28 e Allegato I) - e sostituendo il comma 2 tramite la previsione secondo cui nel certificato di firma elettronica qualificata può essere inserito il codice fiscale o, per i residenti all'estero, un analogo codice identificativo.

L'articolo 27 modifica l'art. 29 del CAD prevedendo che i soggetti che intendono avviare la prestazione di servizi fiduciari qualificati o svolgere l'attività di gestore di posta elettronica certificata, di gestore dell'identità digitale e di conservatori debbano presentare all'Agid domanda di qualificazione o accreditamento, allegando alla stessa una relazione di valutazione della conformità rilasciata da un organismo accreditato dal soggetto designato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge n. 99 del 2009 (attualmente ACCREDIA).

L'articolo 28 modifica l'art. 30 del CAD estendendo la disciplina della responsabilità dei certificatori (figura ormai superata con l'entrata in vigore del Regolamento eIDAS) ai prestatori di servizi fiduciari qualificati, ai gestori di posta elettronica certificata, ai gestori dell'identità digitale e ai conservatori. In particolare, viene previsto a carico dei suddetti soggetti l'obbligo di risarcimento per i danni cagionati ad altri nello svolgimento della loro attività, a meno che non provino di avere adottato tutte le misure idonee a evitare tale danno.

L'articolo 29 modifica l'art. 32 del CAD fissando gli obblighi a carico del prestatore di servizi di firma elettronica qualificata, figura che

sostituisce quella del certificatore, ormai non più rispondente a quanto previsto dal Regolamento eIDAS.

L'articolo 30 modifica l'art. 32 *bis* del CAD prevedendo che l'Agid possa irrogare (tramite il proprio Direttore Generale) ai prestatori di servizi fiduciari qualificati, ai gestori di posta elettronica certificata, ai gestori dell'identità digitale e - limitatamente alle attività di conservazione di firme, sigilli o certificati elettronici - ai conservatori di cui all'articolo 44 *bis*, che abbiano violato gli obblighi del Regolamento eIDAS e del CAD, delle sanzioni amministrative parametrata alla gravità della violazione accertata e all'entità del danno provocato all'utenza (per importi da un minimo di euro 2.000,00 a un massimo di euro 20.000,00). Nei casi di particolare gravità l'Agid può disporre la cancellazione del soggetto dall'elenco dei soggetti qualificati. Inoltre, la legittimità del procedimento sanzionatorio verrà garantita attraverso il rispetto della disciplina di cui alla legge n. 689 del 1981.

Infine, tramite il medesimo articolo viene inserito un ulteriore comma 1 *bis* all'art. 32 *bis* del CAD, in cui si prevede che l'Agid, prima di irrogare le citate sanzioni amministrative, debba preliminarmente diffidare i soggetti destinatari a conformare la propria condotta agli obblighi previsti dal Regolamento eIDAS e dal CAD stesso.

L'articolo 31 modifica l'art. 34 del CAD recando norme di coordinamento con le disposizioni contenute nel Regolamento eIDAS.

L'articolo 32 apporta modifiche all'art. 35 del CAD in materia di dispositivi sicuri e procedure per la generazione della firma qualificata, aggiungendo un ulteriore comma 1 *bis*, in base al quale i dispositivi per

la creazione di una firma elettronica qualificata devono soddisfare i requisiti di cui all'Allegato II del regolamento eIDAS.

Tramite il medesimo articolo, inoltre, viene sostituito il comma 6 del citato art. 35 CAD, prevedendo che la conformità dei requisiti di sicurezza dei dispositivi per la creazione di una firma qualificata, prescritti dal regolamento eIDAS, sia riconosciuta se accertata da un organismo designato da un altro Stato membro e notificata secondo la procedura prevista dalla direttiva stessa. Infine, la valutazione della conformità del sistema e degli strumenti di autenticazione utilizzati dal titolare delle chiavi di firma deve essere effettuata da parte dell'Agid.

L'articolo 33 modifica l'art. 37 del CAD recando disposizioni di coordinamento normativo e sistematico rispetto alla disciplina di cui al regolamento eIDAS.

L'articolo 34 modifica l'art. 40 del CAD prevedendo che le pubbliche amministrazioni fornino gli originali dei propri documenti, inclusi quelli inerenti ad albi, elenchi e pubblici registri, con mezzi informatici secondo le regole tecniche di cui all'art. 71 del CAD. Vengono, inoltre, abrogati i commi 3 e 4 che prevedevano l'adozione di un apposito regolamento per individuare le categorie di documenti che possono essere redatti in originale anche su supporto cartaceo in relazione al particolare valore storico e artistico, in quanto - sin dall'introduzione della succitata disposizione (2006) - tale regolamento non risulta essere stato ancora emanato.

L'articolo 35 modifica l'art. 40 *bis* del CAD recando disposizioni di coordinamento normativo e sistematico.

L'articolo 36 modifica l'art. 41 del CAD prevedendo che le pubbliche amministrazioni gestiscano i provvedimenti amministrativi in via

informatica e, a tal fine, forniscano gli opportuni servizi di interoperabilità e cooperazione applicativa.

L'articolo 37 aggiunge il comma 1 *bis* all'art. 43 del CAD eliminando l'obbligo di conservazione a carico dei cittadini e delle imprese dei documenti informatici quando gli stessi siano conservati per legge da una pubblica amministrazione.

L'articolo 38 modifica l'art. 44 del CAD in materia di requisiti per la gestione e conservazione dei documenti informatici.

La novella prevede che il sistema di gestione informatica dei documenti della pubblica amministrazione debba garantire: la sicurezza e l'integrità del sistema; la corretta e puntuale registrazione di protocollo dei documenti in entrata e in uscita; la raccolta d'informazioni sul collegamento esistente tra ciascun documento ricevuto dall'Amministrazione e i documenti dalla stessa formati; l'accesso, in condizioni di sicurezza, alle informazioni del sistema da parte dei soggetti interessati, nel rispetto delle disposizioni in materia di riservatezza e tutela dei dati personali; lo scambio d'informazioni con i sistemi di gestione documentale di altre amministrazioni; la corretta organizzazione dei documenti nell'ambito del sistema di classificazione adottato; l'accesso remoto ai documenti e alle relative informazioni di registrazione tramite un identificativo univoco; nonché il rispetto delle regole tecniche di cui all'art. 71 del CAD.

L'articolo stabilisce, infine, che il sistema di gestione dei documenti debba essere coordinato da un responsabile che opera d'intesa con il dirigente dell'ufficio competente, il responsabile del trattamento dei dati personali e il responsabile del sistema della conservazione dei documenti informatici, nella definizione e gestione delle attività di rispettiva competenza.

L'articolo 39 modifica l'art. 44 *bis* del CAD prevedendo che i soggetti pubblici e privati che svolgono attività di conservazione dei documenti informatici e di certificazione chiedano l'accreditamento presso l'Agid secondo le regole tecniche di cui all'articolo 71 del CAD. L'articolo 40 modifica l'art. 48 del CAD specificando che altre soluzioni tecnologiche sono individuate con le regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71.

L'articolo 41 aggiunge il comma 3 *bis* all'art. 50 del CAD prevedendo - in ossequio a quanto in precedenza disposto dall'abrogato art. 58, comma 1 del Codice stesso - che il trasferimento di un dato da un sistema informativo a un altro non possa modificare la titolarità del dato stesso.

L'articolo 42 modifica l'art. 51 del CAD sostituendo il comma 1 *bis*; in particolare, viene previsto che l'Agid attui il "*Quadro strategico nazionale per la sicurezza dello spazio cibernetico*" e il "*Piano Nazionale per la sicurezza cibernetica e la sicurezza informatica*" al fine di coordinare le iniziative di prevenzione e gestione degli incidenti di sicurezza informatici.

L'articolo 43 abroga i comma 1, 8 e 9 dell'art. 52 del CAD in materia di accesso telematico e utilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni, al fine di coordinare sistematicamente il testo con le esigenze emerse in sede di Agenda digitale europea.

L'articolo 44 modifica l'art. 53 del CAD in materia di requisiti dei siti *Internet* delle pubbliche amministrazioni e dei dati in essi contenuti; prevedendo, in particolare, che le singole amministrazioni pubblichino anche il catalogo dei dati e dei metadati definitivi nonché quello delle relative banche dati in loro possesso e dei regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo

dei dati precedentemente citati, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria.

Il medesimo articolo, inoltre, prevede che con le regole tecniche di cui all'art. 71 del CAD siano adottate anche le linee guida per la realizzazione e la modifica dei siti delle Amministrazioni.

L'articolo 45 modifica l'art. 54 del CAD recando disposizioni di coordinamento normativo e sistematico.

L'articolo 46 modifica l'art. 56 del CAD stabilendo il principio secondo il quale i dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi alle autorità giudiziarie di ogni ordine e grado, delle decisioni e delle sentenze sono pubblicati sul sito istituzionale delle autorità emananti e che alla pubblicazione si procede nel rispetto dei termini e modalità dettate dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), fermo restando quanto previsto dalle disposizioni processuali concernenti la visione e il rilascio di estratti e di copie di atti e documenti.

L'articolo 47 modifica l'art. 59 del CAD in materia di dati territoriali, prevedendo, in particolare, che il "*Repertorio nazionale dei dati territoriali*" (le cui regole tecniche saranno adottate con apposito decreto, ai sensi dell'art. 71 del CAD, su proposta delle amministrazioni competenti) sia l'infrastruttura di riferimento per l'erogazione dei servizi di ricerca dei dati territoriali e relativi servizi nonché il punto di accesso nazionale ai fini dell'attuazione della direttiva 2007/2/CE (direttiva INSPIRE).

Contestualmente, il medesimo articolo procede all'abrogazione della disposizione che prevedeva l'istituzione del Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni, che aveva il compito - ora demandato, come testé rilevato, ad un apposito

decreto - di definire le regole tecniche per la realizzazione delle basi dei dati territoriali, per la fruibilità delle stesse e per lo scambio tra le pubbliche amministrazioni centrali e locali di tali basi.

L'articolo 48 modifica l'art. 60 del CAD prevedendo che la realizzazione di "*basi dati di interesse nazionale*" - rilevanti per lo svolgimento delle funzioni istituzionali delle altre pubbliche amministrazioni, anche solo per fini statistici - e le loro modalità di aggiornamento siano attuate, oltre che secondo le vigenti regole del Sistema statistico nazionale, anche in base alle regole tecniche di cui all'art. 71 del Codice stesso:

Il medesimo articolo prevede, inoltre, che tali sistemi informativi debbano possedere le caratteristiche minime di sicurezza, accessibilità e interoperabilità previste dalle citate regole tecniche.

Infine, ai sensi della succitata novella, l'Agid assume il compito di pubblicare sul proprio sito istituzionale l'elenco delle basi di dati d'interesse nazionale realizzate ai sensi del presente articolo.

Gli articoli 49 e 50 modificano, rispettivamente, gli artt. 61 e 62 del CAD recando disposizioni di coordinamento normativo e sistematico.

L'articolo 51 modifica l'art. 63 del CAD, in materia di organizzazione e finalità dei servizi in rete, prevedendo, in particolare, l'estensione dell'ambito soggettivo della disposizione da ultimo citata, applicabile non solo, come in precedenza disposto, alle pubbliche amministrazioni centrali ma anche alle pubbliche amministrazioni così come individuate dal novellato art. 2, comma 2 del CAD. L'articolo 52 modifica l'art. 64 del CAD dettando una disciplina organica del "*Sistema pubblico di identità digitale*" (SPID) e delle modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni, al fine di coordinare e razionalizzare la disciplina vigente in materia di strumenti

di identificazione, comunicazione e autenticazione *on line*, garantendo la coerenza di quest'ultima con la disciplina europea della materia dettata, tra l'altro, dal già citato regolamento eIDAS.

Inoltre, la novella in esame aggiunge al CAD l'articolo 64 *bis*, con il quale viene istituito il punto unico di accesso telematico ai servizi pubblici, destinato a rappresentare l'interfaccia universale attraverso la quale cittadini e imprese potranno interagire con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 del CAD, i quali dovranno rendere fruibili tutti i propri servizi in rete attraverso tale punto unico, in conformità alle modalità tecnico operative individuate dall'Agid.

Infine, il predetto articolo aggiunge anche il comma 2 *septies* all'art. 64 del CAD, attraverso il quale si prevede che un atto giuridico possa essere posto in essere da un soggetto identificato mediante SPID - nell'ambito di un sistema informatico avente i requisiti fissati nelle regole tecniche adottate ai sensi dell'art. 71 del CAD - purché ciò avvenga tramite processi idonei a garantire, in maniera manifesta e inequivoca, l'acquisizione della sua volontà.

L'articolo 53 modifica l'art. 65 del CAD recando disposizioni di coordinamento normativo e sistematico.

In particolare, viene previsto che le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici siano valide anche laddove l'autore sia identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), attraverso la carta d'identità elettronica e carta nazionale dei servizi, oppure qualora siano sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d'identità.

L'articolo 54 modifica l'art. 66 del CAD in materia di carta d'identità elettronica e carta nazionale dei servizi, disponendo che tali documenti

saranno rilasciati dalle amministrazioni pubbliche nel rispetto delle regole tecniche di cui all'art. 71 del Codice.

L'articolo 55 modifica l'art. 68 del CAD prevedendo la soppressione della possibilità che i soggetti interessati chiedano all'Agid di esprimere il proprio parere circa la modalità di svolgimento della valutazione comparativa finalizzata all'acquisto di programmi informatici, poiché tale valutazione comparativa dovrà comunque effettuarsi secondo le modalità e i criteri definiti dalla stessa Agid.

L'articolo 56 modifica l'art. 70 del CAD in materia di banca dati dei programmi informatici riutilizzabili, prevedendo che l'Agid definisca i requisiti minimi affinché i programmi informatici realizzati dalle pubbliche amministrazioni siano idonei al riutilizzo da parte di altre pubbliche amministrazioni, anche con riferimento a singoli moduli.

L'articolo 57 modifica il comma 1 dell'art. 71 del CAD al fine di semplificare le modalità di adozione delle regole tecniche previste dal medesimo art. 71: viene, pertanto, previsto che tali regole tecniche siano adottate con decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, su proposta dell'Agid, di concerto con il Ministro della giustizia e con i Ministri competenti, sentita la Conferenza unificata e il Garante per la protezione dei dati personali nelle materie di rispettiva competenza.

L'articolo 58 modifica l'art. 73 del CAD, semplificando e razionalizzando la vigente disciplina sul "*Sistema pubblico di connettività*" (SPC). La nuova struttura e formulazione delle disposizioni disegna tale Sistema come l'insieme d'infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche che assicura l'interoperabilità tra i sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni, permettendo il coordinamento informativo e informatico dei dati tra le

amministrazioni centrali, regionali e locali e tra quest'ultime e i sistemi dell'Unione europea. Viene, inoltre, prevista una generale apertura di tale Sistema - previa apposita istanza all'Agid - anche ai gestori di servizi pubblici e ai privati.

Il succitato SPC dovrà, inoltre, garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni nonché la salvaguardia e l'autonomia del patrimonio informativo di ciascun soggetto aderente, secondo le regole tecniche di cui all'art. 71 del CAD.

L'articolo 59 modifica l'art. 75 del CAD in materia di partecipazione al Sistema pubblico di connettività, prevedendo che l'Agid renda disponibile a "chiusura" l'accesso a tale Sistema tramite apposite interfacce tecnologiche.

L'articolo 60 modifica l'art. 76 del CAD recando norme di coordinamento sistematico, al fine di rendere omogeneo il citato art. 76 alle novelle introdotte, in tema di SPC, agli articoli 73 e 75 del CAD. La medesima novella aggiunge, inoltre, l'art. 76 *bis* al CAD, il quale prevede che i costi relativi alle infrastrutture nazionali del SPC siano a carico dei fornitori, per i servizi da essi direttamente utilizzati e proporzionalmente agli importi dei contratti di fornitura; che una quota di tali costi sarà a carico delle pubbliche amministrazioni, relativamente ai servizi da esse utilizzati; e, infine, che i costi, i criteri e la relativa ripartizione saranno determinati periodicamente dall'Agid e sottoposti ad approvazione da parte del Comitato di indirizzo.

L'articolo 61 rinvia la definizione della rilevanza, ai fini della responsabilità dirigenziale, delle violazioni delle disposizioni del CAD e del mancato o inadeguato utilizzo delle tecnologie ivi disciplinate al decreto legislativo che sarà adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 124 del 2015.

L'articolo 62 detta disposizioni di coordinamento prevedendo che con decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da adottare entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, saranno aggiornate e coordinate le regole tecniche previste dall'art. 71 del CAD.

Il medesimo articolo prevede, inoltre, a modificare l'art. 30 *ter* del d. lgs. n. 141 del 2010, al fine di rendere possibile l'utilizzo del "Sistema pubblico di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti" per svolgere funzioni di supporto al controllo delle identità informatiche e di prevenzione del furto d'identità nei casi previsti dalla legge e dai regolamenti anche in settori diversi da quelli in precedenza individuati dalla norma di riferimento.

Il medesimo articolo 62 prevede, inoltre, che i certificatori qualificati, i gestori dell'identità digitale che partecipano al Sistema pubblico dell'identità digitale (SPID), e i prestatori di servizi fiduciari qualificati partecipino - per quanto attiene alle fattispecie relative al furto d'identità - al Sistema pubblico di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti, di cui al predetto articolo 30 *ter* del d. lgs. n. 141 del 2010.

La novella in esame procede, poi, a modificare l'art. 28, comma 3, lettera c) del d. lgs. n. 231 del 2007, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, al fine di consentire che gli obblighi d'identificazione e adeguata verifica della clientela possano considerarsi comunque assolti anche nel caso in cui i soggetti siano dotati di identità digitale di livello massimo di sicurezza nell'ambito dello SPID.

Infine, l'articolo *de quo* modifica l'art. 33 *septies* del d.l. n. 179 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 221 del 2012, prevedendo che la Sogei realizzi uno dei poli strategici per l'attuazione e la conduzione dei progetti e la gestione dei dati, delle applicazioni e delle infrastrutture delle amministrazioni centrali di interesse nazionale previsti dal Piano triennale di razionalizzazione dei CED delle pubbliche amministrazioni.

L'articolo 63 detta le disposizioni transitorie prevedendo, in particolare: a) che gli indirizzi di posta elettronica certificata contenuti nell'INI-PEC costituiscano mezzo esclusivo di comunicazione da parte delle pubbliche amministrazioni, così come individuate dall'art. 2, comma 2 del CAD, a partire dalla completa attuazione dell'ANPR e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2017 e che, entro lo stesso termine, agli iscritti all'ANPR che non abbiano provveduto a indicare un domicilio digitale ne sarà messo a disposizione uno, con modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottarsi entro 31 dicembre 2017; b) che, una volta data completa attuazione dell'ANPR, il Ministero dell'interno inserisce d'ufficio i domicili digitali dei professionisti presenti nel registro INI-PEC, che non abbiano ancora provveduto a indicarne uno, nell'ANPR, fermo restando il diritto del professionista di modificare, in ogni momento, tale indicazione; c) che le pubbliche amministrazioni così come individuate nell'art. 2, comma 2 del CAD identifichino chiunque ne faccia richiesta attraverso l'identità digitale assegnatagli ai sensi dell'articolo 3 *ter* del CAD stesso, decorsi ventiquattro mesi dall'accreditamento del primo gestore; d) che l'Agid

fissi, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del decreto in esame, i limiti e le modalità di applicazione dell'articolo 8 *bis*, comma 2 del CAD, in materia di disponibilità di connettività alla rete *Internet* presso gli uffici pubblici e altri luoghi pubblici, in particolare nei settori scolastico, sanitario e di interesse turistico; e) che i certificati qualificati rilasciati a persone fisiche a norma della direttiva 1999/93/CE, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, siano considerati certificati qualificati di firma elettronica a norma del predetto regolamento fino alla loro scadenza; f) che il prestatore di servizi che ha presentato la relazione di conformità, ai sensi dell'art. 51 del regolamento eIDAS, sia considerato prestatore di servizi fiduciari qualificato a norma del predetto regolamento ed a norma dell'art. 29 del CAD, come modificato dal decreto in esame, fino al completamento della valutazione della relazione da parte dell'Agid; g) che, infine, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto in esame, l'Agid debba adeguare il proprio Statuto alle modifiche introdotte dall'articolo 14 *bis* del CAD, come aggiunto dalla novella di cui all'art. 13 dello schema *de quo*.

L'articolo 64 contiene, al comma 1, l'elenco degli articoli del CAD abrogati a far data dall'entrata in vigore del presente decreto.

Le abrogazioni disposte seguono, essenzialmente, due linee direttrici: quella di semplificare, razionalizzare e coordinare la disciplina della materia e quella di delegificare, rinviando alle regole tecniche la disciplina dei profili tecnico-operativi.

Il medesimo articolo provvede, inoltre, ad abrogare le disposizioni, ormai superate, del d. lgs. n. 39 del 1993 e - mediante l'abrogazione dei commi 2, 2 *bis* e 2 *ter* dell'art. 47 del d.l. n. 5 del 2012 - dispone la soppressione della Cabina di regia per l'attuazione dell'agenda digitale.

italiana e del Tavolo costituito nel suo ambito, al fine di semplificare la *governance* dell'agenda digitale.

Infine, vengono abrogate disposizioni del d.l. n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, riguardanti sia le funzioni dell'Agid - attualmente contenute e ampliate dall'articolo 14 *bis* del CAD - sia la previsione del Comitato tecnico delle comunità intelligenti (PNCI), le cui funzioni sono state assorbite dall'Agid stessa.

Infine, l'articolo 65 stabilisce che il decreto *de quo* entri in vigore il 1° luglio 2016.

Considerato.

3. L'art. 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, rubricato "*Carta della cittadinanza digitale*", sancisce il diritto dei cittadini e delle imprese di accedere, anche tramite l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, a tutti i dati, documenti e servizi di loro interesse in modalità digitale, evidenziando la scelta operata dal Parlamento e dal Governo di ritenere quanto precede un fattore di particolare rilievo per la riorganizzazione interna della PA e per la costituzione di un diverso rapporto fra quest'ultima e i cittadini e le imprese.

Si tratta in altri termini di un intervento riformatore volto a dare concreta attuazione al principio "*innanzitutto digitale*" (c.d. "*digital first*") nell'ambito del procedimento amministrativo, avviando e coinvolgendo in un'organica iniziativa di revisione della cosiddetta "*amministrazione digitale*" i cittadini, le imprese e la PA.

Per raggiungere tale finalità, lo schema di decreto legislativo in esame, che trova il suo fondamento normativo nel succitato art. 1, introduce numerose e significative "*modifiche e integrazioni*" al vigente Codice

dell'Amministrazione Digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

L'iniziativa si inserisce nel più ampio contesto degli interventi di "semplificazione amministrativa" previsti dalla legge delega n. 124 del 2015, che integra il quadro delle riforme costituzionali che vede impegnati Parlamento e Governo nel corso della presente legislatura (XVII).

Il decreto legislativo in esame realizza un ulteriore passo in avanti nella definizione dei cosiddetti "nuovi diritti" - su cui si sono soffermate molteplici fonti dottrinarie e costituzionali - esplicitando con chiarezza la volontà di passare dalla disciplina del processo di digitalizzazione a quella dei diritti digitali di cittadini e imprese.

Né è un esempio il diritto all'identità digitale, riconosciuto dal provvedimento ad ogni cittadino ed impresa per l'accesso ai servizi in rete che non coincide con la formula, presente nel testo originario del Codice dell'Amministrazione digitale e superata con la novella del 2006, d'identità informatica né con quella d'identità personale che la giurisprudenza costituzionale ha definito come elemento del patrimonio irretirabile della persona umana.

Tale cambiamento di approccio alla materia *de qua*, peraltro, avrà dei riflessi anche su tematiche particolarmente sensibili quali la tutela della cosiddetta "reputazione in rete", il collegato diritto all'oblio e alla "autodeterminazione informativa", problematiche tutte che dovranno essere affrontate con la ricerca di un equilibrio fra diritto della persona ad essere parte di una comunità digitale in sicurezza e il corrispondente dovere, in capo ai gestori dei dati digitali, di assicurare il diritto dell'utente di poter entrare e uscire liberamente dalla

comunità digitale senza che ciò abbia effetti ultrattivi sulla sua persona.

Si collegano alla rematica della disciplina dei nuovi diritti anche due altre questioni che trovano esplicito riferimento negli articoli 4 e 9 della Dichiarazione dei diritti in Internet, approvata dalla Camera dei deputati il 28 luglio 2015.

Si tratta nello specifico della problematica connessa alla cosiddetta “*neutralità*” della rete (art. 4) che rappresentando un essenziale presidio democratico dovrebbe essere richiamata dal Codice in termini di diritto di ogni cittadino o impresa a non subire discriminazioni, restrizioni o interferenze, poiché quanto precede comprometterebbe l'effettività della tutela nonché di quella della rappresentazione “*integrale e aggiornata*” delle proprie identità in rete (art. 9) che impotrebbe all'Amministrazione di individuare le modalità con cui rendere compatibile tale diritto con il principio secondo cui i rapporti fra utente in rete e Amministrazione erogatrice di servizi devono essere ispirati alla trasparente identificabilità dell'identità reale e non virtuale di chi accede a siti istituzionali.

Sotto questo profilo dunque il Codice dell'Amministrazione digitale, pur inserendosi nel sistema della rete con conseguente applicazione d'istituti e regole della cittadinanza digitale, potrebbe evidenziare una qualificata specialità di norme, motivata dalla natura pubblica dei soggetti cui il cittadino si rivolge.

Come in precedenza rilevato con il decreto legislativo in esame il Governo si pone l'obiettivo di realizzare una profonda revisione del modo di operare della PA, al fine di semplificare il rapporto dei cittadini e delle imprese con quest'ultima e al fine di rendere più efficienti i servizi resi dalla stessa PA ai cittadini e alle imprese:

In questo contesto assume particolare rilievo la possibilità attribuita ai singoli cittadini e alle imprese di essere titolari di un proprio "domicilio digitale" e di potersi relazionare con l'Amministrazione attraverso un solo nome utente ed una sola *password*, tramite il cosiddetto "Sistema pubblico dell'identità digitale" (SPID), che consentirà di superare, riducendo ad unità l'accesso al sistema informatico vigente, la complessità della situazione attuale in cui ogni PA e ogni ente pubblico prevede, per l'utilizzo dei propri servizi *on line*, modalità diverse di accesso secondo le procedure stabilite da ciascun ente.

Analogamente il previsto ampliamento dell'ambito soggettivo di applicazione del Codice, mediante il riferimento oltre che alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche alle società a controllo pubblico - inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione - darà ai cittadini e alle imprese la possibilità di assumere per via informatica un maggior numero d'informazioni e di dati, favorendo anche in tal modo il raggiungimento dell'obiettivo del cosiddetto "digital first".

L'applicazione del CAD, quindi, unitamente all'entrata in vigore del Regolamento n. 910/2014 del 23 luglio 2014 (*electronic Identification Authentication and Signature - eIDAS*) - recante la disciplina dell'identificazione elettronica e le regole comuni per le firme elettroniche, l'autenticazione *web* ed i relativi servizi fiduciari per le transazioni elettroniche - assicurerà un nuovo corso al processo di digitalizzazione e di utilizzo delle nuove tecnologie sia da parte della PA sia da parte dei cittadini e delle imprese che interagiscono con essa, nuovo corso che determinerà maggiore efficienza dell'apparato pubblico, incremento del grado di soddisfazione dei cittadini

relativamente ai servizi resi dall'Amministrazione nonché risparmi in termini di risorse pubbliche e private con un conseguente e generalizzato aumento della ricchezza complessiva del paese; da utilizzare per favorire la ripresa economica di quest'ultimo ed il mantenimento sul mercato delle imprese nazionali in un momento di crisi dell'economia mondiale.

A fronte dell'importanza del progetto sotteso alla riforma del CAD, la Commissione speciale, quindi, non può esimersi dall'evidenziare alcuni fattori che potrebbero "compromettere" il successo dell'iniziativa cui tende il decreto delegato e che, proprio per tale ragione, dovranno essere monitorati dall'Amministrazione e, ove necessario, divenire oggetto di adeguati interventi correttivi, previsti peraltro dall'art. 1, comma 3 della normativa di riferimento.

Il primo fattore riguarda l'alfabetizzazione digitale e i successivi gradi più avanzati di educazione informatica, necessaria per superare sia il *gap* digitale del nostro Paese rispetto agli altri Stati membri dell'Unione Europea per quanto concerne la "cultura digitale" dei cittadini e degli operatori pubblici sia il cosiddetto "digital divide", che costituisce ancora oggi un fenomeno diffuso in relazione a specifiche aree geografiche e classi di età della popolazione: al fine accrescere l'alfabetizzazione, quindi, appare necessario che il Governo appronti, nei termini e con le modalità ritenute più opportune, un piano di formazione ed educazione digitale rivolto ai cittadini in aggiunta a quello previsto dal novellato art. 13 del CAD per i dirigenti e dipendenti pubblici.

Il secondo fattore - di cui si è già detto in sede di premesse al precedente n. 1 - è quello relativo all'incentivazione dei cittadini e delle imprese a considerare come effettivo il principio del "digital first".

Al riguardo, attraverso una serie d'istituti previsti anche dal decreto legislativo in esame - e cioè attraverso l'alfabetizzazione della cultura digitale, la creazione dell'identità digitale di cittadini e imprese, l'istituzione del domicilio digitale, la formazione informatica dei dipendenti pubblici e la possibilità di accedere liberamente da parte dei singoli alla rete *wi-fi* pubblica nei settori scolastico, sanitario e turistico, tramite la porzione di banda non utilizzata dagli uffici dell'Amministrazione - i soggetti privati saranno facilitati ad orientarsi, anche se in maniera graduale, verso lo strumento digitale in tutti i rapporti con le Amministrazioni centrali e territoriali, superando in tal modo il tradizionale modello cartaceo con cui è finora avvenuto l'approccio dei cittadini e delle imprese con la PA.

Anche il principio della trasparenza, quello del riconoscimento del diritto di accesso alla rete e quello della protezione dei dati, disciplinati dal provvedimento in esame, costituiscono fattori atti a sviluppare l'utilizzo del sistema digitale, favorendo un rapporto più approfondito e "interattivo" fra Amministrazione e cittadini e fra le stesse Amministrazioni.

In quest'ottica la Commissione speciale ritiene necessario sottolineare che il processo d'incentivazione *de quo* avrebbe certamente una maggior possibilità di ottenere gli effetti desiderati qualora il testo del decreto legislativo venisse accompagnato da un'ampia pubblicizzazione dei benefici pratici, sulla vita quotidiana, che il "digital first" comporta per gli utenti.

Per tale motivo non può non apprezzarsi la previsione di un "vademecum dei vantaggi per l'utente in rete" che il provvedimento affida all'Agid.

Quanto precede, tuttavia, non può essere ritenuto esaustivo poiché, sempre al fine di superare i possibili ostacoli all'effettiva applicazione della riforma, sarebbe necessario che il decreto legislativo indicasse con maggior precisione i tempi di applicazione della riforma stessa, come ad esempio nel caso dell'art. 6 del provvedimento che modifica l'art. 6, comma 1 del CAD o dell'art. 52, lettera c) che modifica l'art. 64, comma 2 *ter*, nei quali non viene stabilita la data in cui le prescrizioni in essi contenute diverranno effettive né il termine ultimo entro il quale realizzare quanto ivi previsto.

Solo la certezza sull'entrata in vigore delle norme in questione, infatti, potrebbe dare ai soggetti da esse coinvolti la piena consapevolezza del momento in cui potranno effettivamente avvalersi delle tecnologie informatiche per i rapporti con la PA.

Questa esigenza potrebbe essere soddisfatta, prevedendo, nell'ambito del piano triennale per l'informatica nella PA, di cui all'art. 14 *bis* del CAD, introdotto con l'art. 13 del decreto legislativo, l'individuazione della tempistica con cui si dovrà procedere all'applicazione della riforma: un simile modo di operare, peraltro, costituirebbe anche un importante contributo al superamento delle situazioni di "disomogeneità" informatica in cui versano le singole amministrazioni.

Sempre in relazione all'obiettivo d'incentivare l'utilizzo della tecnologia digitale nonché al fine di superare gli ostacoli che si frappongono al suo raggiungimento, la Commissione speciale osserva che il testo del provvedimento dovrebbe avere in alcuni punti del suo articolato - come ad esempio nella parte relativa alle definizioni contenute nell'art. 1 del decreto legislativo che modifica l'art. 1 del CAD - un linguaggio normativo più chiaro, poiché le norme del CAD

si rivolgono ad una collettività non sempre munita delle necessarie conoscenze tecnico-informatiche.

Peraltro, l'esigenza di chiarezza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo dovrebbe derivare anche dalla considerazione che la non facile comprensione delle norme potrebbe limitare, seppur indirettamente, l'esercizio dei diritti digitali dei cittadini e delle imprese.

Sempre in tema di chiarezza, la Commissione speciale non può non sottolineare che il decreto legislativo dovrebbe assolvere in maniera più puntuale alla sua funzione di Codice dell'Amministrazione digitale, quale raccolta di norme disciplinanti tale branca del diritto, atteso che il medesimo è privo degli opportuni riferimenti alle discipline sostanziali dei vari procedimenti collegati alle disposizioni in esso contenute, quali ad esempio quelle relative al processo telematico, al diritto di accesso e alla trasparenza dell'azione amministrativa.

L'Amministrazione, pertanto, in sede di stesura definitiva del provvedimento, potrebbe valutare la possibilità di definire in maniera più compiuta tali aspetti, tenendo conto soprattutto della normativa contenuta nel decreto legislativo "*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza* ..." in fase di approvazione definitiva da parte del Consiglio dei Ministri.

Il terzo fattore riguarda la necessità per la PA di individuare *standard* di qualità, fruibilità e accessibilità il più possibile omogenei nonché quella di assicurare - anche tramite l'individuazione delle specifiche responsabilità disciplinari previste dal presente intervento normativo - il puntuale rispetto da parte delle singole amministrazioni delle prescrizioni impartite dalle autorità incaricate della *governance* del

sistema, atteso che anche attraverso la razionalizzazione degli strumenti di coordinamento e collaborazione tra pubbliche amministrazioni è possibile ipotizzare il superamento delle criticità che fino ad ora hanno ostacolato il processo d'informaticizzazione del paese.

Sotto questo profilo il sistema di "governance" previsto dal decreto legislativo dovrebbe essere definito in maniera più compiuta, rappresentando un punto di fondamentale importanza per l'attuazione dell'obiettivo che il Governo si prefigge di realizzare. L'Amministrazione potrebbe, quindi, valutare, nella stesura finale del provvedimento, l'opportunità di coinvolgere nel processo di "governo" della riforma, in maniera più strutturata e stabile di quanto già previsto dall'art. 14, comma 2 del CAD, la Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del d. lgs. 28 agosto 1997, n. 281.

Pur esulando dal contesto del presente decreto legislativo, la Commissione speciale non può non aggiungere a quanto precede che il successo dell'iniziativa cui è rivolto il decreto legislativo dipenderà anche dal grado di efficienza e di ammodernamento della rete tecnologica e cioè dall'effettiva penetrazione sul territorio delle infrastrutture digitali.

In relazione a quanto fin qui esposto la Commissione speciale rileva che l'ampiezza delle problematiche connesse con la riforma dell'amministrazione digitale - ed in particolare quelle concernenti il raggiungimento dell'obiettivo della diffusione della cultura digitale (art. 9), lo sviluppo delle politiche di formazione (art. 12), e l'attribuzione all'Agid di rilevanti e nuovi compiti (art. 14 *bis*) - potrebbero comportare la necessità di programmare delle spesa aggiuntive rispetto a quelle previste per il settore, rendendo non perseguibile l'obiettivo di

procedere nell'intervento normativo *de quo* a costo zero e, cioè, tramite il solo utilizzo di risorse economiche e di personale già a disposizione dei singoli organi dell'Amministrazione.

In proposito la Commissione speciale, pur aderendo con convinzione al succitato orientamento governativo, ritiene necessario sottolineare, da una parte che la mancata individuazione delle modalità con cui reperire le risorse necessarie per realizzare gli obiettivi programmati potrebbe, come peraltro già accaduto, pregiudicare l'esito della riforma stessa ed evidenziare dall'altra che l'importanza della riforma *de qua* può giustificare il ricorso ad un ponderato incremento di spesa, atteso che l'eventuale erogazione di denaro pubblico potrà essere compensata dai risparmi di spesa derivanti dalla concreta e tempestiva applicazione della riforma stessa.

4. La Commissione speciale osserva che il presente intervento normativo si pone nell'ottica di espungere dal testo del Codice le disposizioni di carattere prettamente tecnico, demandando la loro puntuale individuazione ad un successivo provvedimento da adottare, ai sensi del novellato art. 71 del CAD, con decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, su proposta dell'Agid, di concerto con il Ministro della giustizia e con i Ministri competenti, sentita la Conferenza unificata e il Garante per la protezione dei dati personali nelle materie di competenza.

In relazione a quanto esposto la Commissione speciale osserva che l'impostazione adottata dall'Amministrazione nel redigere l'atto normativo in esame risulta coerente con il criterio direttivo di cui all'art. 1, lettera m) della legge n. 124 del 2015, ai sensi del quale il decreto in esame deve procedere a "*semplificare le modalità di adozione delle regole tecniche e assicurare la neutralità tecnologica delle disposizioni del*

CAD, semplificando allo stesso tempo il CAD medesimo in modo che contenga esclusivamente principi di carattere generale”.

La Commissione speciale, pertanto, nel condividere la succitata scelta dell'Amministrazione - che risponde all'esigenza di facilitare l'adeguamento delle norme tecniche alla rapidità dell'evoluzione del settore informatico - auspica che tali disposizioni siano adottate in tempi rapidi, data la loro assoluta complementarietà con il CAD, evidenziando, con l'occasione che, in base al consolidato orientamento giurisprudenziale della Commissione speciale stessa, il ricorso ad atti di natura non regolamentare può ritenersi ammissibile esclusivamente a condizione che questi ultimi disciplinino norme di carattere tecnico e non attengano a *“profili e materie facenti parte a pieno titolo della disciplina regolamentare”* (Cons. di Stato, Sez. Atti Normativi, 7 giugno 2012, n. 3128/2012 e 14 giugno 2010, n. 3092/2010).

5. Quanto al merito del provvedimento, la Commissione speciale osserva, in via preliminare, che la relazione predisposta dall'Amministrazione si è limitata a illustrare il contenuto delle singole disposizioni facenti parte della riforma in esame, senza approfondire sufficientemente le problematiche connesse con il contenuto di tali previsioni, il rapporto di queste ultime con la normativa di carattere nazionale e comunitaria e, infine, i possibili risvolti pratico-applicativi connessi con la concreta messa in opera della riforma di cui si converte.

Inoltre, anche l'ulteriore documentazione trasmessa alla Commissione speciale non dà sufficientemente conto delle succitate problematiche, pur soffermandosi ampiamente sull'illustrazione del contenuto dispositivo del provvedimento e sulle finalità che il medesimo intende perseguire.

La Commissione speciale, tuttavia, in un'ottica collaborativa che ponga al centro dell'attenzione, per le ragioni sin qui esposte, la corretta e rapida applicazione della presente riforma, si limiterà a richiedere all'Amministrazione, fatto salvo quanto si dirà ai successivi nn. 7 e 9, solo alcuni chiarimenti su specifiche tematiche di particolare rilevanza, al fine di superare *"ab origine"* le problematiche emergenti dalla lettura del testo.

6. La prima questione che necessita di un chiarimento riguarda l'art. 18 del decreto legislativo, recante modifiche all'art. 21 (*"Documento informatico sottoscritto con firma elettronica"*) del CAD.

La Commissione speciale rileva che il medesimo stabilisce, in estrema sintesi, che *"il documento informatico sottoscritto con firma elettronica, formato nel rispetto delle regole tecniche (previste dal Codice stesso) soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile"*, ovvero quella di una scrittura privata.

Tramite la novella in esame, quindi, il documento elettronico corredato da firma elettronica semplice assume un valore probatorio predefinito mentre la previgente disciplina demandava al giudice la valutazione dell'efficacia probatoria di un documento di tal fatta.

In proposito la Commissione speciale osserva che nel vigente ordinamento la firma elettronica può assumere modalità profondamente diverse fra loro, articolandosi fra una semplice *password* - la quale, per sua natura, potrebbe non fornire la certezza che il documento provenga da colui il cui nominativo è usato per la sottoscrizione - e l'utilizzo di avanzati sistemi biometrici, con conseguente variabilità del sistema di sicurezza.

La Commissione speciale, pertanto, prendendo atto della circostanza che la relazione ministeriale non motiva adeguatamente le ragioni della

scelta effettuata, invita l'Amministrazione a chiarire le motivazioni della decisione assunta, tenendo conto che il regolamento eIDAS non reca disposizioni su tale tematica e che l'esigenza di semplificazione sottesa alla disposizione in esame potrebbe avere riflessi non positivi sullo svolgimento dell'attività processuale.

6.1. La seconda questione che necessita un chiarimento concerne l'articolo 25, con il quale si procede a modificare l'art. 27 (*“Prestatori di servizi fiduciari qualificati, gestori di posta elettronica certificata, gestori dell'identità digitale di cui all'articolo 64 e conservatori”*) del CAD.

La Commissione speciale osserva che tale disposizione prevede che i succitati soggetti debbano possedere i requisiti di cui al novellato articolo 29, comma 3 del CAD.

La lettera a) del comma 3 prevede che i soggetti che intendono avviare la prestazione di servizi fiduciari qualificati o svolgere l'attività di gestore di posta elettronica certificata, di gestore dell'identità digitale e di conservatore di documenti informatici devono *“avere forma giuridica di società di capitali”* nonché un *“capitale sociale non inferiore a quello necessario ai fini dell'autorizzazione alla attività bancaria in qualità di banca di credito cooperativo, ai sensi dell'articolo 14 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385”*, fissato dalla Banca d'Italia, con la circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, in 5 milioni di euro.

In proposito la Commissione speciale osserva che il succitato requisito ha suscitato contrarietà nelle associazioni di categoria degli operatori di comunicazione elettronica di servizi accessibili al pubblico che hanno ritenuto che l'elevato capitale sociale produrrebbe l'effetto di escludere dalla possibilità di accreditamento alcune imprese che già operano nel settore.

A quanto precede deve, inoltre, aggiungersi che il Tar per il Lazio ha ritenuto il succitato requisito “*sproporzionato*” rispetto alle finalità che attraverso il medesimo s’intendono perseguire (Tar Lazio, Sez. I, 21 luglio 2015, n. 9951).

La Commissione speciale, pertanto, in considerazione del fatto che la relazione istruttoria non fornisce adeguate motivazioni sulla scelta effettuata, invita l’Amministrazione a chiarire le ragioni che l’hanno indotta ad assumere la succitata decisione, tenendo conto che l’obiettivo da raggiungere potrebbe consistere nell’individuazione di un punto di equilibrio fra l’esigenza di selezionare aziende che, anche tramite una adeguata capitalizzazione societaria, assicurino un servizio conforme agli *standard* individuati dall’Amministrazione stessa e quella di non escludere dal mercato società che, pur in possesso di accertati requisiti di affidabilità, non dispongano del capitale societario richiesto dall’articolo *de quo*.

6.2. La terza questione che richiede un chiarimento riguarda l’articolo 46 che modifica l’art. 56 (“*Pubblicazione dei dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi alle autorità giudiziarie di ogni ordine e grado e delle decisioni e sentenze*”) del CAD prevedendo, tra l’altro, che “*alla pubblicazione delle sentenze e delle altre decisioni (delle autorità giudiziarie di ogni ordine e grado) si provvede nel rispetto di quanto previsto all’articolo 52 del decreto legislativo n. 196 del 2003*”. Tale novella deve, inoltre, essere letta in combinato disposto con quanto previsto dall’articolo 62, comma 5, lettera b) del decreto legislativo in esame, il quale - modificando l’art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003 - prevede che “*le sentenze e le altre decisioni rese dall’autorità giudiziaria successivamente al 1° gennaio 2016 sono pubblicate sui siti Internet istituzionali delle autorità che le hanno emanate, su quelli di terzi e in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche,*

supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, previa anonimizzazione dei dati personali in esse contenuti, fatti salvi quelli dei giudici e degli avvocati”.

Le succitate disposizioni, quindi, stabiliscono che le sentenze e le altre decisioni dell'autorità giudiziaria debbano essere pubblicate previa “anonimizzazione” dei dati personali in esse contenuti, innovando sul punto il previgente ordinamento, che attualmente disciplina quattro diverse ipotesi nelle quali può o deve porsi il problema dell'oscuramento dei dati personali contenuti nei provvedimenti adottati dagli organi giurisdizionali, ovvero: a) la richiesta di oscuramento proveniente da una delle parti, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003; b) l'oscuramento disposto discrezionalmente dal giudice in casi liberamente valutabili, ai sensi del comma 2 del medesimo art. 52; c) l'oscuramento obbligatorio dei dati concernenti l'identità dei minori o delle parti di giudizi concernenti rapporti di famiglia e stato delle persone, a norma del comma 5 dello stesso art. 52; d) l'oscuramento obbligatorio dei dati concernenti la salute, ai sensi dell'art. 22, comma 8 del citato d.lgs. n. 196 del 2003.

Orbene, in relazione a quanto esposto, la Commissione speciale non può esimersi dal rilevare che nessun principio o criterio direttivo recato dalla normativa di riferimento - ovvero il già citato art. 1 della legge n. 124 del 2015 - demanda all'Amministrazione il compito di prevedere nuove disposizioni in materia di *privacy* o in materia di pubblicazione dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

La Commissione speciale, quindi, invita l'Amministrazione - in considerazione della circostanza che anche in questo caso la relazione non fornisce adeguate motivazioni a supporto della decisione assunta e tenendo conto del fatto che, in assenza di quanto precede, il

disposto dall'articolo in esame potrebbe ritenersi esuberante rispetto alla delega recata dalla citata legge n. 124 del 2015 - a fornire puntuali chiarimenti, in assenza dei quali potrebbe profilarsi l'esigenza di espungere dal testo le disposizioni precedentemente citate. E ciò anche in ragione del fatto che, quanto ivi previsto, potrebbe comportare un "ingiustificato" appesantimento dell'attività amministrativa connessa con l'esercizio della funzione giurisdizionale, con conseguenti effetti negativi sull'efficacia e sulla speditezza della stessa.

6.3. La quarta questione che richiede un chiarimento riguarda l'articolo 64 che abroga - in conformità con quanto previsto dal criterio direttivo recato dall'art. 1, comma 1, lettera c) della più volte citata norma di delega - alcune disposizioni a far data dall'entrata in vigore del decreto in esame.

Nell'ambito delle disposizioni abrogate dalla norma rientra anche l'art. 50-bis (*"Continuità operativa"*) del CAD, che prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di predisporre appositi piani di emergenza (piano di continuità operativa e piano di *"disaster recovery"*) per superare eventuali situazioni di criticità dei sistemi informatici, in considerazione della *"crescente complessità dell'attività istituzionale caratterizzata da un intenso utilizzo della tecnologia dell'informazione"*.

A fronte di tale abrogazione il decreto in esame ha proceduto - attraverso l'articolo 42 - ad integrare l'art. 51 (*"Sicurezza dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni"*) del CAD, prevedendo che *"Agid attua, per quanto di competenza, il Quadro strategico nazionale per la sicurezza dello spazio cibernetico e il Piano nazionale per la sicurezza cibernetica e la sicurezza informatica..."* e che il medesimo organo *"coordina, tramite il Computer Emergency Response Team Pubblica*

Amministrazione (CERT-PA) istituito nel suo ambito, le iniziative di prevenzione e gestione degli incidenti di sicurezza informatici”.

Tuttavia, in considerazione della delicatezza della materia in esame, che ha assunto un ruolo centrale anche in ambito internazionale, la Commissione speciale invita l'Amministrazione a chiarire se le tematiche precedentemente disciplinate dall'art. 50-bis del CAD debbano ritenersi ricomprese nel disposto del novellato art. 51 del Codice e, in caso negativo, a prevedere un apposito articolo che rechi puntuali disposizioni in materia di continuità operativa e di *disaster recovery*.

7. Allo scopo di non rallentare il raggiungimento dei condivisi obiettivi sottesi all'intervento in esame, la Commissione speciale - per quanto riguarda le restanti parti del provvedimento e impregiudicata ogni altra questione in rito e nel merito - intende formulare, già con il presente parere, alcune osservazioni che potranno essere valutate dall'Amministrazione stessa in sede di stesura definitiva del provvedimento.

7.1. La Commissione speciale ritiene di formulare una prima osservazione in relazione all'articolo 1, recante modifiche all'art. 1 (*“Definizioni”*) del CAD.

In particolare, si osserva che l'articolo in esame inserisce nel CAD la definizione di *“domicilio digitale”*, da intendersi come: *“l'indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio qualificato di recapito che consenta la prova del momento di ricezione di una comunicazione tra i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, e le persone fisiche o giuridiche”*.

Il tenore letterale della succitata disposizione, quindi, limita l'ambito soggettivo di utilizzo del domicilio digitale alle sole *“persone fisiche e giuridiche”* precludendo, in tal modo, la possibilità di utilizzare detto

servizio ai soggetti non esplicitamente richiamati come, ad esempio, le associazioni non riconosciute potrebbe, quindi, essere opportuno estendere l'ambito di applicazione della novella *de qua*, sostituendo il richiamo ivi previsto alle "persone fisiche e giuridiche" con quello ai "soggetti giuridici", in ossequio, peraltro, al generale principio di cui al novellato art. 3 del CAD, ai sensi del quale "chiunque ha il diritto di usare le soluzioni e gli strumenti di cui al presente Codice nei rapporti con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2...".

8.2. Per quanto concerne l'articolo 2, recante modifiche all'art. 2 del CAD ("Finalità e ambito di applicazione"), la Commissione speciale osserva che il medesimo, alla lettera c), primo periodo stabilisce che le disposizioni del CAD si applicano "nel rispetto della disciplina ritenuta in materia di trattamento dei dati personali e, in particolare, delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196."

In proposito si osserva che sarebbe necessario raccordare tale disposizione con quanto previsto dal decreto legislativo recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza..." in fase di approvazione definitiva da parte del Governo.

La Commissione speciale, inoltre, rileva che la lettera c), ultimo periodo, prevede che "le disposizioni del presente Codice si applicano altresì al processo civile e penale in quanto compatibili e salvo che non sia diversamente disposto dalle disposizioni in materia di processo telematico" senza, tuttavia, richiamare né le disposizioni relative al processo amministrativo telematico, di cui all'art. 13 dell'allegato II al c.p.a. - di recente sottoposte all'esame della Sezione Atti Normativi (Cons. di Stato, Sez.

Atti Normativi, 29 gennaio 2016, n. 66/2016) - né quelle concernenti i processi contabili e tributari.

Pertanto, al fine di un'applicazione quanto più possibile omogenea delle disposizioni di cui al decreto in esame, la Commissione speciale ritiene che si potrebbe far luogo ad un'integrazione della succitata disposizione, prevedendo un esplicito richiamo ai processi amministrativi, contabili e tributari. E ciò anche in considerazione del fatto che, come già esplicitato nel parere da ultimo citato, il regolamento recante le regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico *“non sancisce espressamente l'applicabilità al processo amministrativo telematico dei principi posti dal Codice dell'amministrazione”*.

7.3. Per quanto concerne l'articolo 8 del decreto *de quo*, che modifica l'art. 7 (*“Qualità dei servizi resi e soddisfazione dell'utenza”*) del CAD, la Commissione speciale rileva che il primo periodo stabilisce che *“gli standard e i livelli di qualità sono periodicamente aggiornati dall'Agid, tenuto conto dell'evoluzione tecnologica degli standard di mercato”*.

In proposito si rileva che i criteri con cui devono essere aggiornati gli standard appaiono definiti dalla norma in maniera generica: motivo per cui sarebbe necessario rivisitare la succitata disposizione, prevedendo criteri di revisione più puntuali che integrino quelli già individuati dall'articolo in esame.

La Commissione speciale osserva, inoltre, che l'ultimo periodo della disposizione in esame prevede che *“in caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo, gli interessati possono agire in giudizio, nei termini e con le modalità stabilite nel decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198”*, concernente la cosiddetta *“class action”*.

Orbene, si rileva che il tenore letterale della succitata disposizione potrebbe far ritenere che i soggetti interessati possano esprimere *“esclusivamente”* l'azione di cui al succitato d.lgs. n. 198 del 2009, con la conseguenza che a questi ultimi sembrerebbe preclusa la possibilità di adire gli organi giurisdizionali attraverso gli ordinari strumenti di tutela; pertanto, in considerazione di quanto esposto, si ritiene che al succitato art. 8, comma 1, ultimo periodo, dopo le parole *“in giudizio...”*, potrebbe essere inserita la parola *“anche...”*; al fine di evitare che tale disposizione sia interpretata in maniera restrittiva.

7.4. Per quanto concerne l'articolo 17 del decreto legislativo, recante modifiche all'art. 20 (*“Validità ed efficacia probatoria dei documenti informatici”*) del CAD, la Commissione speciale rileva che, in base a tale disposizione, *“l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immutabilità”*.

La novella introdotta dal succitato articolo, quindi, demanda agli organi giudicanti la verifica dell'idoneità dei documenti informatici privi di firma a soddisfare, in relazione ai parametri individuati dall'articolo stesso, il requisito della forma scritta.

In relazione a quanto esposto la si ritiene che potrebbe essere opportuno, in sede di stesura definitiva del presente decreto, inserire nell'articolo in esame un rinvio alla norme tecniche relative ai processi telematici, per far sì che le medesime disciplinino con adeguato grado di dettaglio e con riferimento alla specificità dei singoli procedimenti i parametri tecnici necessari agli organi giudicanti al fine di una corretta valutazione dell'adeguatezza dei documenti informatici privi di firma a soddisfare il requisito della forma scritta. Ciò sia in considerazione del

fatto che quanto precede si trasformerebbe in un utile ausilio agli organi giudicanti che non necessariamente sono in possesso delle competenze tecniche per poter autonomamente procedere alla valutazione prevista nel presente articolo sia in ragione della circostanza che quanto proposto non risulta in contrasto con il più volte citato regolamento eIDAS, che non reca una disciplina specifica del valore probatorio dei documenti informatici privi di firma, limitandosi a stabilire il generale principio di non discriminazione di detti documenti, ai sensi del quale non può negarsi valore giuridico ad un determinato documento informatico solo in ragione della sua forma elettronica (art. 25 del citato regolamento).

7.5. In relazione all'articolo 19 con il quale si procede a modificare l'art. 22 (*"Copie informatiche di documenti analogici"*) del CAD, la Commissione speciale osserva che la disposizione in esame aggiunge al comma 3 del citato art. 22 un ulteriore periodo, ai sensi del quale *"il disconoscimento non può essere effettuato se la copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico è prodotta mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto, previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza della forma e del contenuto dell'originale e della copia"*.

La succitata novella, quindi, sembra precludere qualsiasi possibilità di disconoscimento delle copie per immagini su supporto informatico di documenti analogici nei casi in cui si siano seguiti processi o si siano utilizzati strumenti *"che assicurino che il documento informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto"*, dando non sufficiente rilievo alla circostanza che anche in tali fattispecie vi è la possibilità che il documento informatico non risponda all'originale o

in ragione di problematiche tecniche o per via di errori umani non sempre evitabili.

Pertanto, in considerazione di quanto esposto, la Commissione speciale invita l'Amministrazione a valutare la possibilità di modificare l'articolo in esame, al fine di rendere comunque possibile il disconoscimento delle copie per immagini su supporto informatico di documenti analogici in specifiche e limitate fattispecie.

7.6. L'articolo 33 reca delle marginali modifiche all'art. 37 (*"Cessazione dell'attività"*) del CAD, in materia di cessazione dell'attività da parte dei prestatori di servizi fiduciari qualificati, aggiornando la terminologia ivi prevista in base a quanto contenuto nel regolamento eIDAS e prevedendo al comma 4-bis che *"qualora il prestatore (di servizi fiduciari qualificato) cessi la propria attività senza indicare ... un prestatore di servizi fiduciari qualificato sostitutivo e non si impegni a garantire la conservazione e la disponibilità della documentazione ... e delle ultime liste di revoca emessa; deve provvedere al deposito presso l'Agid che ne garantisce la conservazione e la disponibilità"*, senza tuttavia stabilire alcuna specifica sanzione in caso di violazione degli obblighi di cui alla citata normativa.

Ne deriva, quindi, che la violazione di tali obblighi - oltre a rilevare sul piano dell'eventuale risarcimento danni per i soggetti incisi da tali violazioni - potrebbe essere perseguita dall'Agid esclusivamente attraverso le ordinarie sanzioni di cui all'art. 32-bis, comma 1 del CAD, consistenti in *"sanzioni amministrative ... per importi da un minimo di euro 2.000,00 a un massimo di euro 20.000,00"* che, tuttavia, potrebbero risultare non adeguate a garantire una soddisfacente tutela dell'interesse protetto dalla norma in esame.

Pertanto, in considerazione di quanto esposto, la Commissione speciale invita l'Amministrazione a valutare la possibilità d'inserire

nell'articolo in esame anche una disposizione relativa a specifiche sanzioni amministrative - più incisive di quelle previste in via generale dal citato art. 32-*bis* del CAD - nei confronti dei soggetti che non ottemperano a quanto previsto nel medesimo articolo nonché misure più cogenti finalizzate a consentire comunque all'Agid di entrare in possesso della documentazione conservata dal prestatore di servizi fiduciari qualificato che abbia cessato la propria attività.

7.7. Per quanto concerne l'articolo 37, la Commissione speciale osserva che il medesimo introduce un nuovo comma 1-*bis* all'art. 43 (*"Riproduzione e conservazione dei documenti"*) del CAD, ai sensi del quale *"se il documento informatico è conservato per legge da una pubblica amministrazione, cessa l'obbligo di conservazione a carico dei cittadini e delle imprese che possono in ogni momento richiedere accesso ai sensi delle regole tecniche di cui all'articolo 71"*

Tale articolo ha suscitato diverse perplessità fra gli addetti ai lavori e fra le associazioni di categoria, che hanno visto in quest'ultimo una diminuzione delle tutele riservate alla cittadinanza, atteso che i compiti di conservazione dei documenti, ai sensi di tale novella, ricadrebbero esclusivamente sull'Amministrazione, lasciando conseguentemente i soggetti interessati privi dei mezzi per poter provare l'esistenza di un determinato documento.

In relazione a quanto precede la Commissione speciale deve, tuttavia, rilevare che, secondo l'inequivoco dato letterale della succitata disposizione, la medesima supera esclusivamente l'obbligo per i cittadini e le imprese di conservare documenti già in possesso della PA, ma non elimina la facoltà, per questi ultimi, di detenerne una copia qualora lo ritengano necessario: sotto questo profilo, quindi, la norma in esame non si sostanzia in una diminuzione delle tutele

riservate a cittadini ed imprese quanto piuttosto in uno strumento di semplificazione degli oneri a carico di questi ultimi, con la conseguenza che non si hanno osservazioni da formulare al riguardo. Tuttavia, la Commissione speciale deve rilevare che la succitata disposizione comporta il venir meno dell'obbligo di conservazione solo qualora il documento sia detenuto *ex lege* "da una pubblica amministrazione" escludendo, in tal modo, che si possa verificare il medesimo effetto qualora la relativa documentazione sia conservata per legge da uno degli altri soggetti individuati dall'art. 2, comma 2 del CAD, così come novellato dall'articolo 2 del decreto in esame, ovvero dalle "società a controllo pubblico, come definite nel decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 18 della legge n. 124 del 2015, iscritte nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 511".

Pertanto, in ragione di quanto esposto, si invita l'Amministrazione a valutare la possibilità di estendere l'ambito di applicazione di quest'ultimo non soltanto alle pubbliche amministrazioni ma anche agli altri soggetti individuati dal novellato art. 2, comma 2 del CAD, ai sensi del quale le disposizioni del Codice si applicano anche alle "società a controllo pubblico...", così come in precedenza definite.

Sotto altro profilo la precitata disposizione trova applicazione solamente nei confronti di "cittadini ed imprese", con la conseguenza che dovrebbe ritenersi comunque vigente, a seguito della novella in esame, l'obbligo generalizzato di conservazione dei documenti - anche qualora siano *ex lege* in possesso dell'Amministrazione - per i soggetti diversi da quelli in precedenza citati, fra i quali, ad esempio, le associazioni potrebbe, quindi, essere opportuno estendere l'ambito di

applicazione della novella in esame anche a soggetti differenti rispetto ai cittadini ed alle imprese, in ossequio al generale principio di cui al novellato art. 3 del CAD, ai sensi del quale *“chiunque ha il diritto di usare le soluzioni e gli strumenti di cui al presente Codice nei rapporti con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2...”*.

Infine, la Commissione speciale osserva che l'ultimo periodo della disposizione *de qua* stabilisce che cittadini e imprese possano *“in ogni momento richiedere accesso ai sensi delle regole tecniche di cui all'articolo 71”* senza, tuttavia, richiamare la normativa in materia di accesso agli atti recata dal Capo V della legge n. 241 del 1990 e dal decreto legislativo recante *“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza...”* in fase di approvazione definitiva da parte del Governo; la Commissione speciale, pertanto, invita l'Amministrazione ad integrare l'articolo con un esplicito richiamo alle succitate disposizioni.

7.8. L'articolo 38 reca alcune modifiche all'art. 44 (*“Requisiti per la gestione e conservazione dei documenti informatici”*) del CAD, introducendo, in particolare, specifici requisiti per la gestione informatica dei documenti digitali.

La novella distingue le funzioni relative alla gestione dei predetti documenti rispetto a quelle relative alla conservazione di questi ultimi, procedendo ad abrogare le disposizioni relative al sistema di conservazione dei documenti informatici; in altri termini, l'articolo in esame differenzia le funzioni di gestione della documentazione informatica da quelle di conservazione della documentazione stessa senza, tuttavia, specificare i requisiti e le modalità attraverso le quali svolgere la funzione da ultimo citata.

Pertanto, in considerazione di quanto precede, la Commissione speciale invita l'Amministrazione a introdurre, nel testo dell'articolo, puntuali previsioni normative relative al sistema di conservazione dei documenti informatici o, in alternativa, a valutare l'opportunità di prevedere un'unica attività di "gestione e conservazione" di tale documentazione, regolata dalle disposizioni già inserite nella norma in esame.

7.9. L'articolo 42 interviene sull'articolo 51 del CAD stabilendo che l'Agid attui il Quadro strategico nazionale per la sicurezza dello spazio cibernetico e il Piano Nazionale per la sicurezza cibernetica e la sicurezza informatica al fine di coordinare le iniziative di prevenzione e gestione degli incidenti di sicurezza informatici.

La Commissione speciale osserva in proposito che l'articolo non opera alcun riferimento agli organi dello Stato preposti alla sicurezza e che, trattandosi di una materia particolarmente delicata, occorre integrare il testo della disposizione, prescrivendo che l'Agid nelle attività di sua competenza in materia di sicurezza informatica ricordi il proprio operato con quello dei suddetti organi.

7.10. L'articolo 52 reca modifiche all'art. 64 del CAD, introducendo un'organica disciplina del "Sistema pubblico per la gestione delle identità digitali", ovvero il cosiddetto SPID, definito dal medesimo articolo come "insieme aperto di soggetti pubblici e privati che, previo accreditamento da parte dell'Agid, secondo modalità definite con il decreto di cui al comma 2-tesoro, identificano cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni per consentire loro l'accesso ai servizi in rete" attraverso l'utilizzo di un solo nome utente e password.

In relazione al contenuto di tale articolo la Commissione speciale deve, in primo luogo, rilevare che il medesimo, nella sua attuale

formulazione, prevede la possibilità di utilizzare i servizi in rete solamente per *“cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni”*, escludendo quindi dall’ambito di applicazione della disposizione i soggetti non esplicitamente richiamati come, ad esempio, le associazioni: potrebbe, quindi, essere opportuno estendere l’ambito di applicazione della novella in esame anche a soggetti differenti rispetto ai cittadini, alle imprese ed alle pubbliche amministrazioni, in ossequio al già richiamato principio di cui al novellato art. 3 del CAD, ai sensi del quale *“in chiunque ha il diritto di usare le soluzioni e gli strumenti di cui al presente Codice nei rapporti con i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2 ...”*.

Sotto un differente profilo, inoltre, la Commissione speciale deve rilevare che la previsione in esame, nella parte in cui disciplina con adeguato grado di dettaglio lo SPID, non sembra tuttavia coordinarsi in maniera sufficientemente organica con gli altri strumenti attraverso i quali i soggetti privati possono interloquire con la pubblica amministrazione.

La succitata disciplina, infatti, non sembra raccordarsi con quella relativa alla PEC, circostanza questa di particolare rilevanza atteso che quest’ultima risulta un mezzo ordinario di relazione fra i cittadini e la pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 48 del CAD il quale dispone che *“la trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata...”*.

La medesima, inoltre, sembra in parte sovrapporsi con quella relativa alla carta di identità elettronica ed alla carta nazionale dei servizi, recata dal novellato art. 66 del CAD, creando una possibile duplicazione dei mezzi di accesso ai servizi resi in rete dalla pubblica amministrazione, così come confermato dallo stesso articolo in esame

il quale aggiunge all'art. 64 del CAD un nuovo comma 2-*nonies*, ai sensi del quale si può accedere ai succitati servizi *“anche con la carta di identità elettronica e la carta nazionale dei servizi”*.

Pertanto, in considerazione di quanto precede, si invita l'Amministrazione a valutare la possibilità di integrare il contenuto dell'articolo *de quo* prevedendo delle specifiche norme di raccordo fra la disciplina relativa allo SPID e quelle concernenti sia la PEC che gli strumenti di cui al novellato art. 66 (*“Carta d'identità elettronica e carta nazionale dei servizi”*) del CAD.

Infine, sempre in relazione al contenuto dell'articolo in esame, la Commissione speciale osserva che quest'ultimo procede ad inserire all'art. 64 del CAD due nuovi commi, ovvero il comma 2-*octies* - in base al quale *“le pubbliche amministrazioni consentono mediante SPID l'accesso ai servizi in rete da esse erogati che richiedono identificazione informatica”* - ed il comma 2-*nonies*, secondo cui *“l'accesso di cui al comma 2-*octies* può avvenire anche con la carta d'identità elettronica e la carta nazionale dei servizi”*.

Ai sensi delle succitate novelle, quindi, l'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni sarà possibile esclusivamente tramite SPID, carta d'identità elettronica e la carta nazionale dei servizi, superando in tal modo la previgente disciplina recata dall'abrogato comma 2 dell'art. 64 del CAD, il quale prevedeva che *“le pubbliche amministrazioni possono consentire l'accesso ai servizi in rete da esse erogati che richiedono l'identificazione informatica anche con strumenti diversi dalla carta d'identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi, purché tali strumenti consentano l'individuazione del soggetto che richiede il servizio”*.

In relazione a quanto esposto la Commissione speciale rileva che, in base alle succitate novelle, dalla data di entrata in vigore del decreto in esame e fino all'effettiva predisposizione dello SPID da parte dei

singoli enti di cui all'art. 2, comma 2 del CAD, i soggetti privati potranno accedere ai servizi in rete delle pubbliche amministrazioni - ai sensi delle disposizioni precedentemente richiamate - solo attraverso la carta d'identità elettronica e la carta nazionale dei servizi e non anche attraverso "strumenti diversi" da questi ultimi, come invece previsto in precedenza dalla disciplina di cui al citato art. 64, comma 2 del CAD; pertanto, in ragione di quanto precede, si invita l'Amministrazione a valutare la possibilità di introdurre una disciplina transitoria che consenta ai soggetti privati non in possesso della carta d'identità elettronica e della carta nazionale dei servizi, nelle more della definitiva implementazione dello SPID, di accedere comunque ai servizi erogati in rete dalla pubblica amministrazione, al fine di evitare che le disposizioni in esame possano comportare un rallentamento nel raggiungimento dei condivisibili obiettivi posti dalla riforma in tema di *digital first*.

7.11. L'articolo 64 procede ad abrogare - in conformità con quanto previsto dal criterio direttivo recato dall'art. 1, comma 1, lettera r) della più volte citata norma di delega - alcune disposizioni a far data dall'entrata in vigore del decreto legislativo in esame.

Nell'ambito delle abrogazioni effettuate dal succitato articolo, la Commissione speciale osserva che quest'ultimo non procede ad abrogare l'art. 16, comma 12 del d.l. n. 179 del 2012, ai sensi del quale *"al fine di favorire le comunicazioni e notificazioni per via telematica alle pubbliche amministrazioni, le amministrazioni pubbliche ... comunicano al Ministero della giustizia ... l'indirizzo di posta elettronica certificata ... a cui ricevere le comunicazioni e notificazioni. L'elenco formato dal Ministero della giustizia è consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, e dagli avvocati"*.

Pertanto, a seguito dell'entrata in vigore del presente schema, vi saranno due distinti registri recanti gli indirizzi PEC della pubblica amministrazione, ovvero il registro di cui al citato art. 16, comma 12 - accessibile esclusivamente da parte dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, e dagli avvocati - ed il registro previsto dal novellato art. 6 *ter* ("Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi") del CAD.

Inoltre, l'art. 64, comma 5, lettera a) introduce una modifica all'art. 16 *ter* del d.l. n.179 del 2012 prevedendo che anche il registro previsto dall'art. 6 *ter* del CAD contenga indirizzi validi "*ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale*", con la conseguenza che il registro previsto dal CAD avrà anche funzioni analoghe a quelle svolte, in materia di notifiche di atti processuali, dal registro di cui all'art. 16, comma 12 del d.l. n.179 del 2012.

Al fine di evitare, quindi, le sovrapposizioni che derivano dalla succitata normativa, la si invita l'Amministrazione a porre in essere le necessarie azioni di coordinamento fra le norme che disciplinano i predetti registri, nell'ambito di un procedimento di rivisitazione dell'intera materia dei pubblici registri, atteso che la succitata problematica si inserisce in un contesto nel quale sono presenti anche altri registri quali ad esempio l'INI-PEC e il ReGIndE.

8. In considerazione di quanto sin qui esposto, la Commissione speciale invita l'Amministrazione a fornire, nel più breve tempo possibile, i chiarimenti richiesti al n. 6 e a tener conto delle osservazioni di cui al n. 7 nella stesura del provvedimento in esame, riservandosi di esprimere il proprio parere definitivo all'esito dell'adempimento istruttorio di cui al citato n. 6.

9. Infine, per quanto concerne il profilo redazionale, la Commissione speciale suggerisce all'Amministrazione, in sede di stesura definitiva del presente schema, di:

- a) raggruppare i riferimenti normativi contenuti nel preambolo seguendo l'ordine gerarchico delle fonti e, all'interno di detto criterio, ordinare le fonti stesse in ordine cronologico;
- b) sostituire, all'art. 7, comma 1, lettera a), le parole "*Esso costituisce...*" con le seguenti: "*Gli indirizzi PEC inseriti in tale Indice costituiscono...*", al fine di meglio esplicitare il contenuto di tale disposizione;
- c) inserire, all'art. 7, comma 1, lettera b), dopo le parole "*all'articolo 64...*" le seguenti: "*comma 2-sexies...*", al fine di individuare più puntualmente il decreto cui fa riferimento la citata disposizione;
- d) inserire, all'art. 11, comma 1, lettera a), dopo la locuzione "*14 bis...*", le parole: "*...comma 2, lettera b)*", al fine di individuare più puntualmente l'articolo cui fa riferimento la citata disposizione;
- e) inserire, all'art. 13, comma 2, lettera f), dopo le parole "*piani triennali approvati...*" e prima delle parole "*è reso...*", le seguenti parole: "*Il parere...*", per il medesimo fine di cui alla precedente lettera b);
- f) sostituire, all'art. 27, comma 1, lettera b), le parole "*accreditato dall'organismo...*" con le seguenti: "*accreditato dall'organo...*", per il medesimo fine di cui alle precedenti lettere b) ed e);
- g) all'art. 44, comma 1, lettera e), sopprimere la parola "*né...*" e inserire, dopo la parola "*riutilizzo...*" le seguenti parole: "*di tali dati e metadati...*", per il medesimo fine di cui alle precedenti lettere b), e) ed f);
- h) sostituire, all'art. 53, comma 1, lettera b), la parola "*settes...*" con la seguente: "*nonies...*", al fine di individuare più puntualmente il comma cui fa riferimento la citata disposizione;


- a) sostituire, all'art. 62, comma 1, la parola "dal..." con le seguenti: "dall'articolo 71 del..." al fine di individuare più puntualmente le regole tecniche cui fa riferimento la citata disposizione;
- l) sostituire, all'art. 63, comma 1, secondo periodo, la lettera "f..." con la seguente lettera: "e..."; per il medesimo fine di cui alla precedente lettera c);
- m) sostituire, all'art. 63, comma 3, il numero "8..." con il seguente: "9..." per il medesimo fine di cui alla precedente lettera d);
- n) sostituire, all'art. 63, comma 4, il numero "22..." con il seguente: "26...", per il medesimo fine di cui alle precedenti lettere d) e m);
- o) sostituire, all'art. 63, comma 5, la parola "da..." con le seguenti: "dall'articolo 27 del...", al fine di rendere la citata disposizione omogenea, sotto il profilo redazionale, rispetto al resto dell'articolato.

P.Q.M.

La Commissione speciale, impregiudicata ogni altra questione in rito e nel merito, invita l'Amministrazione ad adempiere all'incumbente istruttorio di cui al n. 6 e a tener conto delle osservazioni di cui ai nn. 7 e 9, nei termini di cui in motivazione.


L'ESTENSORE

Claudio Boccia



IL PRESIDENTE

Francesco Frattini



IL SEGRETARIO

Gianfranco Vastarella

